L'OPERA PIA
DI S. NICCOLÒ DI BARI IN VERNIO

STUDIO STORICO

DI

VITTORIO UGO FEDELI

PRATO
TIP. ALDINA F. ALBERGHETTI E F.I
1875.

Digitized by Google

L'OPERA PIA
DI S. NICCOLÒ DI BARI IN VERNIO

STUDIO STORICO

DI

VITTORIO UGO FEDELI

. . . La carità del natio loco
Mi strinse . . . .
DANTE, INF. XIV. 1-2.

PRATO
Tip. Aldina F. Alberghetti e F.i
1875.

Digitized by Google

ALLA MEMORIA

DI MIO FRATELLO DANTE

CHE AMÒ MOLTO IL PROPRIO PAESE

OFFRO QUESTO LAVORO GIOVANILE

DOLENTE DI NON POTER RACCOMANDARE

A MONUMENTO PIÙ DURATURO

IL SUO CARISSIMO NOME.

Digitized by Google

INTRODUZIONE

Lo spirito umano, attratto al bene da misteriosa potenza, rende odiosi e penosi i fatti anormali, che il libero arbitrio, traviando la volontà, produce e concreta. Questi fatti con le frequenti ripetizioni distruggerebbero i legami del civile consorzio, se un affetto divino, operoso, tendente a garantire l'osservanza del bene ed a contrappesare la tendenza al male, non ardesse nel cuore dell'uomo. Simile al fuoco di Vesta, questo fuoco del cuore tiene viva perpetuamente una fiamma che col calore che spande all'intorno sovviene ad ogni miseria, ritempra le condizioni morali, e sostiene qualunque impotenza e debolezza sociale. L'odio verso il vizio e l'ingiustizia, l'ira

Digitized by Google

contro la prepotenza, la pietà alla vista della sventura e del dolore, la beneficenza, insomma, nascono da quell'affetto, che animando l'umanità, la sospinge nella via del progresso.

Ma questo affetto non si esplicò ugualmente presso le diverse nazioni, come dimostra la storia. La stirpe camitica elevando l'idea del male alla dignità di principio, recò al colmo la corruzione (1), nè sembra aver conosciuto la beneficenza (2). La stirpe giapetica invece, ed alcuni rami di quella semitica, gittarono nel campo della pietà alcuni germi che dovean produrre utili frutti (3). La beneficenza di essi è, lo diremo con una espressione tolta da Herder (4), il bocciuolo di un fiore che innanzi preparato sarà nell'avvenire dischiuso.

Noi troviamo tali germi, più che altrove, in Oriente presso il popolo Ebreo, in Occidente presso i popoli Greco e Romano.

(1) **Gioberti**, *Del Buono*. Brusselle 1843 in 8. pag. 170.

(2) Ciò può desumersi dall'immoralità delle religioni camitiche che si fondano sull'osceno e sul feroce. Vedi Gioberti, Op. cit. pagg. 87-88.

(3) **Creuzer**, *Religions de l'antiq.* trad. par Guignaut. Paris 1825. *passim.*

(4) *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*. Leipzig 1821 in 8. S. 182.

Digitized by Google

Nel Pentateuco si vede il povero protetto nei suoi duri bisogni (1); negli altri libri sacri si trova gentile eccitamento al beneficio (2).

In Grecia si soccorrevano gli infermi e gli impotenti, si distribuivano al popolo i frumenti, i doni che gli esteri paesi inviavano, le spoglie conquistate, il prodotto delle miniere, e si imbandivano gratuiti banchetti (3).

In Roma si conoscevano i congiarii, le leggi agrarie, le concessioni di terre, la distribuzione dei viveri, le largizioni, ed i doni straordinari (4).

Sotto quelle nazioni però non si ebbero i veri risultati ai quali tende la beneficenza, giacchè questa fù un modo di rendersi benevolo il volgo per politiche mire, e di far mostra di generosi principii dettati dalla filosofia in allora seguita (5).

(1) *Exod.* XXII. 25. XXIII. 11. *Levitic.* XIX. 10. XXIII. 22. XXV. 35-36. *Deuteronom.* XV. 7. 10. XXIII. 19.

(2) *Psalm.* XL. 1. LXXXI. 4. CXI. 9. *Proverb.* III. 9. 28. XI. 17. 24. XIV. 21. 31. XIX. 17. XXI. 13. XXII. 9. 22. XXVIII. 27. XXXI. 20. *Ecclesiastes (Choelet),* XI. 1. *Ecclesiasticus,* IV. 2. VII. 36. XXXV. 4. *Isaia* LVIII. 7. *Ezech.* XVI. 49. XVIII. 7. *Esther*, IX. 22. *Tobia,* I. 20. IV. 7. 17. XII. 9. XIV. 11.

(3) Plutarco, in *Solone, Licurgo e Pericle*.

(4) Appian. Civ. I. 9. Plutarco nei *Gracchi.* Tit. Liv. *Hist.* XXXIV. 4. Vell. Patercol. *Hist.* II. 29.

(5) Il savio di Cheronea ricorda aver detto Metello: ὡς τὸ

Digitized by Google

La beneficenza, come istituzione morale e materiale, in vantaggio esclusivo della società, sorse col Cristianesimo.

Le religioni dell'antichità avean corrotto l'idea del bene, e del fine della vita, ammettevano la coesistenza di due principii in eterna pugna fra loro, figuravano il mondo, gli uomini e gli stessi loro Dei dominati dal fato. Adulterata l'idea dell'Ente supremo, falsato il concetto del fine della vita, seguita la coscienza dell'egoismo, doveva succedere, come necessaria conseguenza, l'alterazione di tutte le nozioni psicologiche, il pervertimento de'costumi, lo sviamento del mondo morale. La moltiplicità degli Dei tolti dagli oggetti o dalle forze della natura, ed anche dalle umane passioni, legittimando il vizio, lo alimentava e lo diffondeva con le pratiche licenziose di più licenzioso culto; la supremazia della sensualità e della materia produceva la supremazia della forza sulla giustizia. Di qui sorgeva la disuguaglianza di natura fra gli uomini, di qui la schiavitù, l'oppressione della donna, di qui la ferocia e la bru-

κακόν τι πρᾶξαι φαῦλον εἴη· τὸ δὲ καλὸν μέν, ἀκινδύνως δέ, κοινόν· ἴδιον δ' ἀνδρὸς ἀγαθοῦ τὸ μετὰ κινδύνων τὰ καλὰ πράσσειν. **Plutarco, in *C. Mario* XXIX.**

Digitized by Google

talità dei costumi, di qui la mancanza della vera beneficenza

Ed il secolo che precede la venuta del Cristianesimo ci apparisce come negazione terribile della carità. La romana repubblica, la superba dominatrice del mondo, stà per cadere sotto il peso dei vizi, de' quali sarà depositario l'impero. Tutta la terra è in agitazione febbrile: le *lacrimae rerum* spuntano sugli occhi attristati da irreparabil miseria: lo scontento della vita e l'incredulità spensierata s' impadroniscono della società pagana: la guerra incessante, tremenda, feroce, miete vittime ovunque: la virtù schernita, il pudore avvilito, la miseria oppressa, la religione e la legge derise sembrano lasciar libero il campo alle sfrenate passioni e ad un fatalismo epicureo: di tutto si fa mercato, anche degli uomini divenuti trastulli alle noie dei grandi, custodi alle femmine e turpi strumenti di vizi abominandi: tutto volge a rovina; e in mezzo a questo turbinio di cose, come una visione fantastica, si scorgono figure, atletiche, guerriere, minacciose che in lontane regioni attendono il momento di gettarsi sugli avanzi del mondo romano.

Era dunque necessaria per la società una rivoluzione del pensiero e della religione che as-

Digitized by Google

sestasse le parti discordanti di quel caos morale. Il Cristianesimo compì questa rivoluzione e ricondusse nel retto sentiero l'umanità traviata. Quindi secondo il concetto di un rapsodo bramanico, come l' uomo gittato via la logora veste, ne prende un' altra, così lo spirito gittati via i corpi già vecchi si pose entro ai nuovi (1).

I principii religiosi e sociali che il Cristianesimo insegnò, contribuirono al miglioramento delle classi infelici. La carità, l' amore del prossimo, la fratellanza e più d' ogni altra cosa, le pene ed i premii di una vita ultramondana avvenire frenarono l' egoismo, l' ostilità, la vendetta, promossero le virtù tutte, rialzando debolezza e povertà, abbassando potenza e ricchezza (2). Allora il Cristianesimo raccolse quei piccoli semi che il Gentilesimo aveva seminato nel campo della beneficenza, li unì coi grandi che seco recava e

(1) **Bhagavad-Gita**, Ed. **W.** Schlegel, Lec. II. 16.

(2) Alcuni padri della chiesa e teologi, (**August.** *Serm.* 219. *De temp. vel in can. pasc.* 2. 1. *Dist.* 86. **Ambros.** *Off.* I. 3. et *Psalm.* 147. 2. 12. **Thom.** 2. 1. *Quaest.* 32. art. 5. et *alii*) spiegando i principii del Cristianesimo, insegnano che colui che ha del superfluo sopra il bisogno decente del suo stato, deve dispensarlo ai poveri, altrimenti è un usurpatore, un ladro, un omicida.

Digitized by Google

da questa unione sorser quei frutti che oggigiorno si spargono ovunque (1).

Il Cristianesimo sviluppatosi in Italia più che nelle altre nazioni, vi fece prosperare in modo eminente la beneficenza. La beneficenza italiana può paragonarsi ad un fiume che da umile scaturigine nato, con l'andare cresce per le acque che riceve lungo il suo corso, e giunge poi ad una grandezza che reca stupore e maraviglia a chi lo rimira.

Nei primi cinque secoli dell'Era volgare la beneficenza italiana rimane esigua (2), inosservata fra gli adetti della nuova religione, mentre le persecuzioni imperiali e le barbariche scorrerie piombano sulla nostra penisola, portando dovunque la distruzione e la morte. A poco a poco esce dalle tenebre nelle quali è avvolta, si sviluppa, aumenta

(1) Un apostolo del Cristianesimo tesse le lodi della beneficenza: « Charitas patiens est, benigna est: charitas non aemu« latur, non agit perperam, non inflatur. Non est ambitiosa, « non quaerit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum. « Non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati. Omnia « sufferet, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Gratias « nunquam excidit ». **Paolo**, I *ad Corinthios* XIII. 4-8.

(2) Nell'anno 250 la Chiesa manteneva millecinquecento poveri (**Euseb.** *Hist.* IV. 23. **Tertullian.** *Apologet.* 29.)

Digitized by Google

in grandezza (1). Le Crociate sospendendo le gare intestine italiane, porgono ad essa valido aiuto. Quasi in ogni città sorge un istituto di carità che protegge i poveri e gli infelici. Gli infermi, gli orfani, gli esposti, i vecchi impotenti, i prigionieri hanno chi provvede alla loro sorte (2). Una gara di filantropia nasce fra paese e paese, e mentre da un lato si avvantaggiano le condizioni dei miseri, dall' altro si rende lustro alla patria. Così la beneficenza italiana ingigantita giunge a tempi moderni, mostrando la splendidezza delle sue forme robuste, senza però nascondere le percosse in qualche parte da lei riportate per mano dell' uomo e per la nequizia dei tempi.

Non è compito nostro il seguire le fasi storiche delle pie istituzioni in Italia lungo la serie dei secoli e le rivoluzioni dei tempi. Sarebbe un

(1) **Fleury**, *Moeurs des chrétiens* II. 20. **Gibbon**, *History of the decline and fall of the Rom. Emp.* Chap. XV.

(2) Vedi in generale gli scrittori di storia italiana e in particolare: **Morichini**, *Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni di Roma*, Roma 1842 in 8. **Passerini**, *Storia degli stabilimenti di beneficenza della città di Firenze*, Firenze 1858 in 8. **Andreucci**, *Della carità ospitaliera in Toscana* Firenze 1864 in 4. **Beltrani-Scalia**, *Sul Governo e sulla riforma delle carceri in Italia, saggio storico e teorico*, Torino 1868 in 8. **Berti**, *Degli istituti di beneficenza dell' alta Italia*, ed altri.

Digitized by Google

grande e bel lavoro quello che avesse per iscopo e per risultato il far conoscere i progressi della beneficenza italiana sotto le epoche varie della nostra splendida storia; sotto il dominio romano, sotto il dominio barbarico, sotto l'impero del Cristianesimo, sotto la feudalità, sotto le diverse Repubbliche e stati e finalmente sotto il Regno d'Italia (1). L'importanza di questo lavoro non solo sarebbe importanza morale, ma anche sociale ed umanitaria; un tale lavoro sarebbe un ripieno che manca alla tela storica generale d'Italia.

È un fatto, che mentre gli scrittori italiani coltivarono, specialmente in questi ultimi tempi, la scienza storica in generale, dimenticarono quasi del tutto la storia particolare della beneficenza, forse perchè i materiali di questa giacciono, nella maggior parte riposti negli Archivi dello Stato, dei Comuni e dei privati, nè potevasi compilare una storia atta a soddisfare ai bisogni presenti. Gli Archivi sono i campi ove devesi raccogliere con carità di patria, la messe benefica che i padri nostri hanno seminato. La polvere degli Archivi abbrevia la

(1) Il **Moreau-Christophe** (*Essai sur la réforme de prisons en France*, Introduction) propone una quasi eguale repartizione per la storia delle Carceri francesi.

Digitized by Google

vita, ma la vita, sia pur breve, è abbastanza quando è spesa pel bene d'Italia. E qual miglior vantaggio può recarsi alla patria di quello che la faccia apparire, qual'è, grande presso gli stranieri che l'hanno tante volte vilipesa con fatti e con parole d'infamia? qual migliore smentita di una storia della beneficenza può darsi alle codarde calunnie? La grandezza di una nazione si misura anche dallo sviluppo più o meno elevato della beneficenza, giacchè questa, nel senso materiale e morale, rigenera i popoli e fà conoscere il fine della loro esistenza (1).

Noi non potremo giammai e per la lontananza dei centri di studio e per mancanza di libri, di mezzi ed anche d'ingegno, applicare la mente al lavoro proposto: ma tuttavia non mancheremo di stimolare gli studiosi di storia a tentare tanto laudabil fatica, nella speranza che qualcuno fatto avvertito che quel minuto che scocca il tempo nessuna eternità ridona, come dice un

(1) Vedi **Mery**, *L'ami de ceux qui n'ont rien*, Paris 1797 in 8. **Crumpe**, *An essay on the best means of providing employement for the people*, London 1793 in 8. **Pralormo**, *Relazione sullo stato degli istituti di carità e di beneficenza*, Torino 1841 in 8.

Digitized by Google

poeta tedesco (1), vorrà rivolgersi assiduamente ad una opera della quale manca l' Italia.

E non potendo applicarci allo studio della storia generale della beneficenza italiana, noi abbiamo pensato di illustrarne una piccola parte, quella di Vernio, ove sortimmo la vita. Raccogliemmo le notizie sparse negli Archivi toscani e fra le carte dei privati, le riunimmo nel modo che più potemmo breve e migliore, e compilammo il presente lavoro sull'Opera Pia di S. Niccolò di Bari.

Ora con questo lavoro che diamo alla luce, oltre allo scopo da noi spiegato sul fine del lavoro stesso, abbiamo anche inteso di somministrare una pietra, sia pure piccola e informe, per l' erezione del monumento italiano futuro, la storia della beneficenza. Noi non possiamo sapere se questa pietra tornerà utile a tal monumento: ad ogni modo lo abbiamo creduto, e mentre facciamo voto che altri, con maggiore profitto, segua il nostro esem-

(1) Was man von der minute ausgeschlagen,
Gibt keine Ewigkeit zurük.

Schiller, *Sämmtliche Werke* Stuttgard 1840 in 8. I. Band. S. 21.

Digitized by Google

pio, ricorderemo quello che un distinto italiano diceva: « pensi il lettore che anche a far male « costa fatica, e s' incontra difficoltà (1) ».

(2) **D'Azeglio**, *Niccolò dè Lapi* Milano 1841 in 8. vol. I. pag. XV.

Digitized by Google

CAPITOLO PRIMO

Il feudalismo. — Sue antitesi sociali. — La beneficenza nell' epoca feudale. — Ragione della sua presenza. — Sua utilità. — Necessità di modificare gli Statuti degli enti morali sorti nella feudalità. — Voto per l' avvenire.

Il Feudalismo segna nell' istoria italiana un periodo di antitesi sociali le più maravigliose e bizzarre. Se infatti noi prendiamo in esame quest' epoca, vi troviamo una lotta continua tra la materia e lo spirito, una accozzaglia variata e portentosa di cose le une immensamente disparate dall' altre, uno sviluppo quasi parallelo di bene e di male, ed in mezzo a tal commistione la civiltà che si riposa per prender maggior lena a proseguire l' intrapreso viaggio. I vizii degli ultimi imperatori d'Occidente si ricongiungono con le feroci passioni ed i forti propositi dei barbari del Settentrione, e mentre da un lato sorge la cavalleria, che, ad onta de' suoi difetti, può dirsi il faro della società medioevale, dall' altro il monastero, pianta esotica, comincia ad acclimatarsi ed estender profonde radici. E se la cavalleria rappresenta la vita d'azione, il monastero rappresenta la vita d'inazione, e l'una e l'altro giungono per via opposta alla meta medesima, a conservare cioè le tradizioni della società romana. Simili antitesi si scuoprono ovunque. Nelle leggi producenti la

Digitized by Google

regola inclinando all' anarchia e l' anarchia tendendo all' ordine ed all' armonia delle cose, come felicemente si esprimeva il Montesquieu (1), sono sancite crudeltà, lascivie e turpitudini; ma fra questo brago splendono alcuni ordinamenti che rivelano sapienza e cognizione della società cui devono servire di norma. I palagi e i castelli baronali appariscono ricovero di prostitute, giullari, buffoni e simil lordura; ma le armonie di gentili menestrelli e il canto di caldi e ingegnosi poeti dimostrano che l'ospitalità del feudatario apre le porte anche agli uomini di cuore e di mente. Nelle guerre si adoprano tutti i mezzi che l'iniquo studio della distruzione del genere umano può dettare; nei tornei la più nobile lealtà, la più squisita cortesia. Le domestiche pareti ora sono il santuario di dolcissimi affetti, ora una sentina ove si avvicendano i più terribili fatti: le chiese dianzi bruttate di sangue, arse e distrutte, in breve risorgono adornate di marmi, arricchite di doni, superbamente ampliate. Il periodo feudale insomma è il più maraviglioso che s' incontri nella storia d' Italia, giacchè tante cose fra loro differenti giungono a formare quasi miracolosamente l' organismo della civiltà moderna.

Una delle antitesi però che desta il più grande stupore è la pubblica beneficenza avente nella feudalità sede

(1) Ont produit (les lois féodales) la regle avec une inclinaison à l'anarchie et l'anarchie avec une tendence à l'ordre et à l' harmonie (*De l' esprit des loix*, Livre XXX. Chap. I).

Digitized by Google

distinta. Sembra a prima vista che questa attuazione della carità che senza distinguere nè età, nè sesso, nè derivazione, nè schiatta, nè religione cerca l'umana creatura indigente ed accogliendola sotto le grandi ali della sua protezione si consacra al miglioramento e perfezionamento di quella, fosse incompatibile con un regime politico pel quale la forza era di diritto divino (1), che disponeva della vita e della morte dei vassalli e fin anco del casto fior delle vergini e del sacro pudor delle spose. Ma la miseria si è sempre raccomandata al cuore dell'uomo e per quella invisibil catena che unisce gli esseri fra di loro, ha trovato in ogni tempo ed in ogni luogo chi ne ha sanato le piaghe, od almeno alleviato i dolori. Ed anche sotto il sistema feudale questo fatto maestoso si trova ripetuto spessissime fiate, ed a ciò molto contribuirono i principii dettati dal Cristianesimo, le superstizioni religiose e lo sviluppo sempre crescente dello spirito umano.

In quei tempi di servitù personale la carità era necessaria sotto qualunque rapporto. E veniva esercitata da molti, sebbene non tutti i benefattori fosser guidati dallo stesso pensiero. Taluni (erano i signori dei turriti castelli) si servivano di quella nobile virtù per mire politiche, giacchè per essi il frusto di pane gittato al povero, Cerbero latrante, era l'*offa soporata* (2) con cui ne acquietavan

(1) Ward, *An Enquiry into the foundation and hystoy of the Law of Nations* etc. London, 1795, in 4° Chap. VII.

(2) *Melle soporqtam et medicatis frugibus offam*. Virgilio, Aenead. VI. 420.

Digitized by Google

le canne bramose e ne assonnavan la forza: talaltri (erano la maggior parte degli uomini di chiesa) distribuivano l'obolo più per ipocrisia che per sentimento pietoso; e le elemosine che tanto i primi quanto i secondi dispensavano, raramente lasciavano traccia della loro esistenza; altri infine (erano i veri benefattori dell'umanità) cercavano con pii istituti e con oblazioni migliorare le classi bisognose e porgevano ogni sorta d'aiuti materiali e morali. Vero è peraltro che sovente lo scopo cui tendeva la filantropia non era raggiunto, ed invece di produrre il perfezionamento ed il benessere delle classi povere segnava un tristo periodo in cui la miseria e l'ozio trovavano maggior diffusione (1). Di ciò era cagione precipua lo stato di schiavitù dei vassalli e degli altri paria della società feudale, perciocchè la storia e l'economia politica abbiano dimostrato che le Opere Pie sono sempre più utili presso i popoli liberi che presso i popoli schiavi, avendo la beneficenza bisogno di esser compresa nello scopo cui mira da coloro ai quali deve giovare. Nè potevano certamente intenderlo quelle misere genti, ridotte nell'abiezione più vile e che appartenevano al proprio signore come *veste*, conforme allora dicevasi, della terra da cui

(1) Ciò non succede oggidì che di rado; e Malthus e i suoi seguaci Cherbuliez, Ricardo, Chalmers, Mac-Farland, Towsend ed altri più moderni economisti opinando che la società deve negare il diritto al soccorso perchè causa di miseria, non hanno fatto che generalizzare di troppo un fatto speciale.

Digitized by Google

esso traeva titolo e qualità (1). È innegabile peraltro che sotto il punto di vista puramente materiale le istituzioni di beneficenza fossero assai vantaggiose alle classi indigenti, sollevandole nella loro sorte infelice. Ma gli statuti che vita e norma davano a quelle, compilati sotto l'influenza della tirannia feudale o dai feudatari stessi, mal corrispondevano al progresso della civiltà, dopo chè i filosofi del secolo passato ed i prepotenti colpi della rivoluzione francese ebbero quasi affatto abbattuto il feudalismo, divenuto inconciliabile con gli altri sistemi politici cresciutigli accanto. Fù quindi necessario esaminare la maggior parte di questi Statuti, e sfrondarli dalle inutili e dannose disposizioni, modellandoli, per quanto era possibile, sullo stato attuale di cose. L'opera però non è per anche compita, perciocchè il feudalismo se sparì come sistema politico, ha tuttora nelle istituzioni qualche radice che il progredire di un secolo non ha potuto troncare (2). È a sperarsi tuttavia che l'Italia, or risorta a vita novella,

(1) Emiliani Giudici, *Storia politica dei Municipii italiani*. Firenze, 1851, in 4° pag. 90.

(2) Il celebre oratore Mirabeau era stato profeta di questo fatto allorchè diceva ai rappresentanti del popolo francese: « Vous avez « commencè par détruire la fèodalité, vous la poursuivez aujour- « d'hui dans ses effets: vous allez comprendre dans vos réformes « ces lois injustes que nos coutumes ont introduites dans les suc- « cessions. Mais ce ne sont pas seulment nos lois, ce sont nos « esprits et nos habitudes qui sont tachès des principes et des « vices de la fèodalité » *(Discours et Opinions)*.

Digitized by Google

sappia nell'avvenire togliere dalle pie istituzioni, sorte nella feudalità, gli errori che ne avviluppano il progresso, e far sì che le medesime siano veramente quali esser debbono, argine ai delitti (1), incremento delle arti e delle scienze, causa potente di prosperità, di concordia, di libertà.

(1) Alcuni hanno sostenuto che i pii istituti e l'educazione delle classi servon d'incremento ai delitti; ma chi ciò afferma « mente, » lo diremo con le parole di un vivace pubblicista portoghese, « a si, « á sociedade e a Deus; confunde licenciosidade com liberdade, « febricitação com vigor, falsa com verdadeira illustração; abraça « a nuvem por Juno e faz a apotheose das hordas selvagens e « canibaes sôbre as sociedades alentadas pe la civilisação. » (Ayres de Gouvêa *A reforma das cadeias em Portugal*. Coimbra, 1860, in 4° pag. 133).

Digitized by Google

CAPITOLO SECONDO

L' Opera Pia di S. Niccolò di Bari. — Importanza della sua storia. — Connessione fra la storia dell' Opera Pia e la storia di Vernio. — Origini di Vernio. — I Conti Cadolingi e i Conti Alberti. — Dominio di questi ultimi. — La Badia di Monteplano. — I Beati Pietro e Giovanni. — Il Conte Alberto di Nontigiova. — Altri Conti Alberti. — Loro delitti. — Margherita degli Alberti e Benuccio Salimbeni. — Vendita di Vernio a Piero de' Bardi.

L'Opera Pia di S. Niccolò di Bari, della quale intendiamo esporre la storia, è sorta appunto sotto il regime feudale, in epoca però non molto lontana dalla caduta di questo. Nè tale storia può dirsi esser priva di quell'interesse che si richiede oggigiorno. La maggior parte degli istituti di beneficenza rimangono chiusi nelle cerchia dei loro rapporti amministrativi senza invadere il campo della storia politica della società in mezzo alla quale hanno vita; il loro progresso è lento e pacifico; la loro azione sempre uguale, sempre monotona: invece l'Opera Pia di S. Niccolò di Bari dalla sua origine fino a noi assorbisce quasi intieramente la storia del Comune di Vernio ove fù stabilita, e impugnando il vessillo della rivolta, si fà anima della lotta varia e indefessa fra feudatario e vassallo, e penetrando nella storia della Toscana diventa causa motrice d' importantissimi fatti. Per la connessione quindi che esiste fra la storia di questo istituto e quella del feudo e

Digitized by Google

Comune di Vernio, noi non possiamo tralasciare di esporre alcuni avvenimenti anteriori al sorgere dell'istituto medesimo, i quali servon di face per rischiarare il cammino che siam per percorrere. Ciò faremo sommariamente, non volendo dilungarci di troppo dal principale soggetto.

Le origini di Vernio sono incerte. Stando all'asserto di alcuni storici parrebbe che la sua origine sia dovuta a Roma, giacchè « i militi Sillani mandati in colonia ad abi-« tare Fiesole si distesero pel piano e fondarono Firenze e « Prato e diedero alle ville vicine i loro propri nomi (1). » È quindi verosimile che anche Vernio fosse compreso in queste ville e popolato dai coloni che il feroce vincitore di Mitridate spedì nell'Etruria (2). Ma noi schivando la mal fida via dell'ipotesi, diremo che le tenebre della storia di Vernio si diradano sul finire del secolo X. In questo tempo infatti vi vediamo signoreggiare contemporaneamente due dinastie di feudatari, i Conti Cadolingi di Fucecchio e i Conti Alberti, i primi su Cavarzano o Cavezzano *(Cavectianum)*, gli altri sul resto del territorio (3). I Cadolingi

(1) Guardini, *Historia di Prato*, Ms. in casa Vai di Prato.

(2) Alcuni nomi di località stanno a comprovare l'opinione, convalidata dalla tradizione, che Vernio fosse una piccola colonia romana. Luciana, per esempio, può aver preso il nome da un colono chiamato Lucio o meglio essere corruzione delle parole *Lucum Jani*, bosco dedicato alla divinità di Giano. Del resto in un nostro lavoro inedito e più esteso sulla *Storia di Vernio* abbiamo sviluppato tutte le ragioni che stanno per l'espressa opinione.

(3) Lami, *Odeporicon* T. III. pag. 1071. — Repetti, *Dizionario*

Digitized by Google

però spariscono affatto sul cominciare del secolo XII per alienazioni e donazioni dei loro possessi e cedono tutto il campo agli Alberti (1). Questi unirono alla ferocia la religione, essendochè riempissero di vittime le anguste prigioni dei loro castelli e fondassero l'Abbazia di Montepiano, sulla cui origine si narrano futili fiabe inventate da qualche frate nell'ozio del monastero (2). Primo Priore della detta Abbazia troviamo il beato eremita Pietro che dopo una vita di stenti e di preghiere morì il 3 Giu-

geografico fisico storico della Toscana ecc. Vol. 6, pag. 67. — *Memorie della famiglia Alberti*. Codice 1946 della Biblioteca Riccardiana di Firenze.

(1) Lami, *Odeporicon* T. III. pagg. 1090, 1168 e seg.

(2) Per la Storia dell' Abbazia di Montepiano sono a vedersi: *Memorie della famiglia Alberti* Cod. 1946 della Biblioteca Riccardiana. — P. Fedele Soldani, *Memorie della fondazione della Badia di Montepiano, de' miracoli del Beato Pietro Monaco ed eremita Vallombrosano* ecc. Bologna, 1759, in 4° e *Memoria ossia Racconto storico-critico della vita del Beato Pietro fondatore del Monastero di Montepiano* Ms. nell'Archivio Centrale di Firenze *Carte Bardi e Vernio* N° 534. — Ferrini Lorenzo (Ferrenzio Lironi) *Relazione della miracolosa origine della Chiesa di S. Maria di Montepiano dei Sigg. Bardi Conti di Vernio*. Firenze, 1673, in 8.° — Brocchi Giuseppe Maria, *Vite de' Santi e Beati fiorentini*. Parte 2ª pag. 139 e segg. — Panieri Can. Francesco, *Vite de' Santi e Beati pistoiesi* Tom. 2.° — Locatelli Eudossio, *Historia Generalium* Lib. II. Cap. 13. — *Leggende anonime* edite nella *Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XIX*, Dispensa XXXIII (Bologna, 1863) dal nostro paesano D. Casimiro Stolfi da qualche anno mancato a' vivi con danno incalcolabile della filologia italiana.

Digitized by Google

gno 1010 (1); più tardi vi troviamo anche un Abate di nome Giovanni che pure venne ascritto nel numero dei beati (2). L'Abbazia di Montepiano poi fiorì per molti secoli e diè ricetto a illustri persone (3).

Sembra che alcuni Alberti fossero spogliati della loro signoria sia per dissensioni, sia per poca fedeltà all'impero germanico (4) del quale erano stati eletti Vicari (5). Ma dopo qualche tempo l'imperatore Federigo Barbarossa con diploma de'10 Agosto 1164 investiva il giovane Conte Alberto di Nontigiova dei feudi già tolti al padre ed all'avo di lui (6). Fù questo Conte il capo di una famiglia che all'ombra del manto imperiale si credè autorizzata a com-

(1) Vedi il pubblico istrumento de' 29 Luglio 1612 passato ai rogiti del Vicario Generale di Vernio Angelo Cilleni nel quale è trascritta un'antica membrana e riportato nel Codice 1946 della Biblioteca Riccardiana.

(2) Chiari Luca, *Catalogo de' Santi e Beati fiorentini*. — Simi D. Venanzio, *Catalogus vir. illustr. Ordinis Vallisumbrosae*. — Brocchi, *Vite de' Santi e Beati fiorentini* Parte II. T. I. pag. 229 e seg.

(3) Ricorderemo soltanto due insigni Abati di Montepiano, il Cardinale Anastasio (Ciacconio, *Vitae et res gestae Pontificum* etc. T. I. pag. 915, col. 1. — Ab. Fulgenzio Nardi, *Memorie Vallombrosane mss.* T. V. pag. 396) e Giovanni de' Medici poi Papa Leone X (Salvini, *Catalogo cronologico dei Canonici* ecc. pag. 60).

(4) Repetti, *Dizionario cit.* Vol. V. pag. 696.

(5) *Memorie della famiglia Alberti* Cod. 1946 della Biblioteca Riccardiana.

(6) Lami, *Memorab. Hist. Eccles. florent.* T. I. pag. 157 e segg. — Soldani, *Istoria del Monastero di S. Michele di Passignano*. Lucca, 1741, in 8° pag. 221.

Digitized by Google

mettere i più orrendi delitti. Il figlio di lui, altro Conte Alberto, fù il padre di Alessandro e Napoleone che l'ira del fuggiasco ghibellino ricorda con tremende parole e figgendoli nel gelo della Caina dà loro il premio meritato con l'iniquo fatto commesso (1). Il Conte Alberto figlio di Alessandro era punito dal Senato di Bologna per gravissimi insulti fatti a pacifici viandanti (2), e dopo avere ucciso il suo cugino Conte Orso (3), dovea alla sua volta cadere sotto il ferro del nipote Spinello (4). La storia e la tradizione ricordano altri orribili fatti; ma noi non li ripeteremo perchè non è questo il luogo, e se anche il fosse ci mancherebbe la forza di farlo. Gittiamo un velo sopra le umane turpitudini nè rinnovelliamo le piaghe cicatrizzate dal tempo, ricordando essere carità di patria il lasciare in preda all'oblio i fatti che disonorano i popoli.

Allorquando Enrico di Lussemburgo imperator di Germania calò in Italia, i fiorentini collegati con Giovanni fratello del re Roberto d'Angiò e con vari signori romani di parte guelfa si opposero alla sua incoronazione (5) che pur succedeva a Roma in San Giovanni Laterano il 23

(1) Dante, *Inf.* XXXII. 55-60.

(2) Ghirardacci, *Istoria di Bologna*, Parte I. Lib. VII. pag. 222.

(3) Dante, *Purg.* VI. 19 e tutti i commentatori di questo verso. — L'Arrivabene (*Secolo di Dante* T. II. pag. 35) ed altri commetton l'errore di chiamare il Conte Orso zio, anzichè cugino, dell'uccisore.

(4) Villani, *Cronica* Lib. IX. Cap. 313. — Pucci Antonio, *Centiloquio* Canto LXII, 115-117.

(5) Dino Compagni, *Storia fiorentina*. Reggio, 1826, in 8° pag. 159.

Digitized by Google

Giugno 1312 (1). Per vendicarsi di simile offesa Enrico col suo esercito si spinse in Toscana, assediò Firenze, stette a S. Salvi cinquanta giorni senza alcun frutto (2) e dipoi passò a Pisa dove chiamati i più celebri giureconsulti ed eretto un tribunale, il 23 Febbraio 1313 intimò a presentarvisi tutte le città e signori ribelli (3). Fra questi furono Nerone ed Alberto figli del Conte Alessandro degli Alberti padroni di Vernio e Mangona, i quali, come contumaci, furono condannati alla perdita dei loro beni che si dichiararono devoluti alla Camera imperiale (4). Al seguito di che l'imperatore concedeva in *feudo nobile* al Conte Napoleone degli Alberti il dominio e le possessioni che i due ricordati ribelli avevano in Vernio e Mangona (5). Ma questi fulmini del Giove alemanno furono fulmini di carta come ben li chiamava uno storico del tempo (6), perchè rimasero privi dell'intento sperato. I Conti Alberti

(1) Ferretus Vicentinus, *Historia* Lib. V. — Albertinus Mussatus, *Historia* Lib. VI. — Giovanni Villani, *Cronica* Lib. IX. cap. 42. — Machiavelli, *Istorie fiorentine* Lib. II. 24.

(2) Machiavelli, *Op. cit.* ibid.

(3) La Farina, *Storia d'Italia narrata al popolo italiano*. Firenze, 1848-54, in 4° Vol. VI. pag. 449.

(4) *Motivi della sentenza proferita sotto di 5 Settembre 1820 dalla Regia Rota Civile di Firenze*. Firenze, 1821, in 4° pag. 2.

(5) Lamporecchi, *Allegazione seconda di fatto e di diritto* ecc. *contro la Comunità di Vernio* ecc. Firenze, 1821, in 4° pag. 8.

(6) Giovanni di Cormenate, *Chronicon* in Muratori *Rer. Italic. Script.* T. IX.

Digitized by Google

figli di Alessandro continuarono a godere il possesso dei loro castelli senza che alcuno recasse loro molestia.

Nel 1313 frattanto moriva il Conte Nerone, creditando tutti i suoi diritti, e conseguentemente anche il feudo di Vernio, la sua figlia Contessa Margherita sposata nell'anno anteriore a messer Benuccio Salimbeni discendente da nobil famiglia di Siena (1). Questi, superbo ed orgoglioso oltremodo, giovandosi della bontà e debolezza della moglie, pensò di farsi unico signore di Vernio. Molti ostacoli gli si paravan dinanzi a conseguir tale scopo. Maggiore fra questi era il condominio che Margherita come erede del padre aveva con altri parenti sul feudo. Ma tutto egli appianò con l'astuzia e col delitto. Si fece giurar fedeltà dai vassalli della moglie (2), fè sì che il Conte Giovanni ed altri figli di Alberto ed il Conte Alberto di Napoleone rinunziassero ai loro diritti su Vernio (3), e perchè il Conte Alberto di Alessandro non volle assentirvi, istigò un sicario ad ucciderlo, come di fatto succedeva il 19 Agosto 1325 (4) Così Benuccio rimaneva solo; ma ebbe a soffrire non pochi impedimenti per giungere all' effettivo possesso del feudo, opponendovisi la Repubblica fiorentina che vantava diritto su quello (5). Finalmente con

(1) *Memorie della famiglia Alberti* Cod. 1946 della Riccardiana.

(2) *Memorie cit.* Cod. 1946 della Riccardiana.

(3) *Memorie cit.*

(4) G. Villani, *Cronica* Lib. IX. Cap. 313.

(5) G. Villani, *Op. cit.* ibid.

Digitized by Google

l' aiuto della Repubblica di Siena, che ordinò alcune rappresaglie contro i fiorentini, e dipoi mediante amichevoli trattative fra i due Stati, fù sistemato l' affare (1). Il Duca di Calabria comandò che fossero consegnati i castelli di Vernio e Mangona ai coniugi Salimbeni, con condizione però che Benuccio dovesse con cento fanti far oste e cavalcate in servizio di Firenze ed offrire un palio di drappo per la festa di S. Giovanni. Questa consegna avveniva il 30 Aprile 1328 (2).

Il Salimbeni si poneva subito all' opera per assestare gli interessi del feudo; ma dopo brevissimo tempo moriva lasciando due figli maschi, Nerone e Niccoluccio (3), i quali insieme alla madre abbandonavano Vernio, ritirandosi nel castello di Santa Fiora (4).

Genero della contessa Margherita era un tal Piero di Gualterotto de' Bardi valoroso e gentile cavaliere fiorentino. A questi prese vaghezza di posseder Vernio e diè commissione di trattarne la compra a Palla Strozzi e a Chiavello Machiavelli suoi strettissimi amici. Presentatisi costoro in Santa Fiora alla Contessa Margherita le fecero conoscere la convenienza di vendere il feudo di Vernio per prezzo adeguato. Assentì di leggeri la vedova Salimbeni, e, conchiusi i patti, fù stipulato pubblico contratto in data

(1) Repetti, *Dizionario cit.* Vol. III. pag. 46.

(2) G. Villani, *Cronica* Lib. 10, Cap. 83.

(3) *Memorie della famiglia Alberti* Cod. 1946 cit.

(4) Repetti, *Dizionario cit.* Vol. V. pag. 697.

Digitized by Google

14 Ottobre 1332 col quale fù venduto Vernio pel prezzo di diecimila fiorini d'oro (1). Lo Strozzi e il Machiavelli poi con successivo istrumento del dì 11 Ottobre 1335 confessarono che la compra di Vernio era stata fatta da loro nell'interesse di messer Piero de' Bardi. Ebbe così principio il dominio dei Bardi su Vernio, dominio che doveva continuare per quattrocentosessantadue anni.

(1) Il Contratto de' 14 Ottobre 1332 (stampato in un *Sommario di documenti di corredo alla memoria presentata al cittadino Vice-Presidente della Repubblica Italica dai Conti Bardi*, pagg. 17-29) dice che furono pagati « decem millia florenos auri bonos et legales « et recti et iuxti ponderis secundum pondus et consuetudinem « civitatis Senarum. » Erra quindi il Repetti (*Dizionario cit.* Vol. V. pag. 697) narrando che Vernio fù venduto per 12000 fiorini d'oro e non già a Piero ma ad Andrea di Gualterotto de' Bardi.

Digitized by Google

CAPITOLO TERZO

Piero de' Bardi. — Ordina lo Statuto di Vernio. — Perseguita i frati di Monteplano. — Congiura contro Jacopo Gabbrielli d'Agobbio capitano generale dei Fiorentini. — La congiura è sventata. — Piero è condannato all'esilio. — I Fiorentini assediano Vernio. — Capitolazione di Piero. — Offre la sua spada ai Pisani contro i Fiorentini. — Suo ritorno a Vernio. — Lite col Conte Fazio degli Alberti sul possesso del feudo. — Giornata de' 24 Settembre 1343 in cui Piero ed i nobili sono sconfitti dal partito dei popolani. — Si ritira in Vernio e tratta la pace. — Muove guerra ai Conti di Montecarelli. — Battaglia della Bandiera. — La Repubblica pacifica i contendenti. — Morte di Piero. — I suoi figli Sozzo e Notto. — Loro geste. — Sozzo di Roberto de' Bardi. — Vernio preso e saccheggiato dalle armi di Sisto IV. — Evirazione di Jacopo de' Bardi. — Tommaso de' Bardi. — La Repubblica fiorentina s' impossessa di Vernio per mire politiche. — Lo governa col mezzo di Commissarii. — Restituzione di Vernio. — Giovanfrancesco de' Bardi. — Altri Conti Bardi. — Loro feroce natura.

Messer Piero de' Bardi prese possesso di Vernio nel Gennaio del 1336 (1). Vi cominciò subito ad esercitare il suo prepotente e feroce dominio ed a spiegare la sua forte e violenta natura. Il nobil casato cui apparteneva (2), la

(1) *Carte Bardi e Vernio*, nell'Archivio Centrale di Firenze.

(2) Il Verino (*De illustr. urb. florentiae* Lib. III. pag. 52) canta sulla famiglia Bardi:

> *Inclyta Bardorum Liguris discendit ab horis*
> *Gens, opibus quondam pollens, nullique secunda.*

Digitized by Google

fama di coraggioso guerriero (1) e le immense ricchezze da lui possedute (2), lo rendevano temuto e rispettato non solo nel feudo, ma anche nei vicini paesi.

Prima cura di Piero fù quella di dare uno Statuto ai vassalli, essendochè in Vernio non esistessero leggi scritte, e la giustizia fosse stata rilasciata fino a quel tempo in balìa del capriccio dei signori feudali. Nominò a Statutari alcuni uomini di Vernio (3), i quali raccogliendo tutte le consuetudini locali e coordinandole con le leggi allora vigenti nei vari paesi d'Italia, formarono un Codice, che se da una parte presenta i difetti dell'epoca e l'influente pressione di chi li ordinava, ha dall'altra savie e ben acconce sanzioni (4). Questo Statuto cominciò ad aver

(1) Le croniche e i Prioristi di Firenze encomiano il valore di Piero, che si trovò in quasi tutti i fatti d'arme combattuti per la libertà fiorentina. Gli Statuti di Vernio lo chiamano spesso *miles*.

(2) Vedi in Giovanni Villani *(Cronica* Lib. II. Cap. 88) quanto la Compagnia de' Bardi possedeva in Inghilterra verso il 1338.

(3) Nella prefazione degli *Statuta et ordinamenta terrae castri et curiae Vernii,* Codice membranaceo esistente nell'Archivio Comunale di Vernio, è detto: « Infrascripta sunt Statuta et ordina- « menta dictae terrae Vernii et districtus eiusdem facta et com- « posita per Statutarios electos et assumptos per Commune et « homines dictae terrae Vernii et districtus eiusdem, de mandato « et voluntate dicti Domini Petri et universitatis dicti loci seu « locorum. »

(4) Sono a vedersi in special modo le seguenti rubriche: *De electione rectorum terrae Vernii* (Lib. I. Rub. 6), *De electione statutariorum* (Lib. I. Rub. 8), *De electione officiliaum super viis et aquis* (Lib. I. Rub. 9), *De electione officiliaum super carnibus et*

vigore nel 1338 e fù fatto rispettare, col mezzo dei baronali Vicari, fino alla caduta del feudo.

Le innovazioni che Piero introdusse in Vernio nel governo civile e politico, gli suscitarono contro molti nemici, come avviene sovente negli stati che cambian dinastia. Primi tra quelli erano i monaci della Badia di Montepiano, che, adontati di certi ordini creduti violatori di loro privilegi e franchigie, si posero in aperta dissensione col nuovo signore, che reagì con fierezza. Una supplica, che quei monaci rivolsero al Generale dell'Ordine Vallombrosano, ci dipinge Piero de' Bardi con neri colori: egli ingiusto, omicida, vendicativo; egli iniquo per le commesse ruberie, carcerazioni ed ingiurie; egli usurpatore di quasi tutti i beni del monastero; egli il peggior cristiano del mondo per aver gittato in oscure prigioni molti religiosi e

aliis ad minutum vendendis (Lib. I. Rub. 10), *De electione Massarii terrae Vernii* (Lib. I. Rub. 11), *De iure reddendo* (Lib. II. Rub. 1), *De dotibus et donationibus propter nuptias* (Lib. II. Rub. 8), *De prescriptionibus* (Lib. II. Rub. 17), *De debitis solutis non exigendis* (Lib. II. Rub. 18), *De liberis delinquentibus in parentes hereditate privandis* (Lib. II. Rub. 23), *De non detinendo homines pro debito* (Lib. II. Rub. 25), *De non donando Vicario vel Castellano* (Lib. III. Rub. 35), *De proibita alienatione in alterius detrimentum* (Lib. III. Rub. 41), *De retinendo canem cum uncino* (Lib. IV. Rub. 3), *De viis non occupandis* (Lib. IV. Rub. 6), *De tenendis rectis ponderibus et mensuris* (Lib. IV. Rub. 11), *De molendinariis* (Lib. IV. Rub. 12), *De non credendo potantibus* (Lib. IV. Rub. 13), e *De funeribus honorandis* (Lib. IV. Rub. 23).

Digitized by Google

per considerare quali vilissimi schiavi i pochi rimasti (1). In ciò esisteva, non v' ha dubbio, esagerazione cagionata dall'ira dei frati: ma vari di quelli addebiti apposti erano veri, giacchè il Generale dei Vallombrosani, presa cognizione dei fatti, concesse ai Monaci di abbandonar Montepiano e di ricovrarsi a più tranquilla dimora nella terra di Prato (2).

Piero frattanto non tralasciava gli affari della Repubblica di Firenze, ove, come capo dei nobili, esercitava preponderanza grandissima. Intorno a lui si strinsero molti magnati quando il Capitano generale Jacopo Gabbrielli d'Agobbio, spinto da mire di partito, si fece tiranno di Firenze, e con fatti malvagi concitò ad ira l'animo di coloro che per far libera la patria avean sacrificato gran parte di loro sostanze e sparso il sangue in tante battaglie (3). Fù ordita dai nobili una congiura per scuotere il giogo che li gravava; se ne fecero capi Piero de' Bardi e Baldo de' Frescobaldi; ma fù scoperta e sventata (4). Piero, dannato all'esilio, si ritirò in Vernio coi suoi figli e aderenti (5); vi fù assediato dai soldati della Repubblica

(1) *Carte Bardi e Vernio (Badia di Montepiano)* nell'Archivio Centrale di Firenze.

(2) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(3) Giovanni Villani, *Cronica* Lib. XI. Cap. 118.

(4) Giovanni Villani, *Cronica* loc. cit. — Machiavelli, *Istorie fiorentine* II. 32.

(5) *Carte Bardi e Vernio* (Classe VI. N° 67, Stanza III. Armadio 8°) nell'Archivio Centrale.

Digitized by Google

e da dugento fanti spediti, in aiuto di questa, dal Comune di Pistoia (1); e dopo valida resistenza il Bardi, vinto dalla fame e dal tradimento, il 19 Gennaio 1341 capitolò e cedè per 4860 fiorini d'oro il castello di Vernio, ottenendo di aver salve le persone e di non deporre le armi (2). Al seguito di tale sventura, Piero si portò intorno a Figline, ove la Repubblica spedì soldati per farlo arrestare. Sfuggito alle loro ricerche, si rifugiò a Pisa, che per l'acquisto di Lucca era in guerra con la rivale Firenze (3). Offrì il suo braccio e quello dei fuorusciti ai Pisani e fece con essi trattato, che avrebbe dovuto recare gravissimi danni alla patria (4). La signoria ebbe sentore di ciò, e col decreto de' 7 Agosto 1341 Piero fù come parricida e ribelle condannato alla forca con taglia di mille fiorini d'oro sul capo e con la perdita d'ogni suo avere (5). Inasprito da tale decreto, Piero si battè come leone allorquando Pisa s'incontrò con l'odiata Firenze, che dovè cedere il campo con perdita di danaro ed acquisto di vergogna (6). Ma poi sotto il governo di Gualtieri Duca d'Atene Piero fù tolto di bando (7). Restituitogli

(1) *Carte cit.* ibid.

(2) Giovanni Villani, *Cronica* Lib. XI. Cap. 119. — *Carte Bardi e Vernio cit.*

(3) Giovanni Villani, *Cronica* Lib. XI. Cap. 131.

(4) *Carte Bardi e Vernio*, nell'Archivio Centrale.

(5) *Carte cit.*

(6) Machiavelli, *Storie fiorentine* II. 33.

(7) Giovanni Villani, *Cronica* Lib. XII. Cap. 8.

Digitized by Google

anche il castello di Vernio, vi fece immantinente ritorno, venendogliene però contrastato il possesso dal Conte Fazio degli Alberti, che pretendeva esserne legittimo signore. La lite fra i due baroni avrebbe avuto uno scioglimento violento e sanguinoso, se il Duca d'Atene, con Decreto de' 10 Decembre 1342, non ne avesse commessa la decisione a tre giudici, i quali proferiron sentenza favorevole al Bardi (1).

Dopo la cacciata del Duca d'Atene, alla quale molto contribuirono Piero ed i suoi (2), i nobili venuti al governo della città, cercarono di togliere ogni potere ai popolani (3). Ma questi coraggiosamente si opposero ai loro raggiri, e combattendo per le vie di Firenze furon finalmente vincitori. Piero de' Bardi dopo aver visto nell'infausta giornata de' 24 Settembre 1343 arsi e disfatti ventidue suoi edificii e aver perduto oltre sessantamila fiorini d'oro tra danaro e mobilia (4), si rinchiuse nella rocca di Vernio (5) e di là trattò di pace con la Signoria di Firenze che la concesse a mediazione di Bertoldo de' Guazzalotri di Prato (6).

(1) Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Vol. V. pag. 698. — *Carte Bardi e Vernio* Classe VI. N° 67, Stanza III. Armadio 8° nell'Archivio Centrale di Firenze.

(2) Machiavelli, *Storie fiorentine* II. 36-37.

(3) Emiliani Giudici, *Storia politica dei Municipii italiani*, ediz. cit. pag. 992.

(4) Giovanni Villani, *Cronica* Lib. XII. Cap. 21.

(5) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(6) Repetti, *Dizionario cit.* Vol. V. pag. 698.

Digitized by Google

Piero, tetragono ai colpi di ventura, dopo ciò non dimesse lo spirito altero che lo distingueva in ogni occasione. Nel 1344 vedendo come i Conti Alberti di Montecarelli instavano continuamente pei diritti su Vernio, mosse loro guerra per far cessar con la forza uno stato di cose che era stato impossibile sistemare pacificamente. Nel terribile scontro, che ebbe luogo tra Celle e la Bandiera, caddero morti vari soldati e furon fatti alcuni prigioni da ambe le parti (1); e sarebbero nati disastri grandissimi se la Repubblica fiorentina non si fosse intromessa per acquietare i contendenti feudatari (2). Piero de' Bardi poco sopravisse alla pace, giacchè morì il 3 Agosto 1345 nel castello di Vernio (3).

D'animo ardito, protervo e arrogante, Sozzo, figlio di Piero, seguì la strada tracciata dal padre, col quale avea diviso le sventure e l'esilio. La sua vita è una catena di fatti or gloriosi ora infami. Condannato dalla Repubblica nella pena del fuoco per aver protetto in Vernio falsi monetari (4), è assoluto ed è mandato in missione nel Mugello. Nel 1350 lo vediamo combattere valorosamente contro Pistoia e farsi poi difensore dei varchi dell'Appennino quando l'ambizione di Giovanni Visconti cercò di

(1) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(2) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(3) Passerini, *Marietta de' Ricci di A. Ademollo,* con note Cap. 22 nota 4.

(4) Passerini, *Op. cit.* ibid.

Digitized by Google

soggiogare Firenze (1). Nel 1355 fu fatto Potestà di Prato, e alla venuta di Carlo IV in Italia, Sozzo si recò a Pisa ad incontrarlo, e mediante lo sborso d'ingente somma di danaro il 14 Giugno dell'anno stesso, ottenne diploma di nuova investitura che dichiarava Vernio dipendente soltanto dall'impero germanico (2). Così liberavasi dalle pretese della Repubblica fiorentina che vantava diritti sul feudo, diritti che un giorno potevano essere avanzati colle armi alla mano. E forse quel diploma fù causa che la Repubblica, dopo avere occupato Vernio nel 1374, ne restituisse l'anno dopo il possesso ai Bardi, che avean mosso giustificati lamenti (3).

Notto (4), altro figlio di Piero, fù al fianco del fratello Sozzo in tutti i fatti bellicosi del tempo, e dopo la morte di esso, nel 1385, lo vediamo trattar con Firenze la vendita di Vernio, che non fù accettata (5). Sostenne in Firenze onorevoli cariche e si rese famoso per l'odio che portò sempre al partito dei nobili popolani (6).

Sozzo de' Bardi, figlio di Roberto Potestà di Pontenano, appartenne al partito di Cosimo de' Medici, il quale

(1) Repetti, *Dizionario cit.* Vol. V. pag. 698.

(2) Landi, *Seconda consultazione in replica ai dubbi a favore dei Signori Conti Bardi* ecc. Firenze, 1817, in 4° pag. 28.

(3) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(4) La parola Notto è corruzione di Aldobrandino. Da questo nome si formò Dino, indi Dinotto e in fine Notto.

(5) *Negoziato per la vendita di Vernio,* filza II. nell'Archivio Centrale di Firenze Classe VI. N° 67, Stanza III. Armadio 8.°

(6) *Carte Bardi e Vernio cit.*

Digitized by Google

nel 1438 ordinavagli di fortificare il castello di Vernio nel timore che fosse assalito dal celebre condottiero Niccolò Piccinino a' soldi del Duca di Milano, che gli avea ordinato di assalir la Toscana (1). Ma ciò che allora non fù che timore divenne realtà, quando nel 1482 fù Vernio assalito dalle armate di Sisto IV. Difendevalo Filippo de' Bardi con buona mano di fanti. I suoi sforzi però furono inùtili e vani: vinto dalle forze papali, il castello fù espugnato il 17 Luglio e dato al saccheggio ed alla soldatesca licenza (2).

Comincia quindi una serie di fatti terribili, che stanno a dimostrare la feroce natura dei signori di Vernio.

Jacopo figlio di Sozzo fù nel 1489 evirato per opera principale di Tommaso di Gualterotto de' Bardi cui prestaron aiuto nell' azione nefanda altri parenti di lui (3). Questo Tommaso, celebre per le violenze e i delitti commessi, fù in odio alla Repubblica perchè fautore, con tutti i consorti, del partito mediceo (4). E quando nel 1495 per vedute politiche la Signoria di Firenze entrò in possesso di Vernio e lo governò col mezzo de' suoi Commissarii e specialmente di Giovanni de' Medici (5), Tommaso,

(1) Emiliani Giudici, *Storia politica dei Municipii italiani*, ediz. cit. pag. 1121.

(2) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(3) *Carte degli Otto*, nell' Archivio Centrale, anno 1489.

(4) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(5) *Negoziato per la Vendita di Vernio cit.* nell' Archivio Centrale di Firenze.

Digitized by Google

solo fra i Bardi, protestò contro simile fatto, e ricovrandosi in quel di Bologna minacciò la Repubblica di guasti e di rappresaglie, e le divenne aperto nemico (1). Con decreto quindi del 20 Aprile 1496 fù condannato nel capo e gli furono confiscati gli averi (2). Vernio poi fù restituito ai Bardi dopo breve tempo, ma sempre però sotto la sorveglianza dei Commissarii della Repubblica (3).

Giovanfrancesco de' Bardi figlio di Jacopo fù dagli Otto di Guardia e Balia con sentenza del dì 22 Giugno 1517 confinato nel Capitanato di Livorno per avere insieme con Elpiovanino, Amelio Migliorati e Jacopo Zocolari rapita a Prato una fanciulla per nome Diana, e ferita la madre che la voleva difendere (4).

Sozzo di Roberto de' Bardi fù condannato alla pena di morte e dichiarato ribelle perchè il 23 Giugno 1533 resistendo al Potestà di Prato ed ai suoi berrovieri, li pose in fuga dopo averli malconci e tolto loro dalle mani un suo sgherro, Lillo da Vernio, ch' era stato arrestato (5). Il suo figlio Matteo fù bandito e condannato a morte con decreto de' 27 Ottobre 1550 del Vicario di Firenzuola per l' omicidio di Francesco del Troscia, commesso con Michele da Mercatale; assoluto con sentenza degli Otto del-

(1) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(2) *Negoziato cit.* nell' Archivio Centrale di Firenze.

(3) *Negoziato cit. Sommario cronologico dei Documenti.*

(4) *Carte degli Otto*, nell'Archivio Centrale di Firenze, anno 1517.

(5) *Carte degli Otto cit.* anno 1533.

Digitized by Google

l' 11 Aprile 1551 (1), fù poi ucciso dal suo congiunto Cammillo de'Bardi nel Maggio del 1557, mentre studiava all' Università di Bologna (2).

Valentino di Gualterotto de' Bardi fù pure uomo facinoroso e capo d' una banda di malfattori: imprigionato nella città di Bologna nel 1548, vi perì impiccato (3). Pompeo de' Bardi nel 1643 fù per sentenza degli Otto di Firenze confinato per cinque anni a Livorno, per avere ucciso nella rocca di Luciana una donna di cui era geloso (4).

Tali erano i Conti di Vernio: sempre arditi e coraggiosi; spesso feroci, malvagi e dissoluti.

(1) *Carte degli Otto cit.* anno 1551.

(2) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(3) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(4) *Carte degli Otto cit.* anno 1643.

Digitized by Google

CAPITOLO QUARTO

I fondatori degli istituti di carità. — Il Conte Ridolfo de' Bardi fondatore dell' Opera Pia di S. Niccolò di Bari. — Sua nascita. — Sua educazione. — Prende le redini del feudo. — Governo di questo. — Natura del Conte Ridolfo. — Suoi atti come feudatario. — Triste condizioni degli abitanti di Vernio. — Testamento del Conte Ridolfo de' Bardi del dì 17 Febbraio 1693.

Gli istituti di carità hanno avuto quasi sempre a loro fondatori uomini dotati d' animo sereno, tranquillo ed alieno da una vita bellicosa e agitata. L' idea del bene e del miglioramento umanitario non può sorgere e attuarsi nella mente di chi tende a farsi grande e conosciuto con le conquiste e i delitti, o se per avventura vi sorge, quella rimane assorbita dal calcolo e dalla passione e di rado si concreta utilmente. Nella storia dell' umanità noi troviamo, è vero, alcune opere filantropiche stabilite pel mezzo di principi battaglieri; ma la loro esistenza è stata efimera, irriti i loro effetti e causa più presto di svantaggio che di bene sociale. E facile n' è la ragione. L' uomo in mezzo alle tempeste della vita, abbagliato dal fasto della gloria, cupido di fatti strepitosi, non vede a se d' intorno che ciò che può essergli utile nel momento: il suo pensiero non oltrepassa la cerchia che l' egoismo e l' ambizione ha tracciato: non

Digitized by Google

scorge la vita dell'avvenire se non a traverso il prisma della grandezza e dell'orgoglio: la povertà gli è quasi ignota, nè a lei rivolge il pensiero se non quando il soccorrerla è indispensabile ai suoi preconcetti disegni. Di qui nasce che i veri filantropi hanno da cercarsi fra coloro che preferiscono alle grandezze e alla gloria la soavità di una vita privata e lontana dai raggiri politici e dalle rumorose vicende.

Non è quindi a maravigliarsi se nel breve sviluppo storico da noi premesso sui Bardi non si faccia menzione di istituti di carità da loro eretti, giacchè tutti costoro ebber lo spirito bellicoso e feroce. Colpa di ciò i tempi, le pessime istituzioni civili e politiche e la corruzione morale irrompente dondechessia a danno dell'umano consorzio.

Un feudatario però che si discostò affatto dalla vita e dai costumi degli altri Bardi fù il Conte Ridolfo, fondatore dell'Opera Pia di S. Niccolò di Bari.

Il Conte Ridolfo de' Bardi nacque da Alessandro e da Francesca de' Bardi il 15 Luglio 1618. Educato in Firenze nella casa degli avi, anzichè volger la mente ai frivoli passatempi, de' quali era ben larga a quei giorni la Corte medicea, si diè con tutta possa a studiar l'arte di ben reggere un popolo. I suoi studi riuscirono oltremodo vantaggiosi ai Verniotti, quando, alla morte del padre, Ridolfo gli successe nel feudo.

Vernio era allora governato a seconda delle convenzioni e divisioni, che le varie famiglie dei Bardi aveano

Digitized by Google

stipulato in tempi diversi. La divisione de' 28 Agosto 1568 passata fra l'Abate Filippo, Pier Antonio, Pandolfo e Ottavio figli del fù Alberto e Giovanni e Alfonso del fù Cammillo de' Bardi (1), aveva segnato un nuovo periodo nel regime feudale. Col detto istrumento i condividenti si erano lasciati in comune la nomina del Vicario, loro procuratore generale in Vernio, i patronati delle chiese, gli ospizi, l'entrate dei mulini e del sale, le gabelle, i dazi, gli edifizi sull'acqua, le cacce, le pesche, le macellazioni, i fiumi pubblici, i pascoli di Cavarzano, Luciana e Sasseta e il risarcimento dei ponti e delle pubbliche strade, e si erano divisi le case, le vigne, gli orti ed altre pertinenze, i poderi, i prati e le alpi di Montepiano e l'abetaia, non che le famiglie e i beni dati in feudo ed in affitto (2). Quest'ultima convenzione che poneva sotto il comando diretto di ciascun maggiore d'età delle famiglie dividenti i vassalli e beni divisi senza frazionare l'alto dominio di signoria, che si continuò ad esercitare promiscuamente, fù cagione principale del posteriore miglioramento materiale e morale di Vernio (3), e del mite e affettuoso domonio che il Conte Ridolfo esercitò sui Verniotti a lui sottoposti.

(1) Lamporecchi, *Allegazione di fatto e di diritto a favore dei nobili signori Conti Bardi e Guicciardini contro la Comunità di Vernio* ecc. Firenze, 1821, in 8° pag. 28.

(2) *Carte Bardi e Vernio* nell'Archivio Centrale di Firenze.

(3) Devesi alla divisione dei vassalli se, oltre l'Opera Pia di S. Niccolò di Bari, sorsero in Vernio per parte dei Bardi altri due pii

Digitized by Google

La storia del governo del Conte Ridolfo è ampiamente svolta nelle sue lettere scritte ai Vicari di Vernio (1) e nelle suppliche dei vassalli graziate (2). In queste si osserva come l'animo del grande e generoso barone tendesse sempre alla beneficenza, anche quando sarebbe stato necessario valersi del diritto che gli accordavano gli statuti e le leggi. Al contrario degli altri correggenti il feudo, Ridolfo vi assicurava solo gli uomini di buona condotta e che per disavventura o per passione aveano smarrito il retto sentiero (3), impediva che vi fossero ricettati i veri malvagi e loro negava il salvacondotto (4); voleva che i litiganti si pacificassero (5); si apponeva alle sevizie commesse fra le domestiche mura (6); e puniva chi ne fosse cagione (7). Se dimo-

istituti; il Pio Legato de' 2 Marzo 1696 lasciato dalla Contessa Marietta Anna Bourbon del Monte ne' De' Bardi, e lo spedale di S. Maria Assunta a Mercatale fondato il dì 8 Marzo 1758 dal Cardinale Conte Girolamo De' Bardi. Vedi *Statistica delle istituzioni di beneficenza compilata a cura della Deputazione Provinciale di Firenze sulle notizie raccolte a tutto l'anno 1868.* Firenze, 1870, in 8° pagg. 316-317.

(1) *Lettere de' Conti Bardi* nell'Archivio Comunale di Vernio, *passim*.

(2) *Suppliche graziate dai Conti Bardi* nell'Archivio cit. *passim*.

(3) *Lettere citate* Filza 17.ª Lettera de' 5 Marzo 1661.

(4) *Lettere cit.* ibid. Lettera de' 26 Aprile 1664.

(5) *Lettere cit.* Filza 2ª Lettera de' 20 Agosto 1661 e Lettera de' 24 Giugno 1674, pag. 459.

(6) *Lettere cit.* ibid. Lettera de' 7 Aprile 1674. pag. 468.

(7) *Lettere cit.* ibid. Lettera de' 19 Aprile 1674, pag. 470.

Digitized by Google

stravasi severo con l'ordinar la cattura di qualche vassallo (1) ne aveva giusti motivi (2): se imponeva di porre nelle segrete carceri del castello qualche giovanastro di pessimi costumi, n'era causa l'aver quegli percosso e vilipeso la vecchiaia e danneggiato tenimenti e vigne (3); se qualche volta comandava la cattura di coniugi era giustificato dall'esser questi riottosi e male

(1) *Lettere cit.* Filza 17.ª Lettera de' 7 Gennaio 1662, pag. 782.

(2) *Lettere cit.* ibid. Lettera de' 10 Febbraio 1663, pag. 787.

(3) Riporteremo la lettera relativa a questo fatto, dalla quale apparisce come nell'atto che la scriveva il feudatario fosse compreso da sdegno inusitato « *a tergo:* Al signor Vicario di Vernio che Dio « guardi; *all' interno:* Sig. Vicario. V. S. farà pigliare Sandro della « Catera Pieraccini e mettere in carcere segreta, una delle più « cattive, per mortificarlo quel più, e perchè è ragazzo doppo che « vi sarà (sic) 15 giorni con poco mangiare faccia che i birri li « dieno trenta staffilate sode con una cordicella a più doppi nodosi « e lei li dica da mia parte che si ricordi che per quest' altra volta « che farà simili insolenze alle mie vigne e alle mie genti e darà « a un vecchio come a Iacopullo e che di più per tener cura della « mia roba, lo manderò assolutamente subito in galea e lo lasci « andare senza spesa ma con le staffilate sode e cattiva prigionia, « con che ricordandole il mio bono affetto caramente la saluto. « Firenze li 13 Settembre 1661 aff.mo di V. S. Ridolfo de' Bardi — « *in calce:* Se i birri non volessero in ciò obbedire o facessero « qualche difficultà la li dica che me ne darà parte e che assolu- « tamente se ne dovranno andare subito: *in margine:* E quando « li deve dare le staffilate faccia che Iacopullo et il mio fattore lo « sappino, che se voglino vedere possino et avanti esca di prigione « li faccia far pace con Iacopullo se non l'havessi fatta » (*Lettere cit* Filza 17ª pag. 798).

Digitized by Google

intenzionali coi parenti (1), fra' quali voleva che si componessero i dissidii (2). Quando poi veniva commesso da qualcuno dei suoi vassalli un delitto che richiedesse solenne giustizia, ne incaricava gli altri condomini per non esser costretto a mostrarsi severo (3). Tutti gli atti come feudatario insomma ci rivelano la benigne natura del Conte Ridolfo, che, dimenticando la casta alla quale apparteneva, ricolmò di beneficii una misera classe a lui legata soltanto per la pietà che ispirava (4).

Trista era ai tempi del Conte Ridolfo la condizione degli abitanti di Vernio. Un dominio di tirannia e d'estorsione li gravava di taglie, angarie, perangarie, balzelli, oneri ed aggravi d'ogni maniera (5). La carestia che di quando in quando flagellava il paese in vista dei male intesi sistemi economici, le meschine risorse che porgeva il terreno nella maggior parte inculto e boschivo, la mancanza di mezzi pecuniari e di proficui lavori, avean

(1) *Lettere cit.* ibid. Lettera del 1 e 16 Gennaio 1660, pagg. 804 e 805.

(2) *Lettere cit.* ibid. Lettere de' 10 Gennaio 1663, pag. 779.

(3) *Lettera de' 18 Dicembre 1701 filza 8ª*

(4) Nell' atrio della chiesa di S. Niccolò di Bari a destra di chi entra esiste una effigie ovale in bronzo rappresentante la carità col motto biblico *dispersit, dedit pauperibus (Psalm.* CLI. 9) allusivo al Conte Ridolfo. In questa laconica epigrafe è racchiusa la maggior lode che possa rendersi al pio signore di Vernio.

(5) Uno scrittore parlando delle imposte sui vassalli dice energicamente che i feudatari *usque ad sanguinem pellem excoriabant (Auct. iuris demanialis* Pars V. Cons. 1. N.° 102).

Digitized by Google

gettato nello squallore e nella miseria le famiglie del feudo. A ciò si aggiungeva la niuna educazione e l'ignoranza in cui quelle erano avvolte per opra dei feudatari. Dai vari documenti riflettenti quell'epoca e da noi consultati, non ci è dato desumere se in Vernio fosse aperta una scuola: forse non lo fù che più tardi (1), nè ciò deve far maraviglia, essendochè l'ignoranza sia sempre stata in ogni tempo ed in ogni luogo il più sicuro puntello del dispotismo.

Il Conte Ridolfo ci ha lasciato un fedele e doloroso ritratto dei costumi e delle miserie di Vernio. Egli chiama i Verniotti persone idiote, ingrate, di mala intenzione, di pessimi costumi ed incorreggibili (2), e dice che per pagare l'annuo [illegible]ato di grano o danaro al loro signore si sottomettevano ad intollerabili fatiche e soffrivano patimenti strani, stando « tutto il giorno digiuni per man-

(1) Un'epigrafe trovata nel castello di Vernio (ora *La Rocca*) ricorda una scuola di Grammatica istituita nel 1744. Detta epigrafe dice: *Dynastae Vernii — publicae utilitati consulentes — grammatophilacium — propriis sumptibus — extrui iusserunt. — Anno S. MDCCXLIV.*

(2) *Note autografe del Conte Ridolfo de' Bardi* esistenti nell'Archivio dell'Opera Pia di S. Niccolò di Bari al N° 80 dei documenti inserti nella filza N° 104 col titolo: *Filza di compre e vendite e di qualsivoglia altra qualità ritrovate nell'Eredità del signor Conte Ridolfo de' Bardi di Vernio con altri contratti ritrovati doppo l'inventario come al Repertorio con alcuni scritti fatti di propria mano di detto Signor Conte Ridolfo che mostrano il motivo della di lui disposizione testamentaria.*

Digitized by Google

« canza di vitto a zappare de' balzi e piagge all' ecces-
« sivo caldo o estremo freddo e diaccio e pioggia (1). »
La sera ritornando alle loro capanne, stanchi pel lungo e disastroso lavoro, trovavano « appena quattro castagne « cotte da sdigiunarsi (2): » ritornando bagnati non avevano « uno straccio di cencio da mutarsi, nè un poco « di coperta da rinvoltarsi sopra un pagliariccio, ma solo « avevano due legne in un canto di casuccia da farvi « fuoco e poi quivi dormire in terra con i piedi al « fuoco (3). »

Ma noi non proseguiremo ad esporre le lacrimevoli scene d'un dramma che desta ribrezzo. Lo storico, non v'ha dubbio, deve esser veritiero: quando però la verità sta contro alla dignità dell' uomo, sacro dovere è il silenzio. Lasciamo a taluni storici e romanzieri d'oltremonte il non laudabile vezzo di narrare le infamie delle generazioni presenti e passate: noi vi rinunziamo, nella fiducia di far cosa gradita ai lettori italiani.

Spinto frattanto dalla sorte infelice dei propri vassalli, il Conte Ridolfo pensò di alleggerirne i dolori con l'istituzione di una opera pia (4). Pose quindi l'ingegno a

(1) *Note autografe* cit.

(2) *Note autografe* cit.

(3) *Note autografe* cit.

(4) Il Conte Ridolfo così si esprime nelle citate note autografe: « Ho volsuto anco in ultimo pigliarmi soddisfazione di fare espe- « rienza con questa opera pia, se sortisca più facile il correggere « e bene educare i popoli con il cercar di provvederli et arric- « chirli et in ispecie almeno sottrarli dall' estrema necessità, e mi-

Digitized by Google

tale argomento, ed estese le sue idee in una minuta di testamento che egli intendeva di far ricevere ai rogiti di Ser Noferi Calici pubblico Notaro fiorentino, suo amico (1) che avea già ricevuto altro suo testamento il 21 Gennaio 1674 (2). Per trent'anni e più il Conte Ridolfo maturò nella mente l'ideato istituto di beneficenza; più d'una volta tornò a correggere e cambiare quello che aveva già scritto, consultando amici e persone perite (3);

« serabilità che notoriamente sono per tutto il mondo madri e sorelle
« di tutti li più enormi vizi e depravati costumi che se ne possin
« vestire li corpi umani nati, allevati et nutriti con tali stenti e mi-
« serie; oppure riducendoli poveri miserabili con l'indebolirli le
« forze, scemandoli li loro utili et rendite con l'estorsioni et ag-
« gravi continui, per il che venghin costretti a perder li mestieri
« e li avviamenti et il credito con il quale ancora necessariamente
« suole andare ingiunta la fede, senza la quale non si puol prati-
« care negozio di alcuna sorte, e dove non v'è negozio non vi puol
« esser ricchezza alcuna conforme è seguito per tanti secoli fra
« quei nostri popoli miserabili (i Verniotti). »

(1) *Testamento del Conte Ridolfo de' Bardi e altre memorie*, Filza 180 nell'Archivio dell'Opera Pia di S. Niccolò di Bari.

(2) *Testamento del Conte Ridolfo de' Bardi de' Conti di Vernio del dì 17 Febbraio 1693 e successivi codicilli del medesimo*. In Firenze MDCCLXXVIII. Nella Stamperia alla Croce Rossa in fol. pag. 42.

(3) Nella Filza 180 *Testamento* ecc. sopra citata si trova la seguente lettera del Conte Ridolfo al notaro Calici: « Signor Calici
« mio p.e La prego instantemente a farmi favore e carità di ar-
« rivare q.to giorno di Pasqua subito che lei ha desinato sino qui
« a casa mia per terminare quel negozio (il testamento) perchè
« sono nel letto con assai febbre e grandissimi dolor di testa e
« sarebbe bene che lei conducesse seco il Sr. Salvoni e di grazia mi

più d'una volta si pentì di donare tutte le sue sostanze a ingrate persone, temendo il mordace dente della censura (1). Ma la filantropia e la cortese natura del Conte superarono ogni difficoltà, ogni ostacolo; e finalmente il 17 Febbraio 1693, testando solennemente, egli dava origine all'Opera Pia di S. Niccolò di Bari.

« honori di risposta se la devo attendere a farmi tal favore e di « tutto cuore la rev.[co] e mi compatisca. Dal letto li 25 X.[bre] 1674 « Di V. S. mio p.[e] aff.[mo] serv.[re] Ridolfo de Bardi ».

(1) Nelle *Note autografe* più volte citate il feudatario dice: « Non « ho dubbio alcuno di avere ad essere fortemente lacerato da molti « prudenti critici, che forse con ragione biasimeranno l'aver io « disposto così male per dopo la mia vita delle mie poche sostanze « et averi per averle collocate in persone tanto idiote e ingrate ». Povero filantropo! che cosa avresti tu detto o fatto qualora ti fosse stato dato conoscere le vicende della tua ricca eredità che in principio ascendeva ad un milione e mezzo circa e che ora è residuata a meno di 18 mila lire di rendita?

Digitized by Google

CAPITOLO QUINTO

Testamento del Conte Ridolfo. — Ordine di ristamparlo ogni trent'anni. — Trascuranza in proposito degli amministratori dell'Opera Pia. — Esposizione del Testamento. — Istituzione degli eredi. — Sostituzione di essi. — Confraternita di S. Niccolò di Bari. — Componenti di essa. — Esclusioni ed incapacità. — Nomina degli Ufficiali della Confraternita. — Loro doveri e diritti. — Infermieri. — Facoltà di formare nuovi capitoli. — Altre disposizioni speciali. — Moltiplichi.

Il Testamento del Conte Ridolfo de' Bardi è un monumento grandioso che resisterà alle vicissitudini dei tempi, essendochè quand'anche ne sarà stracciata l'ultima carta, rimarranno scolpite indelebilmente nel cuore di chi ama i generosi e benefici fatti, le pie disposizioni in quello raccolte. Di ciò peraltro non era convinto il filantropo che giudicando la sua epoca uguale a quella futura, non credeva che alcuno dei suoi vassalli avrebbe temprato la penna per ricordare l'Opera Pia fondata da lui, non credeva che ai giorni di servaggio e d'ignoranza sarebbero succeduti i giorni di libertà e di progresso che avrebbero reso il meritato tributo di lode ai benefattori delle povere classi. « Ordino, e vo-« glio, dice il Conte Ridolfo (1), che detto mio testamento

(1) *Testamento del Conte Ridolfo de' Bardi de' Conti di Vernio cit.* pagg. 33-34.

Digitized by Google

« si stampi dopo la mia morte, e che ciaschedun fuoco
« dei fratelli ne tenghi più d'uno in sua casa a mag-
« gior comodità di potere, studiato da più persone alla
« volta, ritenerne alla memoria le condizioni, e prati-
« carne l'osservanza, e sia ciò fatto tutto a spese della
« mia eredità, e di detta Confraternita ec.; et ogni tren-
« t'anni si ristampi, e se ne distribuisca ai fratelli a
« sufficenza soprabbondante, e che almeno due volte
« l'anno nelle tornate più frequenti si legga in corpo
« della detta Confraternita a piena intelligenza di cia-
« scheduno il presente mio testamento, ed istruire i fra-
« telli per l'osservanza di tutto il disposto di esso, ag-
« gravando in caso d'inosservanza le loro coscienze. »

Ma tale ordine tendente a mantenere « sempre viva la memoria del disposto, » come dice il testatore (1), fù per molto tempo negletto; giacchè dal 1778 in poi il Testamento del Conte Ridolfo non venne più stampato. Colpa in ciò ebbero gli amministratori dell'Opera Pia, che avevano il dovere di rispettare e di far rispettare gli ordini del fondatore. E noi supplendo in qualche modo a questa ingrata omissione, abbiam fatto proposito di riportare testualmente quei passi del Testamento che più si riferiscono all'ente pio del quale tessiamo la storia, stimando d'altronde superfluo di trascrivere i brani che ad altro si riferiscono.

(1) *Testamento cit.* pag. 33.

Digitized by Google

Il Conte Ridolfo istituì eredi universali i suoi figli maschi da nascere legittimi e naturali e i loro figli maschi da nascere senza alcun vincolo di fedecommesso e lasciando figlie e non maschi le istituì nella sola legittima (1). « E mancando io, soggiunge il Testatore, come « sopra s'è detto, senza figliuoli maschi, o avendone, « quelli morissero in età pupillare, e che quelli non « avessero potuto, o voluto disporre di detti, et infrascritti « miei beni, et effetti, allora, e nei casi predetti, et in « ciascheduno di essi instituisco, e respettivamente so- « stituisco mia erede universale l'infrascritta Confrater- « nita, e Compagnia da erigersi, e fondarsi nel modo « infrascritto. Imperciocchè ordino, e dispongo, che, se- « guita la mia morte senza figliuoli maschi, e femmine, « come sopra ho detto, dagli infrascritti Signori Esecutori « della mia volontà, nel tempo, che a' medesimi Signori « Esecutori parrà più opportuno, si eregga, e si fabbrichi « una Compagnia, quale serva ad uso di Oratorio, et « altre stanze necessarie per una Confraternita nel ter- « ritorio della Contea di Vernio, nel popolo di S. Leo- « nardo a S. Quirico, dove è situata la casa della mia « residenza, chiamata il Casone, il quale Casone poten- « dosi adattare alla forma di detta Confraternita senza « averla ad erigere dai fondamenti per minor dispendio « nel suo principio, e per non diminuire il fondo di detta

(1) *Testamento cit.* pag. 10.

Digitized by Google

« Eredità, si possa ciò fare, a piacimento però di detti
« Signori Esecutori, avendo la mira a non fare spese
« superflue, ed eccessive in fabbricare; e costrutta, et
« eretta, che sia detta fabbrica, si deva con la licenza
« dell' Ordinario, e con l'altre solennità che dai Sacri
« Canoni, o altrimenti si ricerchino, destinare per Com-
« pagnia, e Radunanza di persone pie, per quivi lodare,
« e benedire Dio, e celebrare il S. Sacrifizio della Messa,
« et altre devote funzioni solite, e consuete esercitarsi
« in simili luoghi. Il titolo della Compagnia, e il suo
« Protettore sia S. Niccolò Vescovo di Bari, la di cui
« festa si celebra ai sei di Dicembre (1). »

Il Testatore quindi stabilì che non potessero essere ascritti a detta Compagnia come fratelli se non i suoi sudditi maschi e discendenti maschi, volendo che l'amministrazione della sua eredità fosse restrinta in detti suoi eredi soltanto e nei loro discendenti in infinito e che ai medesimi, sì maschi che femmine, fossero distribuiti per elemosina gli utili e avanzi della eredità stessa, escludendo generalmente ogni altra persona, sebbene vassalla degli altri Conti di Vernio e benchè nata dalle femmine e discendenti femmine de' suoi sudditi ed anche gli stessi Conti di Vernio e loro discendenti. Escluse e dichiarò incapaci di poter appartenere all' Opera Pia di S. Niccolò di Bari i religiosi, i cherici e i regolari e li privò anche delle distribuzioni della carità nella giusta e

(1) *Testamento cit.* pagg. 10-11.

Digitized by Google

vera supposizione che questi avessero altri mezzi di sussistenza. Escluse del pari coloro che per qualsivoglia causa fossero debitori della Confraternita e coloro che, secondo la consuetudine locale, avessero impegnato o venduto o in altra forma alienato in parte o in tutto i suoi beni stabili posti nella Contea di Vernio, estendendo tale privazione anche alle femmine di loro famiglia (1). Dichiarò eziandio incapaci della detta Società e carità quei sudditi che abitassero fuori di Vernio, conchè però fossero riammessi al diritto della beneficenza dopo cinque anni dal loro rimpatrio. Non comprese però fra queste (e fù savia disposizione) coloro che per causa di studio di leggi, medicina o altre lettere laicali o Esercizi civili, per causa di milizia, e di mercatura o per tirarsi avanti onoratamente fossero assenti da Vernio, volendo che tutti costoro percipessero la carità e godessero di qualunque diritto della Confraternita (2). Volle che i fratelli di questa dovessero avere, per esservi ascritti, l'età di anni diciotto compiti (3), e prescrisse che i forestieri, che avessero acquistato beni e poderi vacanti per la morte di sudditi, non potessero partecipare delle carità e distribuzioni, se non dopo trent'anni dal giorno in cui fossero stati investiti dei beni suddetti (4).

(1) *Testamento cit.* pagg. 11-12.

(2) *Testamento cit.* pag. 14.

(3) *Testamento cit. ibid.*

(4) *Testamento cit. ibid.*

Digitized by Google

« E desiderando, dice il Testatore (1), che questa
« Opera Pia da me destinata prima ad onore di Dio, e
« poi per aiuto, e sostentamento dei miei poveri vassalli, et
« in salute dell'anima mia, sia eretta, e governata con buon
« ordine, senza il quale non potrebbe andare avanti, nè
« perpetuarsi; perciò ordino, e dispongo, che da tutto il
« Corpo della Fratellanza, nel quale deva intervenire uno
« per fuoco il più vecchio, e il più provetto, o il più pru-
« dente, et abile dell' istesso fuoco, si deputino, ed estrag-
« ghino gli Ufiziali, cioè Governatore, tre Consiglieri,
« Provveditore, Camarlingo, Scrivano, Sagrestani, In-
« fermieri et altri, che occorressero pel buon governo,
« e ciò si faccia nel modo seguente; prima si faccia il
« Partito, e squittinio generale per l' imborsazione di tutti
« i fratelli abili agli Ufizi, distinto in due ordini, uno
« del Governatore, e Consiglieri, l' altro dello Scrivano,
« Infermieri, et altri Ufiziali, quali tutti devino durare
« nel loro Ufizio un anno, e non più, e nella fine di esso
« farne la nuova tratta, fino a che non saranno vuote
« le Borse, dovendosi allora fare nuovo squittinio per
« riempirle. Il Camarlingo però deva essere eletto per
« voti, e partiti da farsi con tutto il Corpo della Com-
« pagnia, et esser vinto per i due terzi de'voti favorevoli,
« avvertendo i fratelli d' eleggere una persona da bene,
« sufficiente, e fedele, e sappi scrivere, e tener bene la
« scrittura, altrimenti la deva far tenere a persona abile,

(1) *Testamento cit.* pagg. 14-15.

Digitized by Google

« et atta a portare avanti la sua carica, e tenere la
« scrittura puntuale dell' entrata, e uscita di quello ma-
« neggerà. Duri il suo Ufizio almeno un' anno dal dì
« della sua elezione, dopo il quale possa anco essere
« raffermato per l'istesso, o altro maggiore, o minor tem-
« po per partito, come sopra, dei Fratelli; e per le sue
« fatiche se li deva assegnare una competente, et onesta
« mercede, e darli l' abitazione in una delle stanze della
« nuova Fabbrica, la qual comodità si dia anco al Go-
« vernatore, e Provveditore pro tempore, mentre che il
« luogo ne sia capace, con le comodità necessarie per
« potere esercitare agiatamente il loro Ufizio. Gli Infer-
« mieri, quali devono esser due, sieno obbligati visitare
« una volta la settimana li Fratelli infermi di febbre, o
« altra grave malattia, e fare con loro tutti gli atti di
« Carità Spirituale . . . et anco esercitare con essi la
« Carità corporale, con lasciarli di elemosina lire due
« per ciascheduna volta, e ciascheduna settimana, come
« s'è detto, e continuare detta elemosina per quattro set-
« timane, e per più, quando si conoscesse un estrema
« necessità, da approvarsi per partito degl' Ufiziali per
« li due terzi, e non vincendosi, si deva rifare, e vin-
« cere per la maggior parte de' voti favorevoli, e non
« più, ma la visita si continui fino a che durerà l'infer-
« mità. »

Il Testatore dipoi dà facoltà al Corpo della Compagnia di poter formare altri Capitoli col parere degli Esecutori senza poter però alterare le sue ultime volon-

Digitized by Google

tà (1), impone alcuni obblighi spirituali, stabilisce pene per l'inosservanza dei medesimi (2), descrive i beni che possiede nella Contea di Vernio (3), ordina alla Confraternita ogni sei anni la recognizione dei confini di tutti i suoi beni stabili col mezzo di due confratellì (4), dichiara che i beni stessi potranno esser concessi in livello, eccettuato il Casone, e ne traccia la forma (5), delineando in pari tempo i modi da tenersi per la ricupera degli effetti alienati, per la vendita d'un Mulino, Gualchiera e Polveriera e per la conservazione o trapasso della proprietà dei suoi beni (6), vietando ai Conti di Vernio, eccettuato il Conte Carlo de' Bardi e suoi discendenti, di acquistar diritto sopra i suoi beni medesimi (7), « Ed all'effetto, continua il Testatore, che la detta Com-
« pagnia accresca il suo stato, et aumenti le sue ric-
« chezze, io ordino, voglio, e dispongo, che dei frutti,
« rendite, et entrate, che si caveranno dai beni, et effetti
« della mia Eredità, primieramente, et avanti ogn' altra
« cosa si ponga ogn'anno, e qualsivoglia anno la somma
« di scudi mille di moneta di lire sette per scudo a gua-
« dagno, et utile sopra i Monti non vacabili della città di

(1) *Testamento cit.* pag. 15.
(2) *Testamento cit.* pagg. 15-16.
(3) *Testamento cit.* pagg. 15-17.
(4) *Testamento cit.* pag. 17.
(5) *Testamento cit.* pag. 18.
(6) *Testamento cit.* pagg. 19-27.
(7) *Testamento cit.* pag. 21.

Digitized by Google

« Bologna, o della Città di Roma, o di Firenze, o sivvero
« nella Zecca di Venezia, o in altri luoghi, che saranno
« stimati dalla detta Confraternita esser meglio, e di più
« utilità, o stabilità, e se non potrà farsi l'impiego come
« sopra, si eleggbino altri Monti, e Luoghi fruttiferi più
« comodi, e di maggior sicurezza, e vantaggio, e li frutti,
« e rendite, che annualmente si caveranno dal detto de-
« posito, si mettino a capitale, sino a che colla detta sorte
« degli scudi mille annui, e con i frutti da mettersi, come
« s'è detto, in sorte, e capitale, si faccia una somma, e
« moltiplico di scudi ventimila, allora sia lecito, e per-
« messo alla detta Confraternita pigliare, e conseguire
« i frutti di scudi ventimila, e valersene liberamente; E
« di poi cominciare di nuovo, e depositare similmente
« scudi mille ogni anno come sopra, per dar principio
« ad un nuovo moltiplico, che arrivi ad un'altra simil
« somma di scudi ventimila, della qual somma di scudi
« ventimila del secondo moltiplico possino, come sopra,
« conseguire, e valersi dei frutti. E nell'istessa maniera
« andar seguitando fino a che si faccia il terzo, quarto,
« e quinto et altri moltiplichi, e seguitare in perpetuo,
« sino a che detta Compagnia starà in essere, e durerà
« nel mondo; E quando la detta Compagnia avesse in
« essere somme rilevanti, e notabili, dipendenti, e costi-
« tuite dai detti moltiplichi, sia lecito, e permesso ai detti
« Confratelli il rinvestire dette somme, e fare acquisti,
« e comprar beni stabili posti nello stato, e Territorio di
« Bologna, e se s'appronterà l'occasione, o in mancanza

Digitized by Google

« di tal congiuntura, in altro dominio, o territorio, dove
« stimeranno più utile, et opportuno, e che li sarà per-
« messo dal Principe di quello Stato, dove volessero rin-
« vestire, et acquistare, precedenti però sempre i debiti
« scrutinii, e partiti, da vincersi per due terzi delle fave
« nere, e con intervento e sopraintendenza dei Signori
« Esecutori di questa mia volontà, o loro legittimi man-
« dati (1). » Proibisce inoltre espressamente ai suoi
eredi di potere, non solo per il rinvestimento dipendente
dal moltiplico, ma ancora per qualunque altro che si
dovesse fare in esecuzione del Testamento, acquistare o
comprar beni, censi o altri effetti in Vernio, nè in alcun
modo contrattare per tali dipendenze con i sudditi degli
altri feudatari, « e tutto, ragiona il Testatore (2), a fine
« di levar l'occasione di avere a concitare fra di loro
« invidia, odio, o mala intelligenza. » Dà poi facoltà
di fare il moltiplico annuo in maggior somma e punisce
con la multa di scudi mille l'inosservanza alla prescri-
zione del moltiplico stesso (3).

(1) *Testamento cit.* pagg. 27-28.
(2) *Testamento cit.* pag. 28.
(3) *Testamento cit.* pag. 29

Digitized by Google

CAPITOLO SESTO

Seguito dell'esposizione del Testamento. — Distribuzione degli avanzi delle rendite ai vassalli. — Doti alle fanciulle. — Sussidii caritativi. — Modo di fare la distribuzione di tali sussidii. — Incapaci e indegni della distribuzione. — Provvedimento per perpetuare la memoria dell' Opera Pia. — Elemosine ai Verniotti non vassalli. — Inibizioni ai Conti di Vernio di vanar pretese sulla eredità del Testatore. — Pena ai contravventori di questa disposizione.

Provvisto, come abbiamo veduto, all' avvenire dell' Opera Pia, il Testatore volle che dopo tutte le spese di decime, aggravi e mantenimenti di beni per il regolare andamento dell' amministrazione, e prelevato il moltiplico di scudi mille, le residue rendite si distribuissero per carità ai sudditi (1). E anzi tutto stabilì « che con dette « rendite, che si saranno messe insieme in capo ad un « anno, e quando si troveranno avere in mano tutte l'entrate « d' un annata intiera, ad ogni Fanciulla descendente dai « miei Sudditi, che sia d' età nubile, di buona vita, et « onesti costumi, da esaminarsi dette qualità, e condizioni « con Partito dei Fratelli da vincersi per i due terzi delle « fave nere, si dia, e paghi al tempo del suo maritaggio « spirituale, o temporale la somma di scudi quaranta di

(1) *Testamento cit.* pag. 29.

« moneta di lire sette per ciascheduna di esse, per dote,
« o aiuto di dote della medesima, mentre però si mona-
« chi, o si mariti dentro al termine di anni cinque dal dì
« della sua elezione, quali spirati senza maritarsi, o mo-
« nacarsi, rimanga priva di tal dote, con questo però
« che, spirato il quinquennio, possa di nuovo essere ri-
« mandata a partito per la consecuzione della medesima
« dote (1). »

Dipoi ordinò che « di ogni restante che avanzerà delle
« rendite, et utili di detta eredità, fatto, et eseguito, che
« sarà quanto sopra s'è detto, si distribuisca e dia per
« carità egualmente a detti miei Sudditi, e Vassalli tanto
« Maschi quanto Femmine, osservati i modi, e dichiara-
« zioni infrascritte. Si faccia, e cominci detta distribuzio-
« ne, come sopra s'è detto, alla fine dell'anno, che i
« Beni et Effetti di detta mia eredità saranno pervenuti
« nella Compagnia, et ogni due mesi nel bimestre, dove
« entrerà il Dicembre, si faccia la carità, e distribuzione
« nel giorno della festa di S. Niccolò (2). »

Venendo poi a parlare degli incapaci e indegni della distribuzione, fra' primi pose i minori d'anni cinque (3). Le donne di qualunque età sopra i cinque anni, e i maschi maggiori d'anni cinque e minori d'anni quindici, dichiarò che dovessero conseguire la metà meno di quello

(1) *Testamento cit.* ibid.

(2) *Testamento cit.* pagg. 29-30.

(3) *Testamento cit.* pag. 29.

Digitized by Google

che sarebbe stato distribuito in sussidio agli uomini provetti e di maggiore età (1). « Oltre quello, soggiunge il Conte Ridolfo (2), « che s'è detto di sopra degli Assenti,
« e che non abiteranno nel Luogo, o che fossero debitori,
« io medesimo Testatore dispongo quanto appresso cioè ecc.
« Che qualsivoglia di detti Sudditi e Vassalli, per qualun-
« que modo, e tempo, e con qualsisia titolo Alienasse o
« Affittasse, etiam per breve tempo case, o terreni, o
« altro capo di Beni stabili posti nel Territorio, dove io
« ho il Dominio, ancorchè per causa di dote, o altra più
« privilegiata causa, restino privi, non solo l' Alienante,
« ma tutti gl' altri del suo fuoco e Famiglia coabitanti,
« non solamente di detti Beni così alienati, ma insieme
« dei benefizi, e carità della detta Confraternita, e se ei
« fosse descritto, ne sia levato, e raso con la totale priva-
« zione di voce attiva, e passiva per il tempo e termine
« d'anni venti, e li detti Beni così alienati per il medesimo
« tempo d'anni venti s' intendino decaduti alla detta Con-
« fraternita, et a lei s' aspettino, et appartenghino per
« detti venti anni i frutti e rendite de' medesimi Beni alie-
« nati; E passato il termine di detti anni venti, deva
« detta Confraternita restituire li detti Beni ai successori
« pro tempore di detto Alienante, e non essendo di ciò
« capace iuridicamente detta Compagnia, succeda in luogo
« di quella il Sig. Conte Carlo de' Bardi, e suoi ecc. con
« le medesime condizioni ecc. »

(1) *Testamento cit.* ibid.

(2) *Testamento cit.* ibid.

Digitized by Google

Parlando quindi degli indegni della distribuzione il Testatore così si esprime: « Restino in perpetuo privi di
« detti Caritativi Sussidi quelli di detti sudditi tanto Ma-
« schi, quanto Femmine, che commettessero delitti atroci,
« e capitali, come omicidi, furti, e simili, e sieno rasi e
« cancellati dal numero dei Fratelli di detta Confraternita,
« poichè siccome la mia eredità è stata destinata princi-
« palmente con intenzione, che serva al Culto Divino, così
« voglio ancora, che Persone di mala fama, e di cattivi
« costumi siano incapaci degl' aiuti, e benefizi da detta
« mia Eredità provenienti; Però dichiarandomi più espres-
« samente voglio, e dispongo, che se mai per alcun tempo
« si scoprisse che dai detti Fratelli, e tra le Donne delle
« loro Famiglie ci fosse qualche persona scandalosa, e
« macchiata de' vizi di Bestemmia, di Furto, di vita La-
« sciva, e di superstizione con scandalo, o d' altra mala
« fama divulgata; In tal caso devino i fratelli più provetti,
« e più caritativi della detta Confraternita cooperare che
« da persone Religiose, e sufficienti sia fatta a questi tali
« la correzione fraterna, e quando questo non servisse,
« e spirato che sia il termine di due mesi dopo tal corre-
« zione, devino (fatti prima maturi, e segreti discorsi fra
« di loro Fratelli) cassare detti scandalosi, e di mala fama
« tanto Uomini, quanto Donne; cioè gl' Uomini dal Com-
« mercio, e dalla Fratellanza di detta Compagnia, e da'suoi
« benefizi, e le Donne dagli emolumenti, e sussidii di
« quella; E se dopo tal privazione le persone private,
« mutata vita, e costumi, si riducessero nella buona stra-

Digitized by Google

« da, et alla osservanza della vera vita cristiana, perse-
« verando in detta buona mutazione per lo spazio conti-
« nuo almeno d'un anno, e che costi ai medesimi Fratelli
« di detta buona mutazione, allora sia lecito il mandar
« quella persona così privata a partito per essere am-
« messa, e riposta in quello Stato, che si ritrovava avanti
« la sua privazione; Et in tutti questi casi tanto di priva-
« re, quanto di rimettere, io medesimo Testatore mi de-
« ferisco alle coscienze di detti Fratelli, aggravandoli in
« caso non fossero puntuali ad eseguire la mia mente, et
« intenzione (1). »

Il Conte Ridolfo dipoi dice che chi fra i suoi vassalli
« fosse autore, o provocasse a rissa alcuno dei Fratelli di
« detta Confraternita, siccome se tra di loro seguisse si-
« mile accidente, o disordine per dependenza di cose at-
« tenenti al Governo e Ministero di essa, resti privo della
« carità, e distribuzione, e della voce attiva, e passiva per
« lo spazio d'anni dieci; Ma se in tal rissa, e tumulto
« nascesse effusione di sangue, duri la sua privazione,
« come sopra, per lo spazio d'anni venti essendo egli
« autore e provocante, e sia restituito al godimento alla
« fine di detti anni venti, mentre però egli abbia dai suoi
« Avversari ottenuta la pace, e il provocato et offeso resti
« nell'istesso modo privo, ma solo per lo spazio d'anni
« due (2). »

(1) *Testamento cit.* pag. 30-31.
(2) *Testamento cit.* pag. 31-32.

Digitized by Google

Il Testatore inoltre vieta i tumulti e gli strepiti presso la Confraternita e suo Oratorio, come pure proibisce tutto ciò che può turbare la tranquillità del pio recinto, minacciando pene ai violatori di tale disposizione (1).

Il Conte Ridolfo per eternare la memoria dell'Opera Pia che istituiva, ordinò che sulla porta principale della Confraternita e dalla parte del suo ingresso fosse posto « una Cartella, o Epitaffio di marmo, alto circa un braccio, « e lungo un braccio, e un quarto almeno, e maggiore » su cui venisse ricordato il nome del Testatore, lo scopo dal quale fù mosso alla beneficenza, e la data del suo testamento (2). Volle pure che « sopra le porte principali « dalla parte dell'ingresso dalle Case tanto Urbane, che « dei Palazzi delle Ville, Case dei Lavoratori, et altre Case « di Campagna solite appigionarsi » fosse collocata quasi uguale iscrizione (3), ordinando in pari tempo che tali me-

(1) *Testamento cit.* pag. 32.

(2) *Testamento cit.* pag. 32. — L'iscrizione dettata dal Testatore è la seguente:

D. O. M.

« *Il Conte Ridolfo del Cont'Alessandro del Conte Teodoro del* « *Conte Alessandro de' Bardi de' Conti di Vernio, mosso dalla* « *venerazione del Culto Divino e da una spontanea pietà, e ca-* « *ritativo zelo verso la miserabile povertà dei suoi Sudditi, eresse,* « *e fondò questa Confraternita lasciandoli tutti li suoi beni, e* « *sustanze con le condizioni, che si leggono nel suo Testamento* « *chiuso, sigillato, rogato, e ricevuto da . . . il dì . . .* »

(3) *Testamento cit.* pagg. 32-33. — Il detto epitaffio è così concepito: *Beni della Confraternita di S. Niccolò Vescovo di Bari*

Digitized by Google

morie venissero rinnuovate quando occorresse, e vi fosse congiunta l'insegna gentilizia della famiglia Bardi (1), e protestando « di non far questa disposizione indotto da « Vanagloria, o pompa Mondana, ma solo per eccitare la « pietà dei posteri, e per maggiormente assicurare in « ogni caso l'identità de'Beni, che perpetuamente devono « stare, et essere della detta Confraternita (2). »

« E considerando io medesimo Testatore, sono parole « di questo, che con il corso del tempo, stante il detto « moltiplico, et il buon governo delli Beni, et Effetti della « mia Eredità l'annue Entrate doveranno notabilmente « moltiplicare; perciò dispongo, che quando dette Entrate « supereranno, e trascenderanno la somma di scudi quat- « tromila, computati in detta somma anco gli aggravi, « in tal caso la metà di quello, che sopravanzerà la detta « rendita annua di scudi quattromila, si deva ogn'anno « conferire, e distribuire per elemosina, o in denari con- « tanti, o in viveri agli altri sudditi, e vassalli degli altri « signori Conti di Vernio repartitamente, computato a « fuochi secondo la numerosità delle persone, che sono « in quelli, e detti fuochi s'abbiano a mandare a partito « ogn'anno avanti la detta distribuzione, da farsi, e vin-

eretta nella Contea di Vernio dal Conte Ridolfo del Cont' Alessandro del Conte Teodoro de' Bardi de' Conti di Vernio, lasciati alla detta Confraternita, come per suo Testamento chiuso, e sigillato, rogato, e ricevuto da ecc. . . . il dì ecc. . . .

(1) *Testamento cit.* pag. 33.

(2) *Testamento cit.* ibid.

Digitized by Google

« cersi per li due terzi de' voti favorevoli, e devino detti
« fratelli in coscienza vincere in detti partiti quelle per-
« sone più povere, bisognose, timorate di Dio e di mi-
« gliori costumi. E quali Signori Esecutori siano obbli-
« gati in coscienza a fare li diligenti Conti di dette ren-
« dite, et operare, che la Confraternita faccia ai suoi de-
« biti tempi le dette Carità, e distribuzioni agli altri vas-
« salli degli altri signori Conti con somma carità, e giu-
« stizia, secondo la mia mente, e disposizione (1). »

Prevedendo poi il Conte Ridolfo che alcuno dei suoi parenti, valendosi della potestà feudale, s' intromettesse negli affari dell' Opera Pia e ne depauperasse le entrate dichiara « che se alcuno degli signori Conti di Vernio
« Compadroni per se, o per mezzo d'altri, direttamente o
« indirettamente pretendessero cosa alcuna, o s' oppones-
« sero, o facessero opporre alla precisa, e puntuale os-
« servanza, et esecuzione d' alcuna delle cose disposte, et
« ordinate nel presente mio Testamento, in tal caso ora
« per allora privo in tutto e per tutto tutti li sudditi
« di quello, o di quelli delli detti signori Conti, che in
« qualsivoglia modo contravvenisse, pretendesse o im-
« pugnasse giudicialmente, o estragiudicialmente alcuna
« delle cose disposte, ordinate, e contenute nel presente
« mio Testamento, d' ogni distribuzione, carità, o sussi-
« dio, che in virtù del medesimo presente mio Testa-
« mento essi sudditi avessero potuto, o potessero godere,

(1) *Testamento cit.* pag. 34.

Digitized by Google

« non volendo io in modo alcuno, che li sudditi di quello,
« e quelli di detti signori Conti, che contravvenissero,
« come sopra, godino, o possino godere benefizio, nè
« comodo alcuno della mia eredità E tutto fo, acciò tutti
« li detti signori Conti abbino maggior motivo d'applau-
« dire, e concorrere all' effettuazione totale della mia pia
« volontà, e disposizione in tutte le cose da me disposte,
« et ordinate senza impedimento alcuno (1). »

(1) *Testamento cit.* pag. 35.

Digitized by Google

CAPITOLO OTTAVO

Seguito e fine dell'esposizione del Testamento. — Eredi del dominio alto e supremo e del mero e misto impero. — Proibizione ai Conti di Vernio di aggravare i sudditi di nuovi dazi e imposte. — Pena agli inosservanti di tale ordine. — Preghiera filantropica del Testatore. — Altre proibizioni e disposizioni a favore dei vassalli. — Esecutori testamentari.

« Nel dominio alto, e supremo, e nel mero, e misto « Impero, che io medesimo Testatore ho, e tengo sopra « detti miei Sudditi, e Vassalli, del quale mi fosse per- « messo in qualsivoglia modo disporne, mentrechè io « morissi senza Figliuoli, e Descendenti Maschi legittimi, « e naturali, instituisco con ogni più valido, et onorevol « titolo il Sig. Conte Carlo del quondam Sig. Conte Pietro « del Sig. Conte Carlo d'Ottavio de' Bardi (1), al quale « sostituisco tutti li suoi Figliuoli, e Descendenti Maschi « legittimi, e naturali in infinito; E mancando detto Sig.

(1) Carlo de' Bardi nato nel 1632, fù uomo di lettere ed appartenne all'Accademia della Crusca ed a quella degli Apatisti fondata in omaggio di un dotto filologo di Vernio, Benedetto Fioretti di Mercatale, noto anche sotto il nome di Udeno Nisieli (Vedi *Notizie di Messer Benedetto Fioretti cognominato Udeno Nisieli di S. N. S.*, o Sig. Noferi Scaccianoce, anagramma del Can. Francesco Cionacci, Firenze, 1675, in 12°). Morì il 3 Agosto 1697.

Digitized by Google

« Conte Carlo, et estinta tutta la sua Linea, e Descen-
« denza masculina, all'ultimo di essi sostituisco li Signori
« Conti Abate Cosimo Gualterotto (1), e Flaminio (2)
« Figliuoli del quondam Sig. Conte Girolamo del Sig. Conte
« Cosimo de' Bardi, e tutti i suoi Figliuoli, e Descen-
« denti Maschi in infinito: E mancati tutti li sopraddetti,
« sostituisco il Sig. Conte Muzzio del quondam Sig. Conte
« Sozzo del Sig. Conte Muzzio de' Bardi (3), et i suoi Fi-
« gliuoli e Descendenti Maschi legittimi, e naturali in in-
« finito; E mancato detto Sig. Conte Muzzio, e tutta la
« Descendenza Masculina, sostituisco il Sig. Conte Pier
« Filippo (4), e suoi Signori Fratelli Figliuoli del quondam

(1) Cosimo Gualterotto de' Bardi nato il 10 Giugno 1651 fù Abate di Montepiano e Accademico della Crusca e morì il 19 Ottobre 1734.

(2) Flaminio de' Bardi nato il 25 Febbraio 1658, condusse vita tranquilla sopra le avite montagne, intento alla reggenza del feudo con suo fratello maggiore Conte Abate Cosimo Gualterotto de' Bardi. Morì di apoplessia fulminante il 6 Settembre 1730.

(3) Muzio de' Bardi nacque il 28 Decembre 1621 a San Martino in Mugello ove il di lui padre Sozzo era stato da Cosimo II eletto Castellano. Morì il 1 Aprile 1706 senza lasciar discendenza.

(4) Pier Filippo de' Bardi nato il 4 Ottobre 1648 governò il feudo di Vernio in tempi burrascosi e difficili, quando cioè la Corte di Vienna, fatta ardita dalla viltà de' baroni italiani, loro impose balzelli ed imposte. Sostenne la carica d'ambasciatore presso il Duca di Lorena per dargli parte della morte del Granduca Ferdinando III e poco appresso ebbe altra missione presso la Corte di Francia per condolersi con la Duchessa d'Orleans della morte del marito di lei, Luigi Giuseppe de' Duchi di Guisa. Il Conte Pier Filippo cessò di vivere il 15 Maggio 1723.

Digitized by Google

« Sig. Conte Ferdinando del Sig. Conte Piero de' Bardi, e
« tutti li suoi Figliuoli, e Descendenti Maschi legittimi, e
« naturali in infinito, come di sopra. Proibisco a tutti i
« detti Instituti, e Sostituti l'alienare, con qualsivoglia
« altro titolo trasferire il detto dominio dei Vassalli, *nec*
« *etiam* tra loro medesimi Signori Conti, volendo, che
« sempre stia appresso le Persone instituite, e sostitute
« nel modo di sopra espresso, dichiarando nulle, irrite, et
« invalide delle alienazioni, privando l'Alienante d'ogni
« jus, e comodo della presente mia disposizione Testa-
« mentaria, e che nel medesimo jus succeda il più pros-
« simo chiamato in grado osservante, secondo l'ordine
« delle vocazioni, e sostituzioni soprascritte. E quando
« non ci sarà al Mondo più alcuno di detti Signori Insti-
« tuti, e Sostituti, e che saranno affatto mancate, e total-
« mente estinte le Linee Masculine legittime, e naturali
« di detti Signori Conti di Vernio, allora, et in tal caso li
« fratelli di detta Confraternita ricorrino con le loro umi-
« lissime preci all'Augustissimo Imperatore loro Princi-
« pale Sovrano, per implorare la sua Clementissima Pro-
« tezione in tutti i loro bisogni occorrenti alla giornata, e
« per il buon governo, e reggimento, stabilimento, custo-
« dia, e conservazione della suddetta loro Confraternita,
« e sue facultà, acciò da alcuno non li sia data molestia,
« o impedimento in nessun modo al godimento, e prose-
« guimento del loro contegno in detta Confraternita, e
« sue sostanze. E per l'effetto di tutto ciò, dove man-
« casse il loro ingegno, si provvedino di persone della

Digitized by Google

« più alta sfera di prudenza, e di consiglio con conve-
« niente stipendio, che li diano l' opportune direzioni, e
« consigli, et aiuti possibili per il loro necessario buon
« governo, e per la conservazione, e custodia di detta
« loro Confraternita, e sue sostanze, come già ho detto
« anco di sopra (1). »

Così disponeva dei suoi diritti feudali il barone di Vernio, così egli con le premesse testuali parole faceva di leggieri conoscere quanto fosse geloso della potestà, che dopo sua morte, più non avrebbe esercitato.

Nè il Conte Ridolfo nel trasmettere tali diritti dimenticava l' avvenire dei propri vassalli che amò fino agli ultimi istanti di sua vita, giacchè egli soggiunge (2):
« Proibisco al detto Sig. Conte Carlo, et a tutti gl' altri
« Signori Conti, come sopra sostituti d'aggravare li detti
« Vassalli di nuovi Dazzi, tributi, Imposizioni, o Fazioni
« reali, o personali, perpetue, a tempo, o per una sol volta,
« nè ordinarie, nè straordinarie, ma solo conservarli con i
« loro soliti aggravi, cioè gl' obblighi Militari, la solita
« Imposta per il Vicario di Vernio, rassettare, e mantenere
« le strade a loro attenenti, e consumare la loro parte
« del sale, restando a detto Sig. Conte Carlo, et altri
« sostituti la rata delle tasse annue dell' Osteria, e della
« Beccheria, l' Opere che devono prestare ogn' anno detti
« Vassalli al loro Signore, cioè opere dieci per Podere, e

(1) *Testamento cit.* pagg. 35-36.
(2) *Testamento cit.* pagg. 36-37.

Digitized by Google

« la consegna di sei carichi di pali, o altro equivalente,
« come parrà al Padrone loro Supremo, al quale s'aspetti,
« et appartenga ancora l' Edifizio per fabbricare la pol-
« vere da Archibuso. E se oltre li detti soliti aggravi
« fossero detti Sudditi oppressi da detto Signor Conte
« Carlo, e suoi Descendenti con altre Gravezze, restino
« detto Sig. Conte Carlo, e suoi Descendenti privi d' ogni
« comodo della presente mia Disposizione, ed il tutto
« s' acquisti a detti Signori Conti sostituti secondo il me-
« desimo ordine già detto di sopra; E così si faccia,
« sempre che nasca l' inosservanza, et oltre la privazione
« siano obbligati gl' Inosservanti, et Aggravanti contro la
« mia volontà, e mente restituire a detti Sudditi tutto
« quello, che da loro avessero indebitamente conseguito
« per causa di dette nuove Gravezze. E perchè la virtù,
« e pietà di detto Signor Conte Carlo, e degl' altri Chia-
« mati non ha bisogno d'essere eccitata dalle mie persua-
« sioni, con tutto ciò per l' amore, e pietà, che io porto
« a detti miei miserabili Vassalli, prego istantemente, e
« con tutto l' affetto il medesimo Sig. Conte Carlo, e gli
« altri Sostituti a volere con ogni carità, e clemenza trat-
« tare, e governare i medesimi Vassalli, con difenderli
« da tutte l' oppressioni, che li venissero minacciate, e
« fatte, e massime da Persone più potenti, et a loro Su-
« periori, acciò con questa fiducia di protezione possino
« godere pacificamente il loro, e far vive le sue ragioni,
« spogliati d' ogni timore di soperchieria, o d' altro atto,
« che fosse contro il dovere, e la giustizia, e liberamente,

Digitized by Google

« e virilmente difendersi da qualsisia persona, che soprá
« di loro volesse pigliar vantaggio, et opprimerli, gra-
« vando la coscienza di tutti li Signori Conti della Fami-
« glia, et in specie quelli che pro tempore saranno Pa-
« droni di detti Vassalli, se mancheranno all' occorrenze
« di difenderli, e proteggerli. »

Nè basta questo. Il Testatore dispone ancora « che
« quando secondo l' uso di Vernio per la mancanza, ed
« estinzione d' alcuno delle Linee Masculine di detti Vas-
« salli si dovrà venire a nuova Concessione, o Infeudazio-
« ne, nel qual atto detto Sig. Conte Carlo, e suoi Succes-
« sori e Descendenti, come Padroni Supremi, doveranno
« conseguire l' Entratura, non possa la detta Entratura
« eccedere la somma et importanza della quarta parte
« della valuta del Bene Infeudato secondo la giusta stima,
« che ne sarà fatta, nella quale non venga, nè si com-
« prendino le Case, o altre fabbriche (1). »

Proibisce di più « di potersi augumentare l'annue Re-
« sponsioni, o fitti di grano, o di contanti, che detti Vas-
« salli nuovamente investiti doveranno pagare a detta
« Confraternita mia Erede universale, e non ad altri, ma
« sibbene si devino pagare, e respettivamente risquotere
« dalla detta Confraternita, e non da altri in quella quan-
« tità, e somma, che è stata solita per l' addietro. Et in
« detto caso di vacanza di detti Beni, o Poderi sia obbli-
« gato il Padrone diretto ad investirne i miei Sudditi, con

(1) *Testamento cit.* pagg. 37-38.

Digitized by Google

« preferire ad ogni altro quello che fosse di Famiglia più
« numerosa, e che lasciando i Beni Patrimoniali volesse
« aprire Casa da se, e fare un nuovo fuoco, e non ci es-
« sendo tra detti Vassalli chi avesse tal requisito, e vo-
« lontà, devino essere ammessi gli altri Concorrenti, e
« mentre di detti Vassalli non vi fosse alcuno che chie-
« desse, o volesse essere investito, allora la detta Infeu-
« dazione si conceda agli altri Sudditi, e Vassalli degl'al-
« tri Signori Conti di Vernio, o altre persone, che più
« piaceranno al detto Sig. Conte Carlo, e successivamente
« Chiamati, con le condizioni, e dichiarazioni, di che so-
« pra, cioè, che non possino godere fino a tanto, che non
« sieno trascorsi anni venticinque dal dì dell' Infeudazio-
« ne, mentre ne fosse investita persona, che non fosse
« dei miei medesimi Vassalli (1). »

Dichiara di più il Testatore per esprimere maggiormente la sua volontà, « che non stia in arbitrio del Sig.
« Conte Carlo, e suoi Successori, e Descendenti venire a
« nuove Infeudazioni, o Concessioni, ma devino fare per
« obbligo, e necessità, siccome a farle io li gravo fra il
« tempo, e termine di anni due al più dal dì delle loro
« respettive vacanze, e non le facendo, possa, e deva la
« medesima Confraternita con il medesimo ordine di so-
« pra espresso fare le dette Infeudazioni, e Concessioni,
« precedenti li soliti partiti, come s'è detto circa l'altre
« sue risoluzioni: E non essendo di ragione comune ca-

(1) *Testamento cit.* pag. 38.

Digitized by Google

« pace detta Confraternita di fare tal Concessione, in detto
« caso di mancanza del Sig. Conte Carlo, e suoi eç., possa
« far ciò, e ceda tal facoltà nel Sostituto secondo l'ordine
« già detto ec., per dovere però detti nuovi Feudatari, e
« Conduttori corrispondere dell' Omaggio, e riconoscere
« per Padrone Supremo il medesimo Sig. Conte Carlo, e
« successivamente Chiamati, e pagarli il solito Laudemio,
« o Entratura nel modo tassato, et espresso di sopra ec.
« e li fitti, et annue Responsionì si devino pagare, e si
« paghino annualmente alla detta Confraternita, e non ad
« altri come sopra (1). »

Venendo finalmente alla nomina degli Esecutori delle sue ultime volontà, il Conte Ridolfo elegge e deputa a tal carica il Capitolo dei Canonici della Chiesa Metropolitana di Firenze e, questo rifiutando, il Capitolo ed i Canonici della Collegiata di Pistoia e, questi pure ricusando, il Capitolo dei Canonici di Prato, e posto che neppure il Capitolo stesso volesse accettare, lo Spedale di S. Maria Nuova di Firenze (2). « E se per disgrazia, dice il Testatore (3),
« seguisse detta renunzia, o repudia da tutti li sopran-
« nominati Esecutori; In tal caso voglio che s' intendino
« deputati per Esecutori quattro degli Uomini più vecchi,
« più prudenti tra i miei Sudditi, che sia più possibile di
« ritrovarvi, per imborsarsene dodici di simile qualità ad

(1) *Testamento cit.* pagg. 38-39.

(2) *Testamento cit.* pagg. 39-40.

(3) *Testamento cit.* pagg. 40-41.

Digitized by Google

« elezione del detto Sig. Conte Carlo de' Bardi, essendo
« vivo, o sivvero dei Signori Conti suoi Figliuoli, quando
« egli fosse passato all'altra vita, e da dodici così imbor-
« sati si deva fare l'estrazione di detti quattro, quali se
« per se stessi non fossero abili a sostenere tal Governo
« (come tal cosa puole essere facilmente) devino consi-
« gliarsi del continuo per ogni loro operazione con dei
« migliori Savi Avvocati, o di Firenze o di Bologna, dove
« di quei tempi si saprà, che ne sieno di miglior fama, e
« si devino soddisfare convenientemente dell' Entrate di
« detta Confraternita, e così si vadi continovando nell'im-
« borsazione, et estrazione nel caso di morte, o mancanza
« di alcuno di detti quattro eletti, ne' quali risegga tutta
« l'autorità, che come sopra s'è detto rispetto alle Per-
« sone dei signori Esecutori a principio nominate, do-
« vendo però sempre in riguardo della loro inesperienza
« ricorrere nelle risoluzioni gravi al parere, consiglio, e
« protezione di detto Signor Conte Carlo, e di detti suoi
« Signori Figliuoli, et accostarsi anco bisognando al pa-
« rere, e consiglio di Persone pratiche, e prudenti, o Pro-
« fessori di Legge, come qui avanti si è detto, per ricevere
« all'occorrenze gli aiuti, che bisognano, et occorrendo
« perciò farsi spese, si devino fare delle rendite degli
« Effetti di detta Confraternita, con partecipazione, et ap-
« provazione de' Fratelli, e per Partito da farsi ai suoi
« tempi secondo il solito, e da pagarsi dette spese per
« mano del Camarlingo di detta Confraternita; et a questi
« quattro Deputati se li deva somministrare repartita-

Digitized by Google

« mente, oltre le loro consuete distribuzioni, scudi cin-
« quanta annui, e non più da ripartirseli fra di loro. »

In tal modo il Conte Ridolfo de'Bardi testava di tutti i suoi beni (1); e dalle disposizioni, nell'esposto testamento contenute, chiaro apparisce come costui ampiamente avesse studiato la materia per render felici i suoi sudditi. Ora però non rimangono che le sole rovine del monumento che il Signore di Vernio aveva con tanta cura inalzato. In queste rovine, è vero, noi possiamo rintracciare la perduta grandezza; ma è ben trista cosa il dire che una istituzione grande ne' suoi principii, cadde di poi in basso solo per opra di inetti o rapaci amministratori, di infingardi o male intenzionati Governi. Se l' Opera Pia di S. Niccolò di Bari avesse avuto alla sua direzione uomini di senno e fosse stata protetta dai Governi che si sono avvicendati, dalla prima rivoluzione francese fino all' ultima italiana, su questa nostra patria tante volte sventuratamente oppressa, nel momento in cui scriviamo gli abitanti di Vernio godrebbero il frutto di un immenso retaggio che gli avi loro col soffrir dello schiavo guadagnarono. Adesso, lo ripetiamo, non esistono che rovine.

(1) I tre Codicilli del Conte Ridolfo de' Bardi de' 12 Luglio 1697, 26 Agosto 1700 e 24 Ottobre 1702, riportati nel *Testamento* ecc. *cit.* pag. 43 e segg., non interessano l' Opera Pia di S. Niccolò di Bari se non per cose di poco rilievo. Abbiamo quindi creduto conveniente di tralasciarne l' esposizione, che, fatta, sarebbe stata tediosa e di nessuna importanza.

Digitized by Google

Che si conservino almeno queste rovine, e che i pochi frantumi rimasti non sieno ridotti in polvere che il vento disperde! Infelici quei popoli che devono chiedere la storia della loro esistenza a inesatte tradizioni ed a semplici scritti!

Digitized by Google

CAPITOLO NONO

Ultimi anni della vita del Conte Ridolfo de' Bardi. — Tributi pagati dai Bardi all' Impero germanico. — Causa di tali gravezze. — Il Conte di Martinitz e il suo Decreto de' 29 Aprile 1697. — Intimazione di Wolfango Massimiliano Bel relativa all' investitura di Vernio. — Cosimo Gualterotto de' Bardi a Vienna. — Ostinazione del Consiglio Aulico in proposito del Diploma d' investitura. — Diploma de' 22 Agosto 1697. — Morte del Conte Ridolfo de' Bardi. — Suo ritratto. — Suo elogio.

Mentre frattanto il Conte Ridolfo pensava al benessere dei propri sudditi e cercava di diminuire i pesi che li gravavano, l'Imperatore di Germania, Leopoldo I, con estorsioni, balzelli e tasse opprimeva i Bardi e gli altri signori d' Italia.

La guerra, che l'Imperatore sosteneva contro gli Ungheresi alleati ai Turchi nell'ultimo ventennio del tristo seicento (1), aveva reso esausto l'erario cesareo; e perchè quella facesse il suo corso con favorevole risultato, occorreva molto danaro. Non potevasi quindi in tale bisogna dimenticare i vassalli dell' Impero germanico; e fra questi esistevano anche i feudatari disseminati qua e là nelle

(1) Balbo, *Della storia d' Italia dalle origini fino all' anno 1814. Sommario.* Bastia, 1848, in 4.° pag. 228.

Digitized by Google

rocche e castelli d'Italia, ove si era ammassato tant' oro in forza delle rapine e dei privilegi dall'Impero riconosciuti e protetti. E quando nel 1683 dopo la terribile battaglia di Giavarrino Kara Mustafà condottiero dell'esercito di Maometto IV e Tekely capo degli Ungheresi fecero sventolare tutto all'intorno della capitale dell' impero austriaco le loro insegne, che avean veduto fuggire Leopoldo I (1), questi si preparò ad ostinata difesa e diè ordine ai suoi Commissari in Italia di raccogliere oro più che fosse possibile. E il Conte Ridolfo e gli altri Bardi, intimati, pagarono ingente tributo senza lagnarsi (2), conoscendo che tutta la civiltà europea doveva prender parte, con ogni mezzo disponibile, a quella guerra in cui si trattava, come dice uno storico italiano, se, la cristianità dovesse prevalere al maomettismo o questo a quella (3). La facile condiscendenza dei Bardi fù causa che nel 1690 e nel 1691 fossero intimati a pagar nuovo tributo (4). Quando però, due anni dopo, il marchese Leganes Governatore generale dello stato di Milano richiamò il Conte Ridolfo e gli altri signori di Vernio a pagare milleduecento scudi a titolo di contributo che essi dovevano all'Imperatore per i soccorsi mancatigli nella guerra contro

(1) Botta, *Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini*. Milano, 1854, in 8.° Tom. VIII. pag. 10.

(2) *Carte Bardi e Vernio cit.* nell'Archivio Centrale di Firenze.

(3) Botta, *Op. cit.* loc. cit.

(4) *Carte Bardi e Vernio cit.*

Digitized by Google

la potenza Unghero-ottomana, fù fatta formale opposizione, e dopo lunghissime controversie e acerrime liti la tassa si ridusse a soli scudi seicentodiciotto (1). Nè finirono qui le prepotenti richieste per parte dello Impero germanico, giacchè le vediamo ripetute nel 1696 ed anni successivi (2); e sebbene i Bardi sempre protestassero e si opponessero a tali balzelli, pure lor conveniva sempre pagar qualche cosa, essendochè gli Esattori imperiali minacciassero di dichiarare la caducità del feudo di Vernio.

Ma la molestia a cui il Conte Ridolfo e i suoi parenti andarono incontro nel 1697 fù più grave d'ogni altra. Il Conte Giorgio Adamo di Martinitz ambasciatore cesareo a Roma « uomo, secondo le parole del Botta (3), superbo « querulo, puntiglioso, litigioso, increscioso, atto piuttosto a mettere discordia fra gli amici, che a riconciliare « gli indifferenti, » affisse il 9 Giugno dell'anno menzionato alle porte del suo palazzo un editto firmato da Leopoldo I fino dal 29 Aprile anteriore. Con tale editto « supponendosi molti feudi imperiali in Italia usurpati ed « altri de' quali da lungo tempo i possessori non avevano « preso l'investitura, s'intimava a tutti l'esibire i documenti per legittimare i lor possessi e di prendere o « rinnuovare l'infeudazione nel termine di tre mesi (4). »

(1) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(2) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(3) *Storia cit. ediz. cit.* Tom. VIII. pag. 150.

(4) Muratori, *Annali d'Italia*. Milano, MDCCXLIX. Tom. XI. pag. 429.

Digitized by Google

Con ciò l'Imperatore, dice uno storico tedesco (1), faceva una inchiesta sul diritto e sullo stato di possesso di tutti i vassalli dell'impero nella penisola. Si veniva peraltro « a turbare e mettere in pendente tutta la materia « dei feudi, perciocchè molti possedevano da tempi anti- « chissimi, nè altro titolo potevano mostrare che la pos- « sessione; altri poi in quel garbuglio orribile del Medio « Evo avevano ricevuto le investiture da chi in fatto le « dava, e le dava chiunque prevaleva nelle diverse brighe « piuttosto che guerre che allora laceravano l'Italia; il « diritto si era confuso con la forza, e queste investiture « la Camera imperiale voleva aver per nulla, siccome « non date dall'autorità legittima dell'Imperatore o da « chi da lui teneva delegazione per darle, cosa d'infinito « disordine e molestia cagione (2). »

I Bardi, più che ogni altro, si trovavano nel caso di ottemperare all'ordine imperiale giacchè essi avevano ricevuto una sola investitura, quella di Carlo IV nel 1355, che li nominava Vicari generali in Vernio a suo beneplacito e de'suoi successori (3). Questa espressione adunque significava che qualora i venturi Imperatori avessero voluto revocare il Diploma di Carlo IV lo avrebbero potuto fare liberamente. A ciò si arrogava il lungo lasso di

(1) Leo, *Geschichte des italienischen Staaten*. XII. 2.

(2) Botta, *Op. cit.* Tom. VIII. pagg. 152-153.

(3) Lamporecchi, *Allegazione seconda di fatto e di diritto a favore dei nobilissimi Conti Bardi e Guicciardini contro la Comunità di Vernio* ecc. Firenze, 1821, in 4.° pag. 14.

Digitized by Google

tempo dalla data di quell'imperiale istrumento che poteva essere vulnerato mediante la prescrizione.

Di ciò ben si accorse il Procuratore fiscale Wolfango Massimiliano Bel, per cui non tardò molto d'intimare ai Bardi di prendere l'investitura del feudo di Vernio entro un bimestre, minacciandoli di procedere ostilmente ogniqualvolta avessero disobbedito (1). Si adontarono i Bardi a questa intimazione, ed il Conte Ridolfo, come il più anziano della famiglia, cercò di sistemare la controversia, invitando i suoi parenti a non compromettersi di fronte all'Impero, che tutto avrebbe osato per annientarli. Spedì Cosimo Gualterotto de' Bardi a Vienna presso l'Imperatore per trattare la rinnuovazione del diploma già concesso da Carlo IV a Sozzo de' Bardi e fratelli e suoi discendenti maschi, al cui ramo l'inviato apparteneva. Il Consiglio Aulico non fece grandi difficoltà per concedere il diploma d'investitura, ma oppose non lievi eccezioni allorquando si trattò di riconoscere la legalità del titolo di Conte come proveniente dalla concessione di Carlo IV (2). I Ministri imperiali dichiararono sul principio che non avrebbero riconosciuto quest'ultimo titolo se non in separato diploma, ma dopo molti contrasti fù appianato l'affare e mercè lo sborso di millecentottantasei scudi fù rilasciato ai Bardi un solo diploma in data del 22 Agosto 1697 (3). In questo documento Leopoldo I riconobbe e confermò i diplomi, re-

(1) *Carte Bardi e Vernio cit.*
(2) *Carte Bardi e Vernio cit.*
(3) *Carte Bardi e Vernio cit.*

Digitized by Google

lativi tanto agli Alberti quanto ai Bardi, dei suoi antecessori, rinnuovò la investitura a favore delle quattro linee allora esistenti dei Bardi stessi e li costituì suoi Vicari imperiali perpetui nel castello e distretto di Vernio, dando loro piena e libera potestà, diritto di sangue e di confisca, imponendo la pena di cento marchi d'oro a chi n'avesse contrastato l'esercizio ed il possesso, applicabile per metà al fisco e per l'altra metà alla parte che fosse rimasta offesa, e liberando gli investiti (ed ecco il punto più rilevante del Diploma) dall'obbligo di chiedere nuove investiture ai futuri imperatori (1).

In questo modo i Conti Bardi si assicuravano il dominio feudale di Vernio, sebbene in seguito, come vedremo, ne venisse loro contrastato il diritto.

Il Conte Ridolfo in mezzo a tali molestie conservò la sua ordinaria tranquillità di spirito ed anzichè studiare i mezzi per ristorarsi delle perdite sofferte sui propri sudditi, volle invece che nulla s'innovasse nell'amministrazione fiscale e finanziaria del feudo. Questa sua quiete molto contribuì alla conservazione delle sue forze fisiche e intellettuali negli ultimi anni di vita, giacchè dalle sue lettere possiamo vedere che pressochè fino al dì della morte egli amministrò, con invidiabile lucidezza di mente, le cose di Vernio. Moriva nella grave età di ottantaquattro anni il 24 Decembre 1702 (2).

(1) Lamporecchi, *Allegazione seconda cit.* ibid.

(2) *Testamento del Conte Ridolfo Bardi ed altre memorie.* Filza N.° 180 nell'Archivio dell'Opera Pia di S. Niccolò di Bari.

Digitized by Google

Fù il Conte Ridolfo di comunale statura: le membra ebbe ben formate; solamente difettò nelle mani per chiragra che nell'ultima vecchiaia lo aveva affatto storpiato (1). Nella sembianza pareva pensoso ed austero; ma poi usando con gli amici e coi vassalli era giocondo ed affabile. Il suo volto fù rotondo, il naso regolare, gli occhi anzi grossi che piccoli e intelligenti, e la fronte, come le guance, rugosa. Non usò portar barba; ed i suoi capelli, d'un castagno scuro in prima e poi bianchissimi, erano pochi per calvizie (2). Egli soleva appropriare un detto di Castruccio degli Intelminelli alla filantropia, dicendo che gli uomini nel beneficare debbono tentare ogni cosa, nè di alcuna sbigottirsi (3). Nè egli infatti si sbigottì dei pregiudizi di casta cotanto al suo tempo inveterati; ma quelli calpestando, da vero filosofo coordinò e congiunse la idee del passato a quelle del futuro (4), e si fece grande

(1) *Note autografe del Conte Ridolfo* cit.

(2) A sinistra di chi entra nell'atrio della Chiesa di S. Niccolò di Bari esiste l'effige del Conte Ridolfo in rilievo: è vero che non è un capo lavoro dell'arte, ma le fattezze sono somigliantissime.

(3) Il Machiavelli nella *Vita di Castruccio* dice: « niuno fù mai « più audace ad entrare ne'pericoli, nè più cauto ad uscirne; ed « usava dire che gli uomini debbono tentare ogni cosa, nè di alcu- « na sbigottirsi. »

(4) Riporteremo qui in proposito la massima di un insigne storico straniero; « Auch das träght schwere Verantwortung und be- « reitet den Nachkommen bittere Tage, venn Aufleben und Entwick- « lung nicht gehindert wird, aber das Entstehende nicht geordnet, « so dass es sich mit dem Vorhandenen ausgleiche und einrichte,

Digitized by Google

nella posterità, perchè grande fù il suo affetto pel povero, che nelle sue miserevoli condizioni ha molto bisogno di essere amato e protetto (1).

« nicht das Recht des werdens und des Bestehens verglichen. Nie- « bhur, *Römische Geschichte*. Berlin 1853. S. 1030.

(1) « E se io avrò fortuna (sono parole del filantropo dettate « nei suoi ultimi anni) di godere della divina grazia di nostro « Signore in cielo, come spero e confido nella sua infinita bontà e « misericordia, non mancherò di pregarlo sempre per la conserva- « zione, e mantenimento di quel bene di carità lasciato a quei po- « veri miserabili sciagurati per sottrarli dall'occasione che per « necessità della lor mendicità non abbiano a divenir costretti di far « cose indebite contro l'uso e religione di buon cristiano e ritornare « alla rilassazion di cattiva vita come per il passato per il più del « tempo hanno dimostrato molti di essere inclinati; e mi esprimerei « più e meglio in questo genere del desiderio che avrei, che questa « mia intenzione fosse proseguita eternamente con ottimo zelo del « servizio di nostro Signore Dio benedetto e benefizio e carità verso « quei popoli per lo più stati mal nutriti per la mendicità e peg- « gio allevati et educati per la molta ignoranza e negligenza; ma « l'impedimento causatomi dalla chiragra, che mi ha storpiato di « poter scrivere, se non di rado e pochissimo e male e con mio de- « trimento, mi ritiene di non poter soddisfarmi meglio con « l'esprimermi di vantaggio, con il motivo di questa mia buona e « caritativa volontà. » *Note autografe* più volte citate.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMO

Il Capitolo Fiorentino assume l'incarico di Esecutor testamentario. — Suoi provvedimenti. — Il Casone è ridotto ad uso della Confraternita. — Costruzione della Chiesa di S. Niccolò di Bari. — Galleria del Casone. — Capitoli dell'Opera Pia. — Rinunzia del Capitolo Fiorentino e accettazione di quello Pistoiese. — Sistemazione amministrativa. — Il Conte Abate Flaminio de' Bardi. — Suo carattere dispotico. — S'immischia nell'amministrazione dell'Opera Pia. — Sdegno dei Verniotti. — Loro minacce. — Editto del Conte Flaminio de' 10 Giugno 1777. — Congiura contro di lui. — Se ne fanno capi Sebastiano Toccafondi, Bernardino Rossi e Andrea Fedeli. — Sebastiano Toccafondi minaccia la morte al Conte Flaminio. — Questi si circonda di sgherri e fà eseguire vari arresti. — I Verniotti ricorrono alle armi. — Atto coraggioso del Rossi. — Zuffa de' 20 Settembre 1777. — I vassalli soccombono. — I capi della congiura esulano volontariamente. — Nuove molestie per parte del Conte Abate. — Altri esilii volontarii. — Ultima speranza dei Verniotti.

Alla morte del Conte Ridolfo, il Capitolo dei Canonici della Chiesa metropolitana di Firenze assunse l'incarico di esecutore testamentario, che eragli stato affidato. Sua prima cura fu quella di compilare un esatto inventario generale di tutto l'asse ereditario relitto, di descrivere gli immobili sparsi nelle varie località della Toscana e di far riconoscere i crediti per parte dei Banchi di Venezia, Roma e Parigi e delle persone private (1). Assicurata così

(1) *Carte attenenti all' eredità del Conte Ridolfo de' Bardi*, Filza 79 nell' Archivio dell' Opera Pia.

Digitized by Google

l'eredità, si diè subito opera affinchè le ultime volontà del Conte Ridolfo avessero il loro pieno adempimento.

Esisteva in San Quirico fino dai tempi i più remoti una casa, che fabbricata dai Conti Alberti per loro uso, era poi passata nei Bardi e finalmente nell'esclusivo possesso del Conte Ridolfo (1). Questi ne aveva formato la sua residenza ordinaria nel tempo in cui dimorava nel feudo e, in special modo, negli ultimi tempi di sua vita, per evitare alla sua età senile l'erta disastrosa che conduceva al castello baronale di Vernio. Il Conte Ridolfo affezionatosi a questa casa, avevala resa un vero soggiorno da principe mercè lo sfarzo di costosa mobilia, il lusso di serici addobbi e lo splendore degli interni ornamenti (2). Non mancò quindi nel suo Testamento di raccomandare il Casone, chè così denominavasi tal residenza, perchè fosse adattato alla forma della Confraternita che aveva istituita (3). Ed il Capitolo Fiorentino ordinò subito la sistemazione proposta, e facendo costruire un artistico tempio

(1) *Beni stabili del Conte Ridolfo de' Bardi*, filza 56 dell'Archivio suddetto.

(2) « Sono stato, dice un vassallo del Conte Ridolfo, in com-
« pagnia del Vicario signore Anton Maria Tognini a visitare il Ca-
« sone. Mi sembrava di essere in paradiso, giacchè da per tutto
« erano specchi, arazzi e magnifiche pitture! Quelle e non già le
« nostre affumicate stamberghe possono dirsi case! » Lettera de' 21 Novembre 1691 di Bastiano Bettini (Filza 62 nell'Archivio cit.).

(3) *Testamento cit.* pag. 11.

Digitized by Google

dedicato a San Niccolò Vescovo di Mira (1), riunì tempio e Casone mediante un corridoio, che in seguito servì di Galleria, ove furono collocati dipinti pregievoli, dal Conte Ridolfo e dai suoi avi con ogni cura raccolti. Questi quadri però più non esistono: la rapace mano straniera tolse, come altrove, tali glorie nostre e le inviò ad ornare oltramontane pinacoteche, che sempre arricchironsi di furti contro i quali protestò e protesta l'arte italiana (2).

I lavori di costruzione e di riattamento furono compiti nel 1706 (3), per cui l'Opera Pia di S. Niccolò di Bari potè subito funzionare, al qual uopo vennero compilati gli statuti (4), che prescrissero le norme da tenersi nelle pubbliche adunanze, nelle nomine dei novi impiegati e nei diversi stipendi ed emolumenti da corrispondersi a questi.

(1) Il Conte Ridolfo volle che l'Opera Pia da lui fondata fosse posta sotto la protezione di S. Niccolò Vescovo di Mira nella Licia, forse perchè questi fù uomo di grande carità, secondo quello che narrano Metodio Patriarca, Simeone Metafraste, Giovanni Diacono, Leonardo Giustiniani, Alfonso Villegas ed altri agiologi che ne scrissero la vita.

(2) Nella nostra fanciullezza abbiamo veduto nella Galleria del Casone soltanto quattro grandi quadri a olio rappresentanti le stagioni, d'ignoto autore. Furono forse lasciati perchè di pochissimo pregio.

(3) Ciò attestano le due iscrizioni latine poste sopra la porta del Casone e della Chiesa di S. Niccolò.

(4) *Capitoli della Venerabil Compagnia di S. Niccolò di Bari Arcivescovo di Mira eretta a Vernio l'anno 1706.* In Firenze nella Stamperia di S. A. R. per Antonio Maria Albizzini 1706, in 4.°

Digitized by Google

Quando il Capitolo Fiorentino ebbe con ogni sollecitudine dato un regolare avviamento a quanto aveagli prescritto il Testatore emesse rinunzia il 9 Marzo 1712 a favore del Capitolo Pistoiese, che tolse tosto le redini della Pia Amministrazione, continuando l'incominciato lavoro (1).

L'Opera Pia peraltro fino al 1772 non presenta nella sua storia fatti importanti, perchè concentrata nell'interno assestamento. Ma questa quiete, che noi chiameremo amministrativa, cessa affatto col detto anno; ed incomincia una lunga serie di lotte e rappresaglie delle quali l'Opera Pia è principale cagione.

Tale istantaneo cambiarsi di cose fu motivato dall'avere assunto, il 27 Gennaio 1772, la reggenza del feudo il Conte Flaminio de' Bardi per la morte del Conte Orazio suo padre (2). Il Conte Flaminio era nato il 17 Agosto 1736, e fino dall'età giovanile veniva ascritto all'ordine dei Cavalieri di Malta, in cui aveva conseguito la commenda del Santo Sepolcro, sotto il titolo di S. Antonio di Vienna (3). Dopo la morte dello zio Cardinale Girolamo de' Bardi, il fondatore dello spedale di Mercatale, avvenuta il dì 11 Marzo 1761 (4), fu anche investito della pingue

(1) Filza 52 nell'Archivio dell'Opera Pia.

(2) *Carte Bardi e Vernio* nell'Archivio Centrale.

(3) *Carte cit.* — Filza 25 nell'Archivio dell'Opera Pia.

(4) *Documenti relativi allo spedale di Mercatale,* Filza 2 nell'Archivio Comunale di Vernio.

Digitized by Google

Abbazia di Montepiano (1). Ma sebbene vestisse l'abito ecclesiastico e fosse insignito di titoli che lo obbligavano a vita esemplare, il Conte Flaminio ci apparisce un tirannello del pieno Medio Evo e non un barone dei tempi di cadente feudalismo. Tutta la sua vita è tessuta da ardite prepotenze e da feroci vendette appagate. Nelle sue mani lo scettro signorile si convertì in verga di ferro e la spada della giustizia nel pugnale del masnadiere. A spezzar quella verga, a spuntar quel pugnale fu solo bastante il braccio vigoroso della gigantesca rivoluzione francese.

Non appena il Conte Flaminio cominciò ad esercitare i diritti feudali, un malcontento generale nacque nell'animo dei vassalli, che aumentò allorquando costui volle immischiarsi, più del dovere, nell'amministrazione dell'Opera Pia. Quantunque il Conte Ridolfo avesse proibito ai suoi parenti tale gestione, pure i Bardi vedendo a malincuore persone estranee esser preposte a quella, studiarono ogni via di insinuarvisi per trarne forse guadagno. Vero è però che i signori di Vernio, fino al Conte Flaminio, si limitarono a semplice sorveglianza dell'Opera Pia, se si eccettui l'influenza che avevano sull'annuale reparto degli avanzi delle rendite, influenza che faceva molto dubitare della regolarità della susseguente distribuzione a seconda delle tavole testamentarie (2). Ma al Conte Fla-

(1) *Bardi e Abbazzia di Montepiano* nell'Archivio Centrale di Firenze.

(2) *Conte Bardi e Vernio* nell'Archivio Centrale di Firenze.

Digitized by Google

minio non andava a grado quello stato d'incertezza che esisteva per parte dei Bardi a riguardo dell'Opera Pia; egli voleva ben determinare un fatto non mai, fino allora, schiarito, quand'anche si fosse resa necessaria la forza. Con questo principio, poco curando le proteste e i lamenti, si pose a capo della pia amministrazione (1).

Di qui ha principio la rovina della Compagnia di S. Niccolò di Bari, perchè di qui cominciano a verificarsi i deplorabili avvenimenti che hanno inghiottito, senza vantaggio veruno, le sue ingenti ricchezze.

In principio i Verniotti sopportarono silenziosi il provvedimento dispotico del Conte Flaminio; ma quando poi videro che le rendite lasciate loro dal Conte Ridolfo di giorno in giorno diminuivano, che i moltiplichi tanto raccomandati dal Testatore erano rimasti privi d'esecuzione (2), che tutto tendeva a dissoluzione irreparabile, alzarono potente la voce e minacciarono di torgli l'amministrazione e di costringerlo a fare uno scrupoloso rendimento di conti (3). Il feudatario, forte dei suoi sgherri e del suo merlato castello rispose al diritto con la violenza, pubblicando il 10 Giugno 1777 un editto col quale ordinò che sarebbe rimasto privo della distribuzione dei residui colui che avesse tumultuato e fatto dei clamori contro i

(1) Filza 25 nell'Archivio dell'Opera Pia.

(2) I moltiplichi furono tolti mediante una cavillazione loiolesca, suggerita ai Bardi dai Canonici di Pistoia. Vedi Filza 65 nell'Archivio dell'Opera Pia.

(3) *Conte Bardi e Vernio cit.*

Digitized by Google

signori di Vernio, aggiungendo esser tale l'intenzione del Testatore (1).

Un Decreto così odioso doveva suscitare, come suscitò di fatto, uno sdegno terribile nel cuore dei vassalli che congiurarono contro Flaminio. Capi della congiura si fecero Sebastiano Toccafondi, Bernardino Rossi e Andrea Fedeli (2), i quali offesi continuamente dal Conte negli averi e nelle persone avevano plausibil ragione di vendicarsi. Il primo di essi ebbe la temerità di attendere sui confini di Vernio il Conte Flaminio che veniva di Firenze e minacciarlo di morte qualora non avesse desistito di molestare i Verniotti e di depauperare l'Opera Pia (3). Costretto dalla forza diè il Conte promessa all'ardito montanaro di secondare la sua giusta richiesta; ma non appena

(1) Maccioni, *Ad sacram Caesaream nec non German. Hierosol. Hungar. etc. etc. etc. Regiam Maiestatem Expositio rationum pro Regia Celsitudine Petri Leopoldi Arch. Austr. Reg. Pr. Hung. et Boem. Magni Ducis Etruriae etc. etc. etc. ut aboleatur resolutio diei XVI Octob. MDCCLXXXVII concernens ea quae aliena sunt ab auctoritate excelsissimi Consilii Aulici Imperialis, utpote extranea a controversia feudalitatis et jurium territorii Verniensis*. Ex Typographia Cajetani Cambiagi. Florentiae, 1788, in 4.° *Sommarium*.

(2) Masi Ab. Tommaso, *Notizia sulla rivoluzione di Vernio del 1777*. MS. di 8 pagine presso di noi. Questo Masi è quel disgraziato prete, cui fu mozza la testa nel cimitero di Poggiole, ove era stato sepolto, di che narrarono fra gli altri, travisando il fatto, il Giusti (*Versi editi e inediti*. Bastia, 1856, in 8.° pagg. 181-195), e il Guerrazzi (*L'Asino*. Lugano, 1860, in 8.° pagg. 79-80).

(3) Masi, *Op. cit.* pag. 4.

6

Digitized by Google

fu giunto a Vernio chiamò dalla vicina Romagna i più facinorosi accoltellatori; li armò; ne fece tanti soldati e pose il feudo nelle loro mani (1). Vennero eseguiti alcuni arresti, per cui molte famiglie si trovarono mancanti dei loro sostegni. Un tale stato di cose non poteva durare; l'unica via a tenersi era quella dell'armi; si doveva o vincere o soccombere. E i Vernotti fidando nella giustizia della loro causa, determinarono di adoprare la forza contro la forza (2).

Sotto pretesto di difendersi da una aggressione di zingani serpeggianti per l'Italia e de' quali una banda erasi già inoltrata, con suo danno, nel feudo (3), gli abitanti di

(1) *Carte Bardi e Vernio* nell'Archivio Centrale di Firenze.

(2) Masi, *Op. cit.* ibid.

(3) Ecco come un giornale del tempo racconta questa invasione di zingari: « Verso la fine d'Agosto 1777 essendo pervenuta notizia « al governo di Firenze che una truppa di zingari vagabondi che « van girando per l'Italia col dare il guasto alle campagne e in- « festarne gli abitatori, era penetrato in Toscana, spedì diverse « squadre di esecutori i quali s'incontrarono con la detta truppa « errante verso i confini della Contea di Vernio. Ivi furono obbli- « gati quei popoli a suonare campane a martello per radunare « più gente che fosse possibile a dargli addosso, affinchè si rifu- « giassero nel bosco, ove appositamente eransi situati gli esecu- « tori, ai quali riuscì arrestare cinque uomini, uno dei quali fe- « rito mortalmente, otto donne, dieci ragazzi, quattro giumenti, « un cavallo, armi, bagagli ecc. essendosi dati gli altri alla fuga: « parte degli arrestati furono tradotti alle carceri di Prato e di « Firenze. » — *Gazzette Toscane uscite settimana per settimana nell'anno 1777*. Tom. XII. N.° 35.

Digitized by Google

Vernio, aspettando l'occasione, provvedevansi di armi, sebbene a ciò ostasse il Conte Flaminio (1). I tre capi della congiura dirigevano il piano dei rivoltosi, parte de' quali nella mattina del 20 Settembre 1777 trovavansi presso la Piazza del Casone. Una schiera di venti sgherri feudali passò loro davanti maltrattandoli nel loro gergo romagnolo. Il Rossi, uomo collerico e coraggioso, che si trovava presente, domandò spiegazione delle parole profferite, e perchè quell'accozzaglia di berrovieri gli rispondeva con sogghigno e con aria burlesca, prese pel petto il primo di essi che capitògli innanzi, lo disarmò dell'archibugio e gli diè del calcio sul capo (2). In un baleno i Verniotti, sebbene senz'armi da fuoco, furono sopra gli sgherri ed imitarono l'esempio del Rossi. Ne seguì quindi una zuffa terribile, nella quale furono feriti tre Verniotti e quattro scherani, quantunque questi ultimi rimanessero vincitori, mercè dei soccorsi spediti dal Conte Flaminio (3).

Dietro tale sconfitta i capi della rivolta volontariamente esularono per sottrarsi a certissima morte. E perchè per

(1) Masi, *Notizia cit.* pag. 5.

(2) Il Masi (*Notizia cit.* pag. 6), dice che questo sgherro fù un certo Francesco Mattioli di Misano, nel Modanese, volgarmente detto Checchetto del Prete, che nel 1785 veniva ucciso, dopo ostinata difesa, presso la Sagrestia della Chiesa della Badia di Montepiano da una squadra numerosa di sgherri dei Conti Bardi e sepolto in una macchia presso il fiume Setta. Questa tragica fine trovasi narrata nel *Libro dei Morti della Badia* all'anno 1785.

(3) Masi, *Op. cit.* pag. 6.

Digitized by Google

ordine del Conte Abate Flaminio gli arresti, le perquisizioni e le molestie aumentarono, violandosi il segreto delle lettere, e proibendosi di far parola degli affari dell'Opera Pia, molti altri Verniotti emigrarono (1).

La causa dei vassalli sembrava dunque perduta: schiacciati sotto il peso della tirannia feudale più non potevan risorgere; il sangue, la prigionia e l'esilio avevano raddoppiato le loro catene; le loro speranze erano svanite, come a poco a poco svaniva lo splendore dell'Opera Pia che difendevano ad oltranza.

Ma i capi della rivolta videro una stella che li avrebbe potuto guidare a porto sicuro: questa stella era il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo.

(1) Maccioni, *Expositio rationum etc. cit.* Pars II, Art. I. §. 3.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOPRIMO

Il Granduca Pietro Leopoldo. — Sua idea di distruggere i feudi della Toscana. — Supplica del Toccafondi, Rossi e Fedeli al Granduca. — Essi sono protetti da questo. — Intimazione ai Conti Bardi. — Supplica del Conte Flaminio per rivedere l'amministrazione dell'Opera Pia. — Decreto del 5 Giugno 1778 che ne dà l'incarico al Senatore Ippoliti ed al Gallizzoli. — Nuove istanze dei Verniotti. — I tre capi della congiura processati. — Sdegno dei Bardi per le minacce del Granduca. — Loro reclami. — Il Granduca avanza diritti su Vernio. — Trattative per la vendita del feudo. — Scaltrezza del Conte Flaminio. — Sua andata a Pavia per opporsi al Granduca. — Intimazione al Governo toscano per parte del Conte di Kewenller. — Il Consiglio aulico conferma tale intimazione.

Il Granduca Pietro Leopoldo, principe, il quale, secondo uno storico italiano (1), non si potrà mai lodare che non meriti molto più, fino dal 1765, in cui era stato assunto al trono, aveva fatto miracolosamente mutare aspetto alla vecchia Toscana, togliendo i molti abusi ivi trovati (2), e specialmente quelli nascenti dall'intolleranza e fanatismo religioso che cercò di estirpar totalmente (3).

(1) Botta, *Storia d'Italia dal 1789 al 1814*. Italia 1829, in 8.° Vol. I. pag. 28.

(2) Cantù, *Storia di cento anni*. Firenze, 1855, in 8.° Vol. I. pag. 470.

(3) Ecco come si esprime uno storico belga parlando di Pietro Leopoldo: « Un prince qui, au nom de la morale et des lu-

Digitized by Google

Commista alle sue riforme politiche ed amministrative, Pietro Leopoldo maturava una idea generosa, l'idea cioè di distruggere ad uno ad uno i feudi della Toscana per riunirli al Granducato, dal quale, a suo parere, erano illegalmente divisi. Il vedere nel perimetro del suo Stato uno sciame di signorotti che, forti delle loro franchigie, dai merlati castelli deridevano tal fiata la granducale potenza; il sapere che tante centinaia di vassalli, creduti suoi per diritto, eran gravati dall'ignobile peso della schiavitù e della ignoranza, mentre vicino a loro splendeva, in un modo eminente, la libertà e l'intelligenza; il conoscere che tanti luoghi ubertosi, ricchi di vegetazione e dove l'agricoltura ed il commercio, da lui con ogni cura protetti, avrebbero oltremodo prosperato, erano ridotti a brulle

« mières, invoquait le génie de la liberté, au milieu d'une nation « que les droits prétendus de la naissance avaient soumise a *son* « *bon plaisir;* un prince qui dédaignait le méprisable appui de la « superstition, et qui esseyait de détruire le fanatisme jusque « dans ses fondemens, en brisant le sceptre dispotique de la cour « de Rome; un prince qui regardait les privilèges de quelques-« uns de ses concitoyens comme subversifs des droits imprescri-« tibles de tous, droits qu' il croyait *de son devoir* de maintenir « et de défendre, un prince, enfin, dont le règne fut un long « combat contre la presque totalité du peuple qu'il gouvernait « dans l'unique but d'augmenter sans cesse la grandeur et la pro-« sperité nationales; un tel prince doit paraitre un être fantasti-« que, plutôt qu' un souverain qui a reellemente existé. » De Potter, *Vie et memoires de Scipion de Ricci*. Paris, 1826, in 8.° Tome I. pag. 11-12

Digitized by Google

rupi, a deserte campagne, a sterili prati, per essere la proprietà vincolata; tutto ciò doveva spingere il principe di Toscana a tentare ogni sforzo possibile perchè quella idea fosse attuata. Egli perciò non mancava di afferrare tutte le occasioni che potessero guidarlo al suo scopo, sicchè quando seppe i tumulti che agitavano Vernio, credè giunto il momento di disfarsi dei Conti Bardi, proteggendo i sediziosi (1).

I tre capi della rivolta, Toccafondi, Rossi e Fedeli, che avean recato la loro dimora nel vicino Comune di Barberino di Mugello (2), istigati, forse, da agenti granducali, nell'aprile del 1778, si presentarono supplichevoli a Pietro Leopoldo narrando i mali della loro patria ed invocando un pronto riparo (3). Il Granduca li accolse benignamente, e promettendo protezione e soccorso accese nel cuore dei montanari la speranza della vendetta (4).

(1) Masi, *Op. cit.* pag. 8.

(2) *Memorie di M.° Andrea Fedeli* MS. presso l'autore, pag. 21. tergo.

(3) Maccioni, *Expositio* ecc. cit. Pars II. Art. I. §. 3. pagg. 69-70.

(4) Andrea Fedeli nelle sue *Memorie* citate (pag. 25.) così narra la visita fatta al Granduca: « Andammo a' Pitti da Sua Altezza il « Granduca, e fattici annunziare da un vecchio gallonato, e' ci « venne incontro con cera allegra, ci fece sedere su seggioloni tutti « dorati, e c' invitò a dirgli tutto il passato a Vernio. Bastiano (Toc-« cafondi) che non avea lo scilinguagnolo alla lingua, raccontò fi-« latamente le belle azioni del Conte Abate, al che Sua Altezza « sorrideva, giacchè Bastiano le diceva come le sentiva. Il Gran-« duca, dopo il racconto del Toccafondi, gli battè sulla spalla e

Digitized by Google

Scrisse Pietro Leopoldo ai Conti Bardi perchè si adoprassero a sedare i tumulti e più specialmente al Conte Flaminio, invitandolo a togliersi dal fianco i facinorosi romagnoli, a rendere la libertà ai prigionieri, ed a sospendere gli iniziati processi, permettendo agli esuli di far ritorno ai loro domestici focolari. Aggiunse inoltre che qualora si ripetessero in Vernio movimenti sediziosi, avrebbe chiamato a renderne conto i feudatari perchè essi avevano il dovere di vegliare sulla quiete dei vassalli (1).

Il Conte Flaminio a tali intimazioni, per togliersi ogni responsabilità nel caso che il Granduca volesse proteggere a viso aperto i riottosi, avanzò il 30 Maggio 1778 al Granduca stesso una supplica, con la quale, dopo aver dipinto i Vernotti come infesti alla pubblica tranquillità, chiedeva una revisione dell'Amministrazione dell' Opera Pia, principale cagione dei lamentati tumulti (2).

Acconsentì di buon grado il Granduca a tale richiesta, e con Decreto de' 5 Giugno successivo ordinò l'esame di tutti i documenti relativi alla Pia Amministrazione, dandone l'incarico al Senatore Carlo Ippoliti, uomo a tutta prova perito ed onesto, ed al Ragioniere Giuseppe Gallizzoli (3).

« disse: andate, buona gente, andate. Penserò a rimediare io.
« Partimmo da' Pitti tutti consolati e giurammo vendetta contro
« li nostri Neroni. »

(1) *Carte Bardi e Vernio* cit.

(2) Maccioni *Expositio* ecc. cit. Pars II. Art. 1. §. IV. pagg. 70-71.

(3) Maccioni Op. cit. loc. cit. §. V. pagg. 71-72. Fedeli *Memorie* cit. pag. 27.

Digitized by Google

Il Granduca frattanto facevasi presentare nuove suppliche dai Verniotti, una delle quali in data 4 Giugno 1778 narrava come il Conte Flaminio aveva chiamato al banco della giustizia del feudo il notaro Domenico Vannucci, ordinandogli d'istituire processo a danno del Toccafondi, Rossi e Fedeli, contro de' quali l'ira de' Conti volevasi ad ogni modo sfogare (1). Il Toccafondi ed il Fedeli inoltre facevano conoscere che essendo possessori di fondi nel Granducato, dovevano ritenersi come a questo appartenenti, e conseguentemente giudicarsi secondo le leggi toscane e non con quelle feudali, chiedendo che fosse tosto provvisto in proposito (2).

Pietro Leopoldo intimò di bel nuovo i Bardi a sospendere anche questo processo ed a servirsi con più mitezza dei loro diritti (3); ed i Bardi sdegnati di tali atti tendenti a violare la loro indipendenza, ne scrissero al Granduca lamentandosi del suo inqualificabil procedere, ed affacciarono tutte le ragioni tendenti a dimostrare essere eglino sottoposti, non già al Granduca di Toscana, ma bensì all'Imperatore di Germania (4). Il Granduca rispose che Vernio formava parte dello Stato toscano, che i diritti vantati dai Bardi per dimostrare la loro indipendenza erano destituiti di ogni fondamento giuridico, e che voleva

(1) Maccioni, Op. cit. loc. cit. — Fedeli, *Memorie* cit. pag. 27 tergo.

(2) Maccioni, Op. cit. loc. cit. — Fedeli, *Memorie* cit. loc. cit.

(3) *Carte Bardi e Vernio* cit.

(4) *Carte Bardi e Vernio* cit.

Digitized by Google

quindi che quel feudo facesse ritorno ai dominii della Corona. Aggiunse però che per tratto di sovrana clemenza e prima di appigliarsi alle vie di fatto, lasciava ai Bardi la scelta, o di adire i tribunali del Granducato per sperimentare le loro ragioni, o di ricevere da lui l'investitura di Vernio come feudo granducale, e posto sotto le leggi comuni a tutti gli altri feudi della Toscana (1).

I Conti Carlo e Pier Filippo de' Bardi, compagni a Flaminio nella reggenza di Vernio, di natura pacifica e desiderosi di quiete, erano sul punto di accettare la proposta del Granduca, riconoscendosi da lui dipendenti (2). Ma il Conte Flaminio, fiducioso nella validità de' suoi diritti, si oppose a tutta possa a quell'amichevole componimento, e fidando nelle sue ricchezze e nelle protezioni da lui acquistate presso la Corte imperiale, raccolse il guanto di sfida che Pietro Leopoldo gli aveva scagliato (3). Finse però di accogliere il consiglio datogli da suo fratello Cosimo Gualterotto che voleva vendere Vernio al Granduca sotto speciali condizioni, ed a capo delle trattative con questo iniziate, il Conte Flaminio pose il patto che la vendita a

(1) *Carte Bardi e Vernio.* — Filza 17 dell'Archivio dell'Opera Pia. — Lamporecchi, *Allegazione seconda di fatto e di diritto a favore dei nobili Conti Bardi e Guicciardini contro la Comunità di Vernio* ecc. Firenze, 1821, in 8.° pagg. 31-33.

(2) *Carte Bardi e Vernio* cit. — *Negoziato per la vendita di Vernio* nell'Archivio Centrale.

(3) *Carte Bardi e Vernio* cit. — Fedeli *Memorie* cit. pag. 29. — Filza 15 nell'Archivio Comunale di Vernio.

Digitized by Google

farsi fosse autorizzata dall'Imperatore (1), essendo certo che tale autorizzazione non si sarebbe ottenuta giammai (2). Non mancò il Granduca a sollecitare i Bardi per l'esibizione dei documenti atti a stabilire il prezzo della vendita proposta (3), ed assicurò che l'Imperatore aveva già acconsentito alla stipulazione del contratto (4). Ciò peraltro era falso, giacchè Pietro Leopoldo sperava che i Bardi, ingannati dalle sue parole, facessero immediatamente la vendita, che poteva in seguito essere sostenuta con la teoria dei fatti compiuti (5). Ma lo scaltro Flaminio conoscendo la subdola politica del Granduca di Toscana, ritardò la presentazione dei richiesti documenti, e si portò di nascosto a Pavia presso il Conte di Keweniller, Plenipotenziario dell'Imperatore in Italia, per indurlo ad opporsi alla vendita (6). Il Keweniller, vedendo in questo fatto un attentato alle prerogative imperiali, scrisse al Governo toscano una lettera con la quale significava di avere inibito ai Bardi di procedere ed anco di progredire nel negoziato di vendita, senza il consenso dell'Imperatore, a cui ne aveva reso conto immediato (7). Il Governo toscano ri-

(1) *Carte Bardi e Vernio* cit. — *Negoziato* cit.

(2) *Carte Bardi e Vernio* cit. — *Negoziato* cit.

(3) *Negoziato* cit.

(4) Filza 15 cit. nell'Archivio Comunale di Vernio. — *Carte Bardi e Vernio* cit.

(5) Filza 15 cit.

(6) *Carte Bardi e Vernio* cit.

(7) Lamporecchi, Op. cit. pagg. 36-37.

Digitized by Google

spose al Plenipotenziario imperiale ed anco scrisse al Principe Colloredo, Ministro a Vienna, per ottenere l'effettuazione del contratto (1); ma il Consiglio Aulico, cui era stato portato l'affare, si oppose energicamente e confermò quanto aveva operato il Keweniller (2).

Il Conte Flaminio quindi lieto di tali favorevoli risultati, che in gran parte aveva ottenuto col mezzo dell'oro (3), pose ogni studio per sventare le mene di Pietro Leopoldo e dei sediziosi Verniotti, e per render più certi i suoi diritti feudali.

(1) *Negoziato* cit.

(2) *Carte Bardi e Vernio* cit.

(3) « Mi disse il signor Alessandro Spighi Vicario, che il Conte « Abate avea pagato profusamente gli spalloni del Ministro a Pa- « via, e che anche questo aveva allungato la mano nobilissima « per prendere del danaro, guadagnato forse dalla mano callosa « di noi poveri Verniotti. » Fedeli, *Memorie* cit. pag. 32.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOSECONDO

Pietro Leopoldo scuopre i maneggi dei Bardi. — Torna a fomentare i tumulti di Vernio. — Nuove suppliche dei Verniotti. — Flaminio dei Bardi citato dal Magistrato Supremo di Firenze. — Il Conte Abate richiama gli sgherri, ricorre alla Camera Aulica, ed emana la legge dispostica del 1780. — Nuovi esuli in Toscana. — Il Granduca si maneggia con Vienna, ma invano. — Ritorno del Conte Flaminio a Vernio. — Feste e pace temporaria. — Canzone contro i Bardi e suoi aderenti. — I Toccafondi supposti autori di tale canzone. — Assassinio dei Toccafondi. — Chi fossero autori del delitto. — I parenti degli uccisi ricorrono a Pietro Leopoldo, che inizia processo contro i Bardi. — Discolpe di alcuni di questi. — Esilio del Conte Flaminio. — I danni dell'Opera Pia aumentano. — Relazione sulla Pia amministrazione del Senatore Ippoliti. — I Canonici di Pistoia riassumono la gestione dell'Opera Pia. — Nomina del Cav. Michele Sozzifanti a Procurator generale. — Lite fra il Granduca e i Bardi per i diritti sul feudo di Vernio.

Pietro Leopoldo non tardò a scuoprire i maneggi dei Bardi, e sdegnato oltremodo di vedersi deluso nella sua aspettativa, pensò di trarne vendetta. Per giungere al fine tornò a fomentare i tumulti di Vernio e a suscitare nuovi odii contro gli invisi baroni.

Fattesi nel 1779 presentare novellamente dai Verniotti calorose e motivate suppliche, dalle quali apparivano le continue molestie che tanto alle persone quanto agli averi

Digitized by Google

dei vassalli il Conte Flaminio apportava (1), il Granduca di Toscana ordinò la cognizione dei fatti, che si esponevano, al Magistrato Supremo residente in Firenze, il quale citò il Conte stesso per render ragione del proprio operato (2). Quest'atto della prepotenza granducale colpì la feroce natura di Flaminio. Egli vide non esser più tempo di simulare, ma di reagire a viso aperto, adoprando tutti i mezzi de' quali poteva disporre (3). Richiamò dalla Romagna gli antichi scherani, che per obbedire al Granduca aveva da se allontanato; ordinò nuovi arresti; fece preparare le forche sulla piazza del castello di Vernio e costruire carceri angustissime, alte appena due braccia (4), e preparò molti supplizi da far ricordare le sedie ardenti, le cuffie del silenzio, i forni di Galeazzo, le graticole di Bernabò, la *vigilia* e la *ligatura canubis* di Firenze, orrendi tormenti che la civiltà del secolo XVIII aveva affatto dimenticato (5). Rivolse al tempo stesso reclamo alla Camera Aulica contro il Granduca di Toscana sulla violazione dei suoi diritti e della sua indipendenza, raccomandando

(1) *Carte Bardi e Vernio* nell'Archivio Centrale di Firenze.

(2) *Carte Bardi e Vernio* cit.

(3) Filza 38 dell'Archivio dell'Opera Pia.

(4) *Carte Bardi e Vernio* cit.

(5) Il Fedeli nelle sue *Memorie* (pag. 31.) ricorda che a taluni Verniotti, chiamati nelle segrete del castello, si mostrò il tremendo apparato dei supplizi, e che poi furono rimandati alle case loro con gravi minacce. Non consta però che alcuno fosse sottoposto alla tortura.

Digitized by Google

l'affare non solo al Principe di Kewenillor, ma altresì al Colloredo e a tutti gli altri personaggi i più influenti di Vienna (1). D'accordo poi coi correggenti, Flaminio emanò nel 1780 una legge per la quale fu proibito a tutti i vassalli di Vernio di promuovere o difendere le loro cause davanti a Tribunali posti fuori del territorio feudale, minacciando ai contravventori l'esiglio, giacchè i Bardi soli volevano a loro beneplacito sentenziare e punire (2).

Questa nuova legge dispotica, il ritorno degli sgherri, i terribili preparativi del Conte Abate, la voce sparsa di feroci vendette, costrinsero diversi Verniotti ad abbandonare il paese, i quali congiuntisi con gli altri esuli nella vicina Toscana, con memorie e reclami fornirono al Granduca autorevoli materiali per opporsi ai raggiri dei Bardi (3). Infatti Pietro Leopoldo inviava a Vienna i documenti presentati dai Verniotti come tanti capi d'accusa a danno dei feudatari, e per far conoscere viemaggiormente la perfidia di questi, spediva colà una supplica da vari vassalli presentata per ottenere la restituzione dell'amministrazione dell'Opera Pia nelle mani del Conte Flaminio, qual supplica era stata estorta dai cagnotti baronali e munita di non poche false sottoscrizioni (4).

(1) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(2) *Leggi pubblicate dai Conti Bardi dal 1685 al 1796.* nell'Archivio Centrale N.° 746, 2.do 851.

(3) Fedeli, *Memorie* cit. pag. 32 tergo.

(4) *Carte Bardi e Vernio cit.*

Digitized by Google

Ma ciò nulla valse al Granduca: la corte di Vienna si mostrò favorevole ai Bardi; e Pietro Leopoldo dovè pel momento desistere dall'inferire molestie agli imperiali vassalli (1).

Il Conte Flaminio allora potè far ritorno nel feudo, donde era rimasto assente fino dal 1778; ed il 6 Ottobre 1781 fece il suo ingresso, quasi trionfalmente (2). Montato sopra un cavallo baio, scortato da una compagnia di soldati, circondato dai vassalli acclamanti, fra i continui spari della moschetteria in segno di gioia, il Conte Abate sembrava essere un padre della patria, anzichè un terribile masnadiere (3). Nella sera tutti i monti che circondavano il castello baronale erano illuminati per solennizzare il fausto ritorno; danze campestri s'intrecciavano ovunque; banchetti gratuiti erano apparecchiati nelle piazze; l'allegria era subentrata alla tristezza, l'espansione del cuore alla diffidenza, l'odio all'amore (4). Da quel giorno Vernio sembrò mutare aspetto; parvero ritornati giorni tranquilli; nè più si parlava di lotte tra i signori ed i sudditi.

Ma questa pace apparente non durò che brevissimo tempo: eran troppi i rancori che si sarebbero dovuti so-

(1) Filza 16 nell'Archivio Comunale di Vernio.

(2) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(3) Fedeli, *Memorie cit.* pag. 33.

(4) Il Fedeli (*Memorie* cit. pag. 34 tergo) dice che tutte quelle feste erano *fuochi di paglia*.

Digitized by Google

pire, troppi gli abusi e le prepotenze che si dovevano dimenticare. Nel gennaio del 1782 fu scritta una canzone con espressioni vituperose pei Conti Bardi e pei suoi aderenti, e veniva cantata per i vari paesi di Vernio ed anche sotto le finestre del palazzo di residenza dei feudatari stessi (1), i quali ordinarono l'arresto dei supposti autori della canzone medesima, certi Toccafondi di Ceraio, i più acerrimi difensori dei diritti dell'Opera Pia. Quando gli sgherri dei Conti Bardi il 23 Aprile 1782 si recarono a Ceraio per eseguire la cattura ordinata, Giovanni Evangelista, Giovanni Antonio e Gaetano Toccafondi trovavansi in un campo vicino, intenti al lavoro. Domandata contezza di loro ed avutala, gli scherani si recarono immediatamente nel campo ove si trovavano i Toccafondi, e senza

(1) La canzone contro i Bardi, che noi riportiamo per la pura verita storica, è la seguente:

N'anderem giù per Ritorto,
Cancelliere e Collo torto,
Torcicollo e Metti in sacco,
Guarda un po' che mal t'ho fatto.
Osteria e Casaccia in faccia,
Lo Stincon gli è una spiaccia:
Noi ci siam risolti tardi
B . . . . . . i Conti Bardi.

Nelle *Memorie* del M.° Fedeli, che ne tenne nota (pag. 35.), si trovano i commenti alla trascritta canzone che, secondo quelli, diventa un amarissima satira. Noi però per varie ragioni, che qui è inutile spiegare, non li abbiamo pubblicati.

Digitized by Google

veruna intimazione, fecero fuoco contro di essi (1). Tre palle di archibugio ferirono nel petto Giovanni Evangelista che moriva all'istante (2); altre due palle colpivano nel volto ed in una gamba Giovanni Antonio che poche ore sopravviveva al primo (3); una sesta palla investiva un calcagno di Gaetano che potè salvar la vita gittandosi a terra per morto (4).

(1) Fedeli, *Memorie cit.* pag. 37. — Maccioni, *Expositio* ecc. cit. Pars II. Art. VI. §. 3. pag. 183.

(2) « Giovanni Evangelista del fù Francesco di Domenico Toc-« cafondi di Ceraio, in età di anni 59, fù ucciso dai famigli di « Vernio mentre lavorava nel *Campo de' Bindi* sotto le case di « Ceraio verso Fiumenta in luogo detto *Campo al melo,* e non « ricevè alcun sacramento, perchè non ebbe spazio di penti-« mento, essendo restato morto sul colpo dall'archibugiata a tre « palle nel mezzo del petto. » *Libro dei Morti della Parrocchia di S. Quirico a Vernio,* Anno 1782, N.° 19. nell'Archivio della Parrocchia stessa.

(3) « Giovanni Antonio di Sebastiano (Toccafondi) . . . . avendo « ricevuto due archibugiate una nel viso l'altra in una coscia rese « l'anima sua a Dio in età di anni 32. . . privo di loquela, onde « dal rev. signor Don Giovan Battista Toninelli cappellano gli fù « data l'assoluzione *sub conditione* e l'olio santo in fronte *sub* « *unica forma* e quindi la benedizione pontificia, raccomandazione « dell'anima e assistenza fino all'ultimo suo respiro, che seguì alle « ore quindici del giorno precedente (23 Aprile). » *Libro dei Morti cit.* N.° 20.

(4) Il Fedeli dice nelle sue *Memorie* (pag. 38.): « Gaetano Toc-« cafondi nel vedere gli altri due stesi sopra i solchi che lavora-« vano, si diè a fuggire: ma gli sbirri scaricarono i loro archi-« busi contro di lui, ed ebbe molta fortuna, giacchè solo una

Digitized by Google

È dubbio se questi assassinii fossero ordinati dal Conte Flaminio o dagli altri feudatari di Vernio. L'essere i Toccafondi i promotori degli antichi e nuovi tumulti del feudo e per questa ragione reiteratamente processati e puniti, l'avere il Conte Abate lasciato il paese il giorno appunto che precedè gli omicidii, il vedere Alessandro Spighi, Vicario generale di Vernio, assistere dalle finestre della sua residenza all'orribile dramma che si svolgeva nei campi di Ceraio, è chiara prova che gran parte vi ebbero i Bardi. Ad ogni modo questi gioirono della morte dei loro nemici, ed il sangue dei Toccafondi fu l'olocausto offerto sull'ara della vendetta per espiare l'offesa maestà baronale (1).

« palla lo ferì a bruciapelo in un calcagno. Il Toccafondi allora « si finse morto, gittandosi in piana terra e boccone per non farsi « veder la faccia. Quella bordaglia credendo che fossero tutti e « tre basiti, discese nel Fiumenta, entrò nella Via maestra e corse « alla Rocca a narrare il fatto, degno più presto di belve che di « cristiani. »

(1) L'odio dei Conti Bardi verso i Toccafondi si desume da varie lettere scritte dal Conte Cosimo Gualterotto al Vicario Spighi. « Sento che sia in codesta Contea, scriveva da Firenze il barone, « Giuseppe di Sebastiano Toccafondi e che impunemente si faccia « vedere in pubblico alla messa e lavorare. Per ora Ella figuri non « essere a sua notizia e allora quando sarà la squadra completa di « sei famigli Ella rilasci il mandato di cattura contro il medesimo « e veda che lo arrestino; poi vedremo cosa ne saprà nascere; « e se mai i Toccafondi commettessero qualche attentato di scarcerarlo, questo non farà altro che accrescere i loro delitti e in « conseguenza sarà materia per il processo. — Mi vien detto che « possa essere venuto in cotesta Contea Bastiano Toccafondi, per

Digitized by Google

La notizia del feroce delitto si propagò in un baleno nel feudo. I terrazzani inorridirono, imprecando ai tiranni: i più coraggiosi si adunarono e corsero al Tribunale di Vernio per chieder giustizia; vi corsero pure i parenti degli uccisi (1). Una squadra di soldati, comandata dal

« cui Ella vada indagando la verità. — Ella vada avanti con i pro-
« cessi contro Evangelista e Bastiano Toccafondi in causa di avere
« messo fuoco ad un castagneto e contro alcuni altri dei Tocca-
« fondi per aver pescato con la galla e proceda con tutto il ri-
« gore e senza alcun riguardo di spesa, sperando una volta che
« a forza di delitti e di condanne ce li potremo levare d'intorno. »
(Lettera de' 14 Settembre 1781, Filza 21 nell' Archivio Comunale di Vernio). — Con altra lettera lo stesso Conte significando al Vicario non essere disposto di fare alcuna grazia ai Toccafondi come eragli stato domandato, aggiunge: « Molto mi sorprese la teme-
« rità di Evangelista nel presentarsi dopo esser reo di tanti de-
« litti, arguendo da questo quanto siano temerarii tutti di questa
« famiglia, e in conseguenza capaci di qualunque cosa; perciò
« conviene di tenergli lontani più che sia possibile. » (Lettera de' 21 Settembre 1781, Filza 21 nell' Archivio cit.). — Al Vicario che proponeva di non proseguire un processo contro i Toccafondi per mancanza di prove, Cosimo Gualterotto rispondeva che proseguisse gli atti perchè « ne consti in tribunale, acciò se mai bi-
« sognerà, si accresca con questo fatto il numero dei delitti ai
« sopra nominati. » (Lettera de' 16 Novembre 1781, Filza cit.).
— All'annunzio della morte dei Toccafondi, così si esprimeva: « Ho
« inteso dalla sua Circolare con mio dispiacere il fatto successo
« a Ceraio, ma in questo non abbiamo alcun rammarico perchè
« se obbedivano non gli accadeva quanto ecc. onde si può dire
« *perditio tua ex te.* » (Lettera de' 25 Aprile 1782, Filza cit.).

(1) *Carte Bardi e Vernio cit.*

Digitized by Google

Capitano delle Bande di Vernio, era stata posta alla difesa del Tribunale: il Vicario generale, Alessandro Spighi, era fuggito, nè poteva quindi esser fatta giustizia (1). Fu dal Capitano intimato ai querelanti di retrocedere, e perchè fu fatta leggera opposizione, le bocche di venti fucili rivolte verso loro, fecer conoscere quali ordini severi e precisi erano stati impartiti contro i Verniotti (2), che i Bardi chiamavano *sediziosi e arbitrari* (3).

I Toccafondi allora si rifuggirono nel Granducato e rivolsero i loro reclami a Pietro Leopoldo (4). Questo ordinò che si iniziasse un processo contro i Bardi per gli omicidii commessi, e impose loro di provvedere alla sussistenza del-

(1) Il Vicario Spighi, dopo la sua fuga, chiese le dimissioni che con lettera de' 28 Aprile 1782 firmata dai Conti Carlo, Pier Filippo e Cosimo Gualterotto de' Bardi gli furono accordate (Filza 25 nell' Archivio Comunale di Vernio N.° 199.). Fù incaricato a farne le veci Michele Tozzi, Cancelliere della Comunità (Filza cit. ibid.), fino a che non fù riassunto in servizio lo Spighi con lettera de' 25 Giugno 1782 (Filza 25 cit. N.° 214.).

(2) *Lettera dei Conti Bardi* nell' Archivio Comunale di Vernio, Filza 25 N.° 194. — Fedeli *Memorie cit.* pag. 39 tergo.

(3) Il Conte Cosimo Gualterotto de' Bardi li 24 Agosto 1781 così scriveva al Vicario di Vernio: « Starò attendendo la proposizione « che dice di fare sopra i soldati essendo troppo giusto che co- « noschino una subordinazione e conviene di riparare a poco per « volta ai disordini che ne possono venire dalle animosità di co- « desti popoli che a poco per volta si ridurrebbe una repubblica « di sediziosi e arbitrari. » (*Lettere dei Conti Bardi* nell' Archivio cit. Filza 21.). .

(4) *Carte Bardi e Vernio cit.*

Digitized by Google

la famiglia Toccafondi, minacciando, in caso di disobbedienza, la rivalsa sui beni che i Bardi medesimi possedevano nel territorio toscano (1). I Conti Carlo, Pier Filippo e Cosimo Gualterotto, tre compagni nella reggenza del feudo al Conte Abate Flaminio, ricorsero sollecitamente al Granduca, ricusandosi di prestare gli alimenti ai Toccafondi e facendo conoscere che il solo autore del delitto era Flaminio, sotto la cui giurisdizione immediata erano gli uccisi (2). Pietro Leopoldo non riconobbe giuste le ragioni dei Bardi, e mentre intimava al Commissario di S. Croce, Domenico Leoni, di condannare all'esilio Flaminio, facevagli anche notificare che la prestazione ai Toccafondi doveva esser da quello pagata, salvo il regresso con gli altri feudatari (3).

L'Opera Pia frattanto, cagion principale di tanti dissidii, continuava a inoltrarsi nel precipizio ove era stata sospinta dal Conte Flaminio. Già fino dal dì 8 Luglio 1781 il Senatore Carlo Ippoliti, con l'aiuto di molti documenti, aveva compilato l'affidatagli relazione sulla Pia Amministrazione (4); ed era risultato che vi esisteva uno sbilancio

(1) I Bardi dovettero sovvenire un fratello, la vedova ed un figlio lattante dell'ucciso Giov. Antonio Toccafondi, pagando loro giornalmente quattro paoli (Lire 2 24.) (Maccioni, *Expositio* ecc. cit. Pars II. Art. III. §. 1 e 10, pagg. 120-121 e 141-142).

(2) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(3) Maccioni, *Expositio* ecc. cit. ibid. §. 10. pag. 141.

(4) Maccioni, Op. cit. Pars II. Art. I. §. 7. pagg. 73-74.

Digitized by Google

amministrativo gravemente dannoso (1). Pietro Leopoldo quindi aveva ordinato il 15 Luglio stesso che si escludessero i Bardi da ogni ingerenza sull'Opera Pia e ne riassumessero la gestione i Canonici di Pistoia, con facoltà di nominare un loro Procuratore generale (2). Tale scelta era caduta sul Cav. Michele Sozzifanti, uomo probo ed esperto nelle faccende economiche (3). Ma il Capitolo Pistoiese inceppato ad ogni piè sospinto dagli agenti dei Conti Bardi, mal poteva toglier gli abusi che sempre più dapauperavano l'Opera Pia. Si vedeva a luce meridiana che l'Amministrazione della Compagnia di S. Niccolò di Bari non sarebbe stata assestata nè avrebbe progredito di un passo fino a che i Bardi fossero rimasti assoluti signori di Vernio. Tutto quindi dipendeva dalla lite che si agitava a Vienna fra i Bardi e il Granduca, lite dalla quale dovea risultare se Vernio appartenesse alla Toscana o all'Impero germanico (4). Vincendo i primi, l'Opera Pia a poco a

(1) Il Maccioni (Op. cit. loc. cit. pag. 73) dice: *compertum est administrationem fuisse culpabilem, eiusque damna fuisse quam maxima atque enormissima.*

(2) Maccioni, Op. cit. loc. cit. pag. 74.

(3) Filza 18 nell'Archivio dell'Opera Pia.

(4) Il Fedeli nelle sue *Memorie* (pag. 42.) parlando della lite fra il Granduca Pietro Leopoldo e i Conti Bardi così si esprime: « A « Vienna si sta per decidere se Vernio sia Italia o Germania, se « io, maestro Andrea Fedeli, sia italiano o tedesco. Affè che io « non ne comprendo buccicata! La sarebbe bella davvero che qui « proprio nel mezzo all'Italia vi fosse un punto geografico segre-

Digitized by Google

poco sarebbe sparita, vincendo il secondo, essa avrebbe calcato la via del progresso. A Vienna dunque erano rivolti gli sguardi di tutti i Verniotti che ansiosamente aspettavano il fine della grave questione.

« gato affatto dall'Italia! Ne ho viste tante a mio tempo, posso « vedere anche questa! Ma frattanto chi ne soffre è la Compagnia, « e se le cose camminano di questo passo il Conte Ridolfo poteva « ben fare a meno d'istituirla, giacchè le casse forti del Casone « d'ora innanzi non conterranno che aria. »

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOTERZO

Il Conte Flaminio in Lombardia e a Vienna. — Lite fra i Bardi e il Granduca avanti la Camera Aulica. — Ragioni e obietti dei contendenti. — Nuove trattative per la vendita di Vernio. — Rescritto imperiale de' 9 ottobre 1783. — Rottura delle trattive. — Sentenza de' 16 Ottobre 1787 contro Pietro Leopoldo. — Appello alla Dieta di Ratisbona. — Atti prepotenti del Conte Abate nel feudo. — Pietro Leopoldo eletto imperatore. — Si dimentica dei Verniotti. — Gli succede Ferdinando III. — Motuproprio granducale de' 23 Aprile 1791 relativo alle cose dell' Opera Pia in Toscana. — Il Consiglio dell' Opera Pia lo eseguisce immediatamente. — Rivoluzione francese in Vernio.

Non appena il Commissario Domenico Leoni ebbe notificato il decreto che condannava all'esiglio il Conte Flaminio, questo si recò immediatamente in Lombardia ed a Vienna per assistere da se stesso ai propri interessi ed alla lite che si agitava davanti alla Camera Aulica intorno alla legittimità dei titoli che i Bardi vantavano sul dominio di Vernio (1).

Per comprovare i loro diritti, i Bardi esibivano non solo gli antichi diplomi di Federigo Barbarossa del 1164, di Ottone IV del 1209, concessi ai Conti Alberti, ma anche quelli di Carlo IV del 1355 e di Leopoldo I del 1697

(1) *Carte Bardi e Vernio cit.*

Digitized by Google

concessi direttamente alla loro famiglia, accampavano tutti gli atti di esercizio di alto dominio e di prima giurisdizione esercitati nella loro Contea, dimostravano la dipendenza diretta dal Sacro Romano Impero.

Il Granduca, come investito dei diritti tutti già appartenenti alla Fiorentina Repubblica, obiettava l'accomandigia dei Conti Alberti e dei Verniotti fatta alla Repubblica stessa nell'Ottobre e Novembre del **1184**, l'accomandigia del Conte Alessandro degli Alberti nel **1219**, l'occupazione di Vernio per parte dei fiorentini avvenuta nel **1259** per rendere il castello agli Alberti che n'erano stati spogliati, e finalmente il testamento del Conte Alessandro medesimo, nel quale, in mancanza della linea mascolina, egli a suo erede nominava Firenze. Citava vari atti di alta sovranità esercitata in Vernio, allegava i diplomi di Carlo IV del **1355** e del **1369** e di Roberto I del **1401**, in forza dei quali i fiorentini erano stati costituiti Vicari Imperiali nei luoghi dipendenti dall'impero germanico, ricordava l'assedio e dedizione di Vernio fatta nel **1341** dopo la ribellione di Piero de' Bardi e gli atti di sovranità successivamente esercitati, rammentava l'antica condizione dei Bardi come sudditi della Repubblica, le condanne da questa pronunziate contro vari di quella casata anco dopo la concessione del diploma di Carlo IV, la ripetuta intimazione ai Bardi di accorrere armati nelle diverse guerre dai fiorentini sostenute, le citazioni a comparire in Firenze in vari tempi, ed in ultimo l'occupazione del castello di Vernio nel **1495**.

Digitized by Google

Rispondevano i Bardi essere col diploma di Carlo IV, concesso nel 1355, stati sanati tutti gli atti antecedenti ed aver la Repubblica fiorentina ciò riconosciuto esplicitamente ed implicitamente, non facendo opposizione di sorta alle concessioni in detto diploma contenute; essere i loro antenati sempre accorsi con l'armi alla mano in difesa della Repubblica non come sudditi, ma come alleati; avere essi obbedito alle citazioni, separando la qualità di feudatari da quella di cittadini; e finalmente avere spontaneamente consegnato nel 1595 la rocca di Vernio dietro dichiarazione per parte della Repubblica di non volere pregiudicare i Bardi nella giurisdizione e preminenza di Vernio, ma di accrescere entrambe (1).

Questa lite prendeva larghe proporzioni talchè alcuni personaggi influenti cercarono di troncarla, consigliando i Bardi ad entrare in nuove trattative col Granduca per l'alienazione di Vernio. Ed aperte le trattative, Pietro Leopoldo, cupido di far l'acquisto del feudo contrastato, scrisse all'Imperatore perchè revocasse quanto il Kewe-niller aveva fatto per inibirne la vendita. L'Imperatore con rescritto de' 9 Ottobre 1783 diè facoltà ai Bardi di potersi rivolgere direttamente al Granduca, e proporre al medesimo le condizioni dell'alienazione (2). Ma queste

(1) *Carte Bardi e Vernio cit.* — Maccioni *Expositio rationum* etc. cit. — Filza I. II e III nell'Archivio Comunale di Vernio.

(2) Lamporecchi, *Allegazione seconda di fatto e di diritto cit.* pagg. 37-38.

Digitized by Google

furono eccessive, giacchè nel 1785 i Bardi chiedevano a Pietro Leopoldo, come prezzo di Vernio, l'enorme somma di ottocentomila ducati (1). Dietro ciò le trattative furono rotte, e più acerrima rinacque la lite, che seguitò per altri due anni. Finalmente con risoluzione del 16 Ottobre 1787 il Consiglio Aulico decise esser Vernio feudo imperiale e dipendente dall'Impero germanico, e non avere il Granduca di Toscana alcun diritto di molestare la famiglia Bardi nell'esercizio del vicariato di Vernio, condannando il Granduca stesso a porre le cose nello stato primitivo con rifacimento delle spese e dei danni incorsi nel promosso giudizio (2). Pietro Leopoldo interpose appello a tale sentenza davanti la Dieta di Ratisbona, commettendone lo studio al Prof. Maccioni, al Pagnini e ad altri giureconsulti e antiquari (3).

Durante la lite peraltro il Conte Flaminio non trascurava il governo del feudo, ed anco da Vienna esercitava la sua baronale prepotenza. Nel 1785 fece imprigionare alcuni confratelli dell'Opera Pia perchè avevano domandato che le distribuzioni semestrali degli avanzi delle rendite fossero fatte in quel di Barberino di Mugello, anzichè in Vernio, ove erano solite farsi (4); e nel 1786, facendo rispettare la Legge fino dal 1780 emanata, ordinava

(1) *Carte Bardi e Vernio cit.*
(2) *Carte Bardi e Vernio cit.*
(3) Repetti, *Dizionario* ecc. Vol. V. pag. 698.
(4) *Lettere dei Conti Bardi* Filza 10.

Digitized by Google

che fosse intimato l'esiglio ad Antonio Micheloni e Felice Ciolini per aver sequestrato, per mezzo del Pretore di Barberino, la distribuzione di chi era loro debitore (1) Faceva poi presentare al Granduca una supplica di vari addetti alla Pia Confraternita perchè l'amministrazione di questa fosse tolta al Cav. Sozzifanti e restituita ai Bardi, i quali per ottenere l'intento aveano a bella posta fatto sparger la voce che il Capitolo di Pistoia volesse nel proprio incorporare il patrimonio della Compagnia (2). Di più nel 1787 cogliendo all'esca di sue grandiose promesse alcuni creduli vassalli, il Conte Flaminio si fece nominare loro Procuratore per gli interessi dell'Opera Pia, e se egli non avesse avuto il pudore di rinunziare alla carica, chi sa quanti maggiori disastri nell'avvenire sarebbero sorti (3).

L'assunzione al trono imperiale di Pietro Leopoldo, avvenuta nel 1790, ridestò nel cuore dei Verniotti la speranza, che egli si sarebbe occupato della loro deplorabile sorte. Ma la speranza fù vana; giacchè l'Imperatore dimenticò quei montanari che per servire alle mire di grandezza del Granduca aveano sacrificato la loro esistenza. Con una sola parola egli poteva liberare dal servaggio gli abitanti di Vernio, rompere le catene che da tanto tempo loro solcavano i polsi, indirizzarli per la via del progresso.

(1) Maccioni, *Expositio* ecc. Pars. II. Art. II. pag. 113.

(2) *Carte Bardi e Vernio cit.*

(3) « Il lupo era divenuto pastore » dice una satira del tempo. *Spogli sciolti del P. Tommaso Masi* presso l'autore.

Digitized by Google

Ma la ragione di stato si oppose ad un fatto, dai tempi stessi ancor reclamato. L'Imperator di Germania, che rappresentava il principio puro del feudalismo e della schiavitù sociale, sebbene fosse Pietro Leopoldo, non poteva rinunziare alle tradizioni dei despoti che lo avean preceduto. Se anche un Bruto o un Robespierre fosse stato eletto al soglio imperiale, la libera voce di lui sarebbe ad un tratto rimasta silenziosa, e la mente compressa dal diadema dei Cesari più non avrebbe pensato che alla schiavitù delle genti.

Nè Ferdinando III, successore di Pietro Leopoldo nel Granducato, credè conveniente continuare la lite e l'opposizione contro i Conti di Vernio. Egli col Motuproprio de' 23 Aprile 1794 si limitò soltanto a tutelare i diritti dei confratelli dell'Opera Pia abitanti in Toscana, valendosi in ciò, come il Granduca stesso si esprimeva (1), degli eminenti diritti che per ragione della sua sovrana potestà gli competevano. Quel Motuproprio stabiliva che le Deliberazioni che venissero fatte dagli Uffiziali e fratelli della Compagnia non sarebbero state in avvenire reputate valide e sussistente nel Granducato, qualora non fossero munite dell'approvazione del Capitolo della Cattedrale di Pistoia; e che il Procuratore destinato di tempo in tempo all'Amministrazione del Pio patrimonio esistente in Toscana, dovesse fare annualmente il suo rendimento di conto

(1) *Motuproprio de' 23 Aprile 1794*. In Firenze 1794. Nella stamperia di Luigi Carlieri, in fol.

Digitized by Google

al Capitolo stesso, con facoltà in questo di valersi di persona di suo piacimento nella relativa assistenza; che il Capitolo Pistoiese partecipasse preventivamente al Corpo dell'Opera Pia i giorni destinati alla revisione dei conti, acciò, volendo, potessero deputare altre persone per intervenire in suo nome; che seguito che fosse nella forma divisata il prossimo rendimento di conto, il Capitolo di Pistoia nominasse tre individui per partitarsi dai fratelli della Compagnia tanto per l'impiego di Procuratore quanto per quello di Computista del patrimonio esistente in Toscana; che sarebbero rimasti legittimamente eletti ai suddetti impieghi quei due individui che avessero ottenuto la pluralità di voti; che potevano essere nominati e respettivamente eletti anche il Procuratore ed il Computista allora in carica, siccome anche il Sacerdote Giuseppe Ristori e Giovan Pietro Piccioli (1), e generalmente tutti coloro che il Capitolo di Pistoia avesse giudicati idonei e adattati ai suddetti impieghi, ancorchè fossero originari di Vernio, o possessori in quel territorio; che il Procuratore e il Computista eletti dovessero ogni tre anni domandare al Capitolo la loro conferma, la quale non ottenendo si dovesse far luogo alla nuova elezione nella forma sopra divisata; che in qualunque altro caso di vacanza di alcuno

(1) Il Ristori ed il Piccioli avevano esercitato impieghi nell'amministrazione dell'Opera Pia, ma per ragioni diverse n'erano stati allontanati. Vedi in proposito Filza 15 N.° 18 nell'Archivio dell'Opera Pia medesima.

Digitized by Google

di tali impieghi, spettasse del pari al Capitolo di Pistoia la nomina di tre individui eligibili, ed al Corpo dell'Opera Pia l'elezione di alcuno di loro nel modo sovraesposto; che gli stipendi annui da retribuirsi ai precitati ministri fossero fissati dall'Opera Pia stessa con la solita approvazione del Capitolo (1). Soggiungeva inoltre l'enunciato Motuproprio, che la cassa principale e quella dei depositi dovessero rimettersi nel luogo voluto dal Conte Ridolfo de' Bardi nel suo testamento, qualora i confratelli dell'Opera Pia non avessero giudicato più a proposito di rilasciarle appresso il Capitolo di Pistoia; che per lo schiarimento dei dubbi che potessero insorgere, fosse nel Capitolo la facoltà di valersi dell'opera di un saggio giurisperito; che qualora nella Camera della Comunità o altrove fossero esistiti fogli o scritture di spettanza dell'Opera Pia, le fossero restituite per conservarsi nell'Archivio di questa; che gli individui abitanti nel Granducato di Toscana che fossero già stati ammessi al godimento delle doti, elemosine e distribuzioni ordinate dal Pio testatore; continuassero a goderle sotto le condizioni comuni a tutti i fratelli della Compagnia, eccettuato l'obbligo di abitare in Vernio; che per l'effetto del conseguimento delle carità e distribuzioni delle rendite dei beni situati in Toscana, dovessero essere approvate dal Capitolo di Pistoia anche quelle deliberazioni dell'Opera Pia che riguardassero l'ammissione di nuove famiglie alla fratellanza, o

(1) *Motuproprio* cit. Art. 1-8.

Digitized by Google

l'abilitazione di altri individui assenti dal territorio; e che finalmente tutte le controversie che si promuovessero dall'Opera Pia contro i terzi, o dai terzi contro l'Opera Pia, fossero risolute dai tribunali compotenti (1).

Notificate le disposizioni granducali al Consiglio dell'Opera Pia, furono immediatamente poste ad effetto, giacchè si vedeva in quelle un baluardo, dietro il quale anche i fratelli di Vernio si sarebbero potuti salvare dalle ingiuste pretese dei loro signori. E già gli affari del Pio istituto cominciavano a progredire regolarmente, quando la rivoluzione francese, penetrando nel feudo, ne segnò la quasi definitiva rovina.

(1) *Motuproprio* cit. Art. 9-14.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOQUARTO

La Rivoluzione Francese. — Nuovi principii in Italia. — La Repubblica Cisalpina prende possesso di Vernio. — L'Avvocato Raimondo Leoni Commissario repubblicano a Vernio. — Chiede denaro all'Opera Pia. — Ordina il ritiro della Cassa di questa da Pistoia. — Vien riportata vuota. — Impone un prestito forzoso ai Verniotti, e dà cauzione sui beni della Pia Amministrazione. — Mezzi dispotici per ottenere l'approvazione della cauzione. — Decreto del 20 Settembre 1797 (7 Vendemmiatore Anno VI Repubblicano) che distrugge la feudalità in Vernio. — Paragone del Leoni e di Verre. — Accuse di Iacopo Biagiarelli contro il Leoni. — Mala gestione del Leoni. — Danneggia l'Opera Pia. — Lascia Vernio spogliato. — I Verniotti si ribellano. — La Municipalità fugge a Bologna. — Bernardino Rossi, Sebastiano Toccafondi e Andrea Fedeli mitigano l'insurrezione. — L'Aiutante generale Fenini è incaricato di comprimere la sommossa. — I ribelli depongono pacificamente le armi. — Il Commissario Caprara e il Presidente Garimberti a Vernio. — Amnistia generale. — Dimissione e arresto di vari Municipalisti. — Il Leoni è accusato davanti al Direttorio Esecutivo. — Giovan Battista Pozzi altro Commissario repubblicano a Vernio. — L'Opera Pia continua a rovinare in basso.

La rivoluzione francese apparve nella società europea come un cataclisma spaventoso che fà emergere dalle rovine un novello ed impreveduto aspetto di cose. Dal sangue e dalla distruzione che tenne dietro a quel cataclisma, sorse una nuova era pei popoli oppressi; e la tirannia colpita nel cuore; la vanagloriosa ed imbelle nobiltà abbassata; l'intolleranza religiosa, tremenda pianta, schian-

Digitized by Google

tata; gli odiosi privilegi scomparsi, furono i prodromi della civiltà del secolo nostro. Quando il visconte di Noailles ad il duca d'Aiguillon nella sera del 5 Agosto 1789 ebber proposto all'Assemblea nazionale in Parigi l'abolizione dei diritti feudali (1), si conobbe che il feudalismo sarebbe stato distrutto in Europa, e che sui rottami di quella decrepita istituzione sarebbero sorte la libertà e l'eguaglianza dell'uomo.

I nuovi principii trovaron l'Italia preparata a riceverli, giacchè fino dai tempi antichi questa nazione fù il focolare che conservò sempre la scintilla della libertà e dell'eguaglianza. La Lega italica, sebbene scavasse la tomba alla romana repubblica (2), è un fatto maestoso che dimostra evidentemente l'amore degli italiani per le libere istituzioni; e ciò senza dubbio confermano e il Comune in continua lotta col feudo (3), e le Repubbliche combattenti ad oltranza contro il dominio straniero (4), e la letteratura stessa fautrice de' nobili sentimenti nazionali (5). Non è quindi

(1) Thiers, *Hist. de la révolution française*, Tom. I. Chap. 3.

(2) Il Kiene dice che « die Folgen des Bundesgenossenkrieges « waren es also, welche der römischen Republik ihr Grab gegraben « haben. *Der Bundesgenossenkrieg*, Leipzig, 1845, 8.° S. 340.

(3) Perceval, *History of Italy*, London, 1825, in 8.° *passim*. — Denina, *Delle rivoluzioni d'Italia*, Venezia, 1803, in 8.° *passim*.

(4) Sismondi, *Histoire des Républiques italiennes*, Zuric, 1807-20, in 8.° *passim*.

(5) Basti citare l'Alighieri, che sta a capo della nostra letteratura, chiamato dal Conte Balbo « l'Italiano più italiano che sia « stato mai » *Vita di Dante Alighieri*, Firenze, 1853, in 8.° pag. 3.

Digitized by Google

a stupirsi se l'Italia accolse volenterosa i portati del movimento rivoluzionario, e se si pose in balìa degli eserciti di Francia, che vedeva guidati dall'italiano d'Aiaccio.

La Repubblica Cisalpina, formata di Lombardia, di Modena e delle Legazioni, non appena fù costituita in Milano, si volse subito ad estendere i diritti sanciti dalla rivoluzione francese. Fù quindi sua prima cura di abolire il feudalismo nei paesi ove sempre esisteva, dando in proposito pieni poteri al Direttorio Esecutivo. Questo con Decreto del 20 Fruttidoro Anno V (6 Settembre 1797) « considerando che il vantaggio comune ed il vantaggio « della libertà esigono l'unione in una sola medesima fa« miglia » (1), dichiarava anche il popolo di Vernio parte della Repubblica Cisalpina. L'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Reno, incaricata di dare esecuzione a quel Decreto, nominò un Commissario straordinario perchè *presiedesse alla rivoluzione* di Vernio (2); ed il 15 Settembre anno stesso, preceduto da duecento soldati franco-polacchi, accompagnato dalla Ufficialità dello stato maggiore della Guardia Nazionale di Bologna e di Vergato (3), l'Avvocato Raimondo Leoni di Poppi in Toscana,

(1) *Decreto del Direttorio Esecutivo de' 20 fruttidoro Anno V.* In Bologna, 1797, in fol.

(2) *Decreto dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento del Reno de' 26 fruttidoro Anno I Repubblicano.* In Bologna, 1797, in fol.

(3) Biagiarelli, *Chi è interrogato risponde, Lettera degli abitanti del Bisenzo a Raimondo Leoni.* In Bologna, 1798, in 8.° pag. 4.

Digitized by Google

organizzatore del distretto del Bisenzo (1), giungeva a Vernio, e poneva la sua residenza nel Casone (2). Dopo aver fatto arrestare il Vicario generale, Luigi Mezzini, il Cancelliere della Comunità, Antonio Tozzi, il Capitano delle bande feudali, Emilio Antonio Chiarucci e l' Agente dei Bardi, Luigi Nutini, il Leoni ordinò che si apponessero i sigilli agli Archivi di Vernio (3). Riscontrata la pubblica cassa, nè trovandovi che circa ventisei lire fiorentine (4), si rivolse alla Confraternita di S. Niccolò di Bari perchè essa supplisse provvisoriamente alle spese che occorrevano pel Commissario medesimo, pel suo Segretario Enrico Magnoni, e per altre persone di suo seguito, non che per i soldati franco-polacchi. Il Governatore della Confraternita, Antonio Bettarini, rispose che la Cassa era a Pistoia nelle mani del Capitolo, per cui il Commissario Leoni, sperando avere gran quantità di danaro, elesse due deputati per ritirare la cassa e trasportarla a Vernio insieme ai documenti e carte spettanti all' Opera Pia (5). I deputati Antonio Bettarini e Bernardino

(1) Biagiarelli, *Op. cit.* loc. cit.

(2) Il distretto del Bisenzo si componeva degli ex-feudi di Vernio, Piano e Castiglione.

(3) Biagiarelli, *Op. cit.* loc. cit.

(4) Lettera di Raimondo Leoni de' 30 Germinale, Anno VI Repubblicano, riportata nella *Verità trionfante presso il popolo del Bisenzo*. Bologna, 1798, in 8.° pag. 8.

(5) Lettera di Giov. Batta Pozzi al cittadino Raimondo Leoni stampata nella *Verità trionfante cit.* pagg. 27-28.

Digitized by Google

Rossi tornarono il 17 Settembre da Pistoia con una lettera del Capitolo, dalla quale risultava che esso non credeva conveniente di rimettere i documenti e la cassa se non ad una Deputazione nominata dal voto della Compagnia che autorizzasse legalmente il ritiro (1). La richiesta Deputazione fù composta di Antonio Bettarini, di Bernardino Rossi suddetti, di Anton Giuseppe Rossi e di Andrea Fedeli, i quali portatisi a Pistoia, seco recarono la cassa che il Leoni verificò esser vuota (2).

Ma il Commissario repubblicano aveva necessità di danaro, ed a lui che veniva con pieni poteri in un popolo che al suo passare inchiavasi (3), non mancavano i mezzi per farne. Con un atto dispotico impose un prestito forzato con cauzione sui fondi dell'Opera Pia, come se questa dovesse concorrere al mantenimento della repubblicana amministrazione (4). Perchè poi l'atto stesso avesse

(1) *Libro dei Partiti* segnato di Lettera D nell'Archivio dell'Opera Pia, pag. 16.

(2) *Libro dei Partiti cit.* pagg. 16-17.

(3) Ciò confessa il Commissario Leoni. Vedi *Allegazioni di fatto a favore dell' ex-Commissario straordinario di Vernio contro il Sig. Avv. Ranieri Lamporecchi,* Firenze, 1820, in 4.° pag. 6 in nota.

(4) Il Biagiarelli *(Op. cit.* pag. 6-7.) rimproverando al Leoni questo atto gli dice: « Vi rivolgeste ad un altro arbitrario compenso, « qual fù quello del famoso Prestito forzoso, nel quale non aveste « alcun riguardo nè al povero nè al miserabile, ma solamente alla « vendetta e al capriccio di Voi e de' vostri consiglieri ed amici, « lo che si vide manifesto dall'essere stati angariati più degli al- « tri quelli che erano creditori de' suddetti. »

Digitized by Google

l'apparenza della legalità, nella sera, dopo le ore ventiquattro, fù per ordine del Commissario fatta suonare la campana che convocava i fratelli nell'Oratorio di S. Niccolò, consueto luogo per le adunanze dell'Opera Pia. Inconsapevoli di quello che si dovesse trattare, sorpresi dell'ora tarda in cui avveniva la convocazione, i fratelli accorsero alla chiamata, e giunti nel luogo delle adunanze lo trovarono militarmente occupato dal Commissario Leoni e da una numerosa guardia polacca (1). Silenziosi si schierarono sui banchi che circondano il tempio di S. Niccolò, aspettando che loro fosse significato l'oggetto della seduta. Il Leoni, cui facevan corona le baionette polacche, asceso sopra luogo elevato, disse essere oggetto della straordinaria convocazione la garanzia del prestito forzoso sui beni dell'Opera Pia, aggiunse ciò richiedere la ristrettezza di pubblica pecunia e le eccezionali circostanze in cui allora versavasi, intimò votarsi la cauzione per alzata e seduta in presenza di lui e dei soldati polacchi e minacciò tradurre a un Consiglio speciale, dal Leoni stesso presieduto, coloro che avesser negato di alzarsi e di prestar la richiesta annuenza perchè potessero scolparsi della data ripulsa (2). Il tuono grave delle parole del Commissario repubblicano, il baleno dell'armi polacche

(1) Fedeli, *Memorie cit.* pag. 45 tergo. — Biagiarelli, *Op. cit.* pag. 8. — Masi, *Lettera al Cancelliere di Barberino di Mugello* nella Filza 12 dell'Archivio Comunale di Vernio.

(2) Masi, *Lettera cit.*

e le minacce già sparse nel volgo (1), intimorirono i fratelli adunati per modo che approvarono a pieni voti la cauzione leonina (2).

Per compensar poi in qualche modo i Verniotti delle estorsioni che a danno loro commetteva, il Leoni con Decreto del 20 Settembre o 7 Vendemmiatore (3), dichiarò soppressa in Vernio ogni feudalità e quindi cessato l'obbligo di pagare ai Conti Bardi gli annui fitti e le solite prestazioni, che come feudatari ritiravano nei tempi passati (4). Fù questo il Decreto che motivò la lunga lite della quale parleremo in appresso, e che apportò gravissimi danni non solo all'Opera Pia, ma altresì al Comune di Vernio.

Sotto l'amministrazione del Commissario Leoni, che durò brevissimo tempo, la cassa del Pio istituto ebbe a

(1) Il Biagiarelli (*Op. cit.* loc. cit.) dice che i fratelli della Compagnia furono intimoriti dalle preventive minacce di fucilazioni e di arresti, e dalla voce sparsa nel pubblico di un decreto del Commissario organizzatore col quale si ordinava « che immediatamente « fosse raccomodato il quartiere del Castel della Rocca per un di- « staccamento di truppa cisalpina, per presidiare, e tenere in do- « vere chi avesse avuto ardire di non obbedire agli ordini e de- « creti di lui. » Il Fedeli (*Memorie cit.* pag. 46.) aggiunge che il Leoni « voleva scimmiottare Robespierre, sebbene il cittadino di « Arras fosse un terribile leone e il cittadino di Poppi un ringhio- « so botolo. »

(2) Biagiarelli, *Op. cit.* loc. cit.

(3) Leoni, *Allegazione di fatto cit.* pag. 4.

(4) Lamporecchi, *Allegazione seconda cit.* pag. 39.

Digitized by Google

sborsare oltre a diciassette mila lire che furon diviso fra la soldatesca polacca, il Commissario e le sue lance spezzate (1). Il Commissario della repubblica Cisalpina volle imitare l'esempio dei proconsoli dell'antica romana repubblica: si ricordò che Verre avea potuto render piacevele la vita nelle province, allorchè coronato di rose maltesi si ritraeva nelle vicinanze di Siracusa in un luogo amenissimo all'ingresso del porto sotto tende magnifiche, menando giorni tranquilli fra i piaceri, i banchetti e i musicali concerti: si ricordò che Verre erasi potuto arricchire, vendendo la giustizia, rubando oro, argento, preziosi gioielli, vasellami, statue e pitture, e che aveva permesso il godimento delle estorte ricchezze anche ai suoi compagni ed amici (2). Vernio però non era Siracusa; il Distretto del Bisenzo non era la Sicilia. Nondimeno il Verre del Bisenzo fece ogni sforzo per seguir l'orme del vecchio maestro: e gli ufficii venduti; le sostanze dell' Opera Pia e del Comune sprecate fra i conviti, i balli,

(1) Questa somma si desume dal *Conto di spesa fatta dal Cittadino Commissario Leoni* riportato a pag. 40-41, della *Verità trionfante cit.* e ove figuran gli articoli:

Per recognizione al Commissario . . L. 5000 — —
Per altre spese minute al suddetto. . » 979 9 6.

Bello stipendio per un mese solo di lavoro! Di più la Compagnia accordò al Leoni duecento zecchini, e lo nominò suo agente presso il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina. Vedi *Libro dei Partiti cit.* pagg. 19-20.

(2) Vedi Cicerone, *In Verrem*, *De suppliciis XII e XIII.*

Digitized by Google

i piaceri; le donne sedotte; ed altre cose della medesima stampa, dimostrano che se avesse avuto il luogo adatto all'estorsioni e rapine, il Cisalpino avrebbe di gran lunga sorpassato il Romano. Nè mancò al Leoni un Cicerone (se è lecito paragonare le cose grandi alle piccole) che lo accusasse: Iacopo Biagiarelli, a nome di tutti i Verniotti, pubblicò nel 1798 un acerrimo scritto (1) col quale rimprocciò al Commissario repubblicano il suo operato, svelò ad uno ad uno gli atti ingiusti commessi, ed ebbe tanto animo da gittargli in faccia le seguenti parole: « I Bisen-
« tini hanno coraggio di garantire le verità sopraesposte
« in faccia al Direttorio Esecutivo, a cui saranno una
« volta scoperte tanto la vostra malizia e le vostre scel-
« leraggini, quanto l'altrui onoratezza ed innocenza, per
« estirpare dal felice suolo Cisalpino un mostro infame
« che lo disonora; ad un retto tribunale repubblicano
« che non vorrà ascoltare solo la voce di un impostore
« contro i giusti reclami d'una intera popolazione (2). »

Prima di partire da Vernio, il Leoni fece dall'Opera Pia condonare alla Municipalità ed al popolo di Vernio il debito contratto per causa del prestito forzoso, a condi-

(1) *Chi è interrogato risponde, Lettera degli abitanti del Bisenzo a Raimondo Leoni ex Commissario organizzatore dello stesso Distretto*, scritta li 12 Termidoro Anno VI. Rep. da Iacopo Biagiarelli Aiutante maggiore della Guardia Nazionale. In Bologna per le stampe del Genio Democratico (1798) in 8.°

(2) Biagiarelli *Op. cit.* pag. 18.

Digitized by Google

zione che la Municipalità stessa ottenesse il pagamento del debito di scudi centoventiquattromila circa che avevano i Bardi, ed il reintegro dal Capitolo di Pistoia di scudi quindicimila circa stati investiti senza il debito consenso (1). Costrinse inoltre la Pia Amministrazione ad accordare al Segretario Enrico Magnoni una gratificazione di cinquanta zecchini, ed a nominarlo proprio Mandatario presso l' Amministrazione Centrale del Dipartimento del Reno a Bologna (2). E dopo aver così saccheggiato Vernio e l' Opera Pia, l' Avvocato Leoni si ritrasse a Milano dove presto doveano raggiungerlo i giusti reclami degli infelici Verniotti.

I confratelli dell' Opera Pia, che il terrore dell' armi franco-polacche aveva fino allora tenuti sommessi, alla partenza del Commissario repubblicano, veduto i loro beni manomessi e dilapidati, si ribellarono (3). La Municipalità di Vernio, della quale era a capo Luigi Mariani, uomo inviso a tutti, anzichè riparare al disordine, lo accrebbe; e temendo per se stessa fuggì a Bologna a narrare all' Amministrazione Centrale i fatti avvenuti (4). Vernio quindi era rimasto senza guida, senza amministrazione,

(1) Vedi la Deliberazione del dì 11 Ottobre 1797 nel *Libro dei Partiti cit.* pag. 20.

(2) *Libro dei Partiti cit.* loc. cit.

(3) Pozzi, *Lettera a Raimondo Leoni* nella *Verità trionfante cit.* pag. 20.

(4) Pozzi, *Lettera cit.* pag. 20. — Fedeli *Memorie cit.* pag. 48.

Digitized by Google

senza pubblica forza in mano a feroci faziosi (1). Se i cittadini Bernardino Rossi, Sebastiano Toccafondi e Andrea Fedeli, che noi già vedemmo a capo della lotta contro i Bardi, non si fossero giovati della fiducia che in loro si aveva, l'insurrezione avrebbe portato terribili risultati (2).

L'Aiutante generale Fenini frattanto, spedito a calmare la rivolta dei Verniotti, munito d'un Proclama del nuovo Commissario repubblicano Caprara, si presentava senza apparato di soldati, in mezzo ai ribelli, che ben conosceva, per aver egli fatto parte della guardia del Leoni (3). Appena fù visto l'onesto uffiziale (e come tale era da tutti stimato), caddero l'armi di mano agli insorti, e dopo brevi parole patriottiche del Fenini, tutti si abbracciarono e pentiti chieser perdono (4). Allora anche il Caprara, senza scorta militare, partì da Bologna in compagnia del cittadino Garimberti Presidente dell'Amministrazione Centrale, ed ambedue recatisi a Vernio, proclamarono generale amnistia ed accolsero i reclami dell'oppressa popo-

(1) Il Fedeli (*Memorie cit.* loc. cit.) dice: « Capo di quella bordaglia era Giovanni Fazzini noto per aver minacciato il Vicario « Spighi di gittarlo dalla finestra del Tribunale e che avea subito « molte persecuzioni per parte del Leoni. »

(2) Fedeli, *Memorie cit.* loc. cit. — Filza 15 nell'Archivio Comunale di Vernio.

(3) Pozzi, *Lettera cit.* pag. 20.

(4) Pozzi, *Lettera cit.* loc. cit.

Digitized by Google

lazione (1). Si devenne dipoi alla dimissione ed arresto di vari Municipalisti, fra' quali il Presidente Mariani che con altri due fù posto sotto processo; si accusò il Leoni davanti al Direttorio esecutivo; e fù promesso ai Verniotti che sarebbe stata fatta giustizia (2).

Giovan Battista Pozzi, altro Commissario repubblicano a Vernio, cercò di sistemare gli affari di questo Cantone, e quantunque molti invidiosi si opponessero alle sue operazioni, ebbe lode non solo dalle Autorità cisalpine, ma anche dai Verniotti medesimi (3). Le cure e gli studi del Pozzi però poco o nulla giovarono all' Opera Pia, la quale ormai potè comprendere che un destino infelice trascinavala nella via della distruzione.

(1) « Il Caprara, dice il Fedeli (*Memorie cit.* pag. 48 tergo) era « un pretto galantuomo e compitissimo funzionario, ed accoglieva « minuziosamente i nostri reclami. »

(2) Pozzi, *Lettera cit.* pag. cit.

(3) Fedeli, *Memorie cit.* loc. cit. — Filza 13 cit.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOQUINTO

I Bardi ricorrono al Governo di Milano contro il Decreto 20 Settembre 1797. — Incaricano dei loro affari l'Avv. Collini. — Decreto de' 22 Agosto 1801 del Ministro di Giustizia che da facoltà ai Bardi di sperimentare per le vie ordinarie i loro diritti. — Il Sassoli giusdicente di Vernio, ed il Masi, residente Municipale, si oppongono alla pubblicazione del Decreto. — — Energia del Sassoli. — I Bardi cercan di conciliar la vertenza, ma senza alcun frutto. — Ricorrono a Milano perchè sia pubblicato il Decreto ministeriale. — Il Sassoli lo pubblica a malincuore. — L'Opera Pia è travolta nella lite contro i Bardi. — L'Avv. Leoni nuovamente a Vernio. — Anima i Verniotti a sostenere la lite. — I Bardi promuovono le condanne dei livellari. — I Verniotti si oppongono con la forza agli atti di pignoramento. — La Repubblica italiana si cambia in Regno italico. — Nuovi impiegati. — I Bardi inviano a Milano il Signorini per ottenere una transazione. — Contumacia dell'Operia Pia. — Commissione legale incaricata di tutelare gli interessi della Pia Amministrazione. — Progetto di transazione. — Atto pubblico di transazione de' 26 maggio 1807.

Non molto dopo alla emanazione del Decreto de' 20 Settembre 1797, che toglieva ogni feudalità in Vernio, i Conti Bardi, sentendosi lesi nei loro diritti, ricorsero al Governo di Milano contro il Decreto stesso, lamentandosi che questo li avesse spogliati di una proprietà libera ed allodiale, e facendo conoscere che i fitti non erano già un diritto feudale o una contribuzione che i Bardi esigessero dai Verniotti, ma erano invece responsioni che questi dovevano pagare a quelli in forza di concessioni enfiteutiche

Digitized by Google

di beni che appartenevano in assoluta proprietà privata ai feudatari (1). E per avvalorare e giustificare i loro reclami, i Bardi produssero il contratto de' 14 Ottobre 1332 col quale messer Piero de' Bardi acquistò da Margherita degli Alberti il feudo di Vernio con tutti i beni e diritti, che gli Alberti ci possedevano, non esclusi i *fictus fidelium hominum* (2).

Dietro tali ricorsi dei Bardi, raccomandati all'ingegno e dottrina dell'illustre Avvocato Lorenzo Collini (3), il Ministro di Giustizia della Repubblica Cisalpina, con Decreto del 5 Fruttidoro Anno IX (22 Agosto 1801), dichiarò che, non atteso il Decreto dell'ex Commissario Leoni, sarebbe stato nelle facoltà dei Conti Bardi di sperimentare per le vie ordinarie di giustizia e contro chi di ragione quei diritti che credevano avere sopra gli asserti livelli nel già territorio di Vernio (4).

Questo Decreto doveva pubblicarsi in Vernio conforme era stato ordinato; ma il giusdicente di Vernio, Angelo Sassoli, uomo energico e schietto repubblicano, che

(1) *Motivi della sentenza proferita sotto di 5 Settembre 1820 dalla Regia Ruota Civile di Firenze a favore della Comunità e Compagnia di Vernio contro i Sigg. Conti Bardi ex feudatari di Vernio*. Firenze, 1821, in 8.° pag. 4.

(2) *Motivi cit.* loc. cit.

(3) *Sommario di Documenti di corredo alla memoria presentata al Cittadino Vice Presidente della Repubblica Italica dai Conti Bardi:* senza l. nè a. in fol. pag. 6.

(4) *Decreto de' 5 Fruttidoro Anno IX Repubblicano* nei *Documenti cit.* pag. 4.

Digitized by Google

contro i Bardi si era adoprato a tutta possa in Bologna (1), d'accordo con la Municipalità, a capo della quale era il Residente Abate Tommaso Masi, stimato oltremodo dal Governo Cisalpino (2), negò tale pubblicazione sotto pretesto d'impedire i disordini che ne sarebbero sorti (3). Avanzò inoltre contro i Bardi un accusa avanti le Autorità di Bologna per turbata giurisdizione perchè costoro, giovandosi di Agenti speciali, avevano fatto accettare ad alcuni Verniotti una conciliazione per troncare ogni lite: spaventò i firmatari della conciliazione medesima rinserrandone vari nelle carceri del Tribunale e spiccò mandato d'arresto contro gli agenti dei Bardi che, prevenuti, si sottrassero con la fuga all'imminente pericolo (4).

Svanita così ogni idea di sistemare pacificamente le cose, i Bardi insisterono per la pubblicazione del Decreto; nè avrebbero ottenuto l'intento se non avessero portato i loro ricorsi a Milano, donde il Ministro della Giustizia e Polizia generale, con lettera del dì 5 Nevoso Anno X, diretta al Commissario del Governo presso i Tribunali del Reno, impose che fosse ottemperato a quanto era

(1) Il Sassoli scriveva all'Abate Masi: « Io mi affaticherò, stu-« dierò, griderò, farò tutto ciò che posso come ho fatto finora. » *Lettera de' 28 Nebbioso Anno X* nella Filza 48 dell'Archivio Comunale di Vernio, pag. 148 tergo.

(2) Sassoli *Lettera cit.* loc. cit.

(3) Filza 48 nell'Archivio suddetto.

(4) *Sommario di Documenti cit.* pag. 7.

Digitized by Google

stato in avanti prescritto (1). Venne quindi ordinato al Sassoli la pubblicazione del Decreto, e mentre il 21 Gennaio 1802 eseguiva l'ordine avuto (2), faceva intendere che la causa a farsi contro i Bardi sarebbe stata causa nazionale, che la repubblica avrebbe garantiti i Verniotti da qualsiasi usurpazione, e che la procedura civile non doveva arrecare timore di sorta (3). Ed infatti dopo una qualche contestazione fra le parti sulla competenza del foro (4), il Sassoli ed il Masi si sforzarono di rendere nazionale la causa contro i Bardi, di obbligare l'universalità dei fittuari a sostener la medesima a spese comuni, e di travolgere anche l'Opera Pia nel campo della contesa (5).

A suscitare il fuoco dei Verniotti, si recò nuovamente fra loro l'Avvocato Raimondo Leoni, che erasi fatto perdonare i torti passati mercè il non comune interesse mostrato per la presente vertenza, e mercè la fiducia che ora si aveva in lui trattandosi di sostenere un Decreto dal Leoni stesso emanato. Egli procurò che d'ordine della Sezione Municipale fossero intimati tutti i Parrochi del

(1) *Sommario di Documenti cit.* pagg. 4 e 5.

(2) *Sommario cit.* pag. 8.

(3) *Sommario cit.* pag. 8.

(4) Collini, *Allegazione prima a favore dei signori Conti Bardi contro gli uomini e la Comunità di Vernio*, Firenze, MDCCCXXI, in 8.° pag. 47.

(5) *Sommario cit.* pag. 8.

Digitized by Google

Cantone a render noto dall'altare ai capi di ciascuna famiglia esser necessaria la loro presenza nella sala delle adunanze municipali per trattare alcuni affari di somma importanza (1). Non sì tosto abber l'avviso, i Verniotti si affollarono nel luogo del convegno, ed il Leoni, facendo pompa di sua facile ed espressiva eloquenza, li confortò a sostenere e a Bologna e a Milano contro i Bardi una lite che prometteva esito felice, li impegnò a fare ogni sacrifizio per conseguire quel fine, ricordò che nessun patto di pace doveva sussistere fra coloro che si erano impinguati per quasi cinque secoli e coloro che per altrettanto tempo erano stati dissanguati, assicurò che la Repubblica avrebbe protetto gli abitanti del Bisenzo, e concluse che i principii della libertà e dell'eguaglianza richiedevano che si combattesse ad ultimo sangue contro i rimasugli della feudale anarchia (2).

Dopo ciò i Bardi, perdendo ogni speranza di terminare amichevolmente le loro controversie, proseguirono per le vie giuridiche, promossero le condanne dei livellari, e nel 1803 ottennero il rilascio dei mandati di pignoramento (3). Ma all'apparir degli Uscieri del Tribunale, vari Verniotti, istigati dalla Sezione Municipale, con la forza si opposero; minacciarono gli Agenti dei Bardi e gli Uscieri

(1) *Sommario cit.* pag. cit.

(2) Filza 49 nell'Archivio Comunale di Vernio. — *Sommario cit.* pagg. 8 e 9.

(3) *Sommario cit.* pag. 9.

Digitized by Google

stessi, che intimoriti sospesero gli atti. Questi non furono riassunti se non qualche tempo dopo dal Nunzio del Tribunale di Castiglione, ma senza profitto di sorta (1).

Tale era lo stato delle cose di Vernio, quando la Repubblica Cisalpina, poco tempo innanzi trasformata in italiana, prese il nome di Regno Italico. Eletto Napoleone Bonaparte a re ereditario, ed accettata l'offerta del trono, venne a Milano, ed il giorno 26 di Maggio 1805, s'incoronò da se stesso con la corona di ferro, nominando per vicerè Eugenio Beauharnais figlio di sua moglie Giuseppina (2). Questa nuova forma di reggimento portò a capo dell' Amministrazione persone che, sollevate d' un tratto dall' aura imperiale, cercarono i subiti guadagni nelle protezioni di chi a loro ricorreva per disbrigare gli affari a danno anche dei terzi. Ed i Bardi compresero qual fosse il mezzo per ottenere il fine bramato; ed abbandonata la troppo dispendiosa e lunga via dei giudizi, si posero in quella amministrativa meno costosa e più breve (3).

L'Opera Pia possedeva, tra gli altri suoi beni patrimoniali, tre feracissime fattorie poste nel territorio toscano, cioè le fattorie di Celle, di Ghireto e di Mangona (4). Ai

(1) *Sommario cit.* pagg. 9 e 10.

(2) Botta, *Storia d' Italia del 1789 al 1814*. Italia, 1830, in 8.° Tom. X. pagg. 107 e segg.

(3) *Sommario cit.* pag. 10-12.

(4) Piccioli, *Memoria della Comunità di Vernio contro i Sigg. Bardi ex Conti di Vernio e LL. CC. nella causa di pretesa prestazione dei fitti*. Firenze, 1816, in 8.° pag. 7.

Digitized by Google

Bardi prese vaghezza di compensarsi delle perdite sofferte con l'acquisto di quelle tenute; ed a tal uopo inviarono a Milano il Consigliere Pompeo da Mulazzo Signorini che ad una sperimentata capacità negli affari univa il prezioso vantaggio di appoggi potenti presso i nuovi ministri del Regno (1). Adoprando tutti i mezzi de' quali poteva disporre, impiegando l'influenza di antiche e nuove aderenze, promettendo danaro e dando politico aspetto all'affare, il Consiglier Signorini riuscì a far prendere in esame un progetto di transazione che si fondava sul sacrifizio che l'Opera Pia, straniera affatto alla lite pendente fra i Bardi e la Sezione Municipale di Vernio, doveva fare pel bene del Comune e degli abitanti, e più pel desiderio dei Conti, dei suoi più ricchi possessi e sull'inadeguato compenso di pochi benistabili che i Bardi stessi possedevano in Vernio, non che sulla cessione del credito dei fitti, credito litigioso quanto al titolo, difficile e pericoloso nella esazione (2). Senza le potenti e varie aderenze del Signorini, senza i mezzi co' quali sapeva destramente insinuarsi, senza l'attività, di che andava in peculiar modo dotato, questo Progetto di transazione non avrebbe sortito favorevole risultato, essendochè a vedute di male intesa politica s'immolavano apertamente gli interessi di una Opera Pia, che il Governo avea l'obbligo stretto di tutelare (3).

(1) Piccioli, *Memoria cit.* pag. cit.

(2) Piccioli, *Memoria cit.* pagg. 7 e 8.

(3) Piccioli, *Memoria cit.* pag. 8.

Digitized by Google

Alle intimazioni fatte di aderire alla progettata Transazione, l'Opera Pia sempre tacque, non volendo segnare e consentire la propria distruzione. Questo silenzio e questa fermezza fù con arte dipinta al Governo di Milano come una insubordinazione, e tale la predicavano coloro che colà parteggiavan pei Bardi (1).

Il Progetto di Transazione era ingiusto, illegale, lesivo. Col medesimo i Bardi promettevano di versare nella Cassa del Tesoro dello Stato la somma di Lire quindicimila nel periodo d'un mese, purchè il Governo rinunziasse a qualsivoglia diritto che aver potesse sul dubbio della feudalità dei beni stabili tanto come direttori, quanto come assoluti proprietari (2). Il Governo assumeva sopra di se l'obbligo di usare della sua autorità per astringere l'Opera Pia a rilasciare ai Bardi in permuta le due Fattorie di Celle e di Ghireto, valutate ascendere all'annua rendita di scudi 2899, ed i Bardi, in compenso e concambio di queste due fattorie, si obbligavano rilasciare pochi beni stabili da loro posseduti in Vernio e portanti un'annua rendita di scudi 1113. E poichè fra la rendita dei beni che la Compagnia avrebbe dovuto cedere ai Bardi e quella dei beni che i Bardi cedevano in correspettività, intercedeva la differenza di scudi 1786, rinunziavano a fa-

(1) Piccioli, *Memoria cit.* pag. cit.

(2) *Instrumento di transazione del dì 26 Maggio 1807 rogato in Milano dal Notaro Ser Gio. Antonio dei Capitani di Vimercate*. Firenze, MDCCCXIII. in 8.° pagg. 3 e 4.

Digitized by Google

vore dell'Opera Pia il diritto di esigere tutti i fitti e canoni fino allora rimasti impercetti, e ritenuti importare annui scudi 2670. 5. —. I Bardi assumevano il carico di presentare entro un mese la Memória al Consiglio degli Uditori perchè fosse decisa la Lite sul titolo e sussistenza di detti Livelli; e dato che il titolo dei fitti fosse dichiarato e riconosciuto sussistente e legittimo a favore dei Bardi, siccome in questo caso la rendita ceduta dai Bardi superava quella delle due fattorie di Celle e Ghireto, il Governo doveva consentire di accettare il di più, e di rilasciare in conguaglio l'altra tenuta di Mangona che aveva una rendita di annui scudi 1113; per la qual somma anche questa fattoria si rilasciava provvisoriamente in affitto ai Bardi con riserva sul calcolo del vero e giusto canone (1).

Approvato questo Progetto il 28 Settembre 1805 dalla R. Commissione Legale composta del Cav. Giovanni Bazetta Presidente, Avv. Giovanni Sommaruga e Andrea Manzuoli incaricati di tutelare gli interessi dell'Opera Pia, fù notificato ai Verniotti ed all'Opera Pia stessa (2) e rassegnato al Ministro della Giustizia, che il 4 Decembre 1806 lo fece munire della firma vicereale (3).

Il Procuratore dell' Opera Pia, Avv. Giovanni Vicini, si oppose alla definitiva stipulazione della transazione, e

(1) *Istrumento di transazione cit.* pagg. 4-7.

(2) *Istrumento cit.* pag. 9.

(3) Filza 48 dell' Archivio Comunale di Vernio.

Digitized by Google

ricorso al trono del Vicerè d'Italia per ottenere giustizia; ma invano. Il 26 Maggio 1807, pei rogiti del notaro Giovanni Antonio dei Capitani di Vimercate, fù stipulato, in base al surriferito progetto, l'atto solenne di transazione, che sarà sempre una prova di più della prepotenza che il dominio straniero ha sempre, contro ogni diritto, esercitato in Italia (1).

(1) Si legga l'atto di transazione, e si conoscerà la verità del nostro asserto.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOSESTO

L'Opera Pia e gli abitanti di Vernio nominano una Commissione per presentare i reclami al Vicerè d'Italia. — Il Presidente Masi và a Milano ed avanza un Ricorso. — Tenore del Ricorso medesimo.

L'Opera Pia e gli abitanti di Vernio, non appena videro i Bardi immessi in possesso delle tre fattorie nella transazione contemplata, nominarono una Commissione perchè presentasse i loro reclami al Governo italico (1). Il Presidente della Commissione, Abate Tommaso Masi, si portò in persona a Milano ed avanzò al Vicerè un ricorso, che crediam pregio dell' opera riportare nella sua integrità, come un documento che dimostra vivamente le idee dei Verniotti sopra l'ingiusta transazione.

« In mezzo alle alte cure di Governo, che occupano,
« Altezza Imperiale, la vostra mente per la felicità de' vo-
« stri popoli d'Italia, non vi sia molesto che la popola-
« zione di Vernio, la quale da tutt'altre si distingue per
« somma infelicità, ma che a niuna cede per attaccamen-
« to e fedeltà al suo Principe, a Voi si presenti con quella
« rispettosa confidenza, che le ispira la giustizia di sua

(1) Filza 48 nell'Archivio Comunale di Vernio.

Digitized by Google

« causa, e la clemenza vostra, ed implori anche una volta
« da Voi, che pure il potete, assistenza e protezione.

« Molti Magistrati esternarono voto favorevole alla
« sanzione di un contratto, che pur troppo và a suggel-
« lare l'estrema ruina di nostre famiglie. Ma il voto di
« più rispettabili Magistrati non ebbe altro appoggio che
« quello di un fallace insussistente rapporto di un Mini-
« stro. Noi avemmo la sventura di non esser sentiti, ed
« avemmo l'altra sventura anche maggiore di essere in-
« colpati presso voi, A. I., come contumaci a dire le
« nostre ragioni. Noi ignorammo maisempre la pendenza
« dell'affare presso il Consiglio di Stato e presso l'A. V.
« I. Ma noi intanto portiamo e tramanderemo ai posteri
« la pena di una colpa che non abbiamo commessa, se
« l'A. V. I. non ci stende generosa la mano a redimerci,
« a sollevarci.

« Il territorio di Vernio non fù già occupato per di-
« ritto di conquista. Egli fù aggiunto alla Repubblica
« Cisalpina per dedizione spontanea patteggiata. E il patto
« fù, che la popolazione di Vernio fosse liberata dal pa-
« gamento ai suoi antichi dominatori dei così detti fitti,
« e canoni, i quali furono riconosciuti come pubblici tri-
« buti. Ben si conobbe inoltre che noi non potevamo in-
« contrare i pubblici pesi in faccia al nuovo stato, rite-
« nendo gli antichi verso i già principi feudarii. Nè valse
« il riflettere, che molte famiglie si erano obbligate al
« pagamento con solenni istrumenti vestiti dello specioso
« titolo di Livelli. Questo modo di obbligare i sudditi era

Digitized by Google

« comune a molti, anzi a pressochè tutti gli stati infeudati
« dell'Italia per antiche consuetudini feudali originate da
« signoriale dominio. Anche i sudditi de' già Feudi im-
« periali del Genovesato, vale a dire una popolazione
« circa di diciottomila cittadini, erano astretti al paga-
« mento degli annui aggravi caratterizzati col nome di
« fitti e di canoni per via di altrettanti istrumenti di così
« detti Livelli. Ma l'esazione, A. I., de' *fitti* e *canoni* fù
« espressamente abolita per volontà dell'Altissimo ed Au-
« gustissimo Vostro Padre, e ad onta de' più forti reclami
« di quei Principi imperiali, sono debitori quei popoli di
« loro salvezza e felicità al loro Sovrano, Imperatore delle
« Gallie.

« E non dovremo noi sperare altrettanto dal nostro
« Re d'Italia per mezzo di Voi, A. I., che così gloriosa-
« mente imitate di quello gli esempi e le virtù?

« Ad ogni modo, come potrà il Governo costringere
« la Compagnia di S. Niccolò di Vernio a ricevere in
« contrattazione dai Bardi un preteso diritto di esazione,
« diritto estinto per patto inviolabile di dedizione stabi-
« lito con un legittimo Governo anteriore, diritto in fine
« abolito per sovrane disposizioni presso gli altri popoli
« d'Italia?

« Ma prescindendo anche dal diritto, se fosse per
« avventura impossibile al popolo di Vernio mentre paga
« i tributi allo Stato, il soffrire il peso dei fitti e canoni,
« o verso i Bardi, o verso la Compagnia succeduta in
« luogo di quelli, come potrebbe in tal caso obbligarsi

Digitized by Google

« la Compagnia stessa a ricevere in permuta dei suoi
« beni un diritto di impossibile esazione? Noi non presu-
« miamo già, A. I., che prestiate fede in questo rap-
« porto alle nostre lagrime, alle nostre querele. Ma vo-
« gliate per la clemenza vostra incaricare o la Prefet-
« tura del Reno, o qualche speciale Delegato, il quale
« rilevando sulla faccia del luogo la situazione nostra, ne
« faccia all' A. V. I. veritiera statistica relazione. Allora
« conoscerà l' A. V. I. se le nostre querele sono giuste,
« se i nostri mali sono pur troppo non esagerati.

« Nè si dica, che qualora sia tale veramente lo stato
« delle cose, potrebbe la Compagnia subentrata in luogo
« dei Bardi condonare ai Verniotti l' esazione dei fitti e
« canoni. A buon conto la immaginata permuta si risol-
« verebbe in tal caso in una pura e semplice donazione
« ai Conti Bardi della Compagnia, de' quali la Compagnia
« stessa non potrebbe realizzare il correspettivo. Ma è
« poi falso, che tal condonazione potesse onestamente
« avere effetto; la Compagnia potrà bene tutto al più
« condonare l' annuo debito de' fitti e canoni a suoi con-
« fratelli abitanti di Vernio, facendo nascere una com-
« pensazione col credito che i confratelli medesimi hanno
« delle annue distribuzioni. In tal caso sarebbe una con-
« donazione che i confratelli farebbero a se stessi. Di-
« cesi però *abitanti in Vernio,* poichè il Governo Etrusco
« non altrimenti accorda l' approvazione al Contratto di
« permuta, se non viene assicurata e garantita la per-
« cezione delle annue distribuzioni delle doti e di ogni

Digitized by Google

« altro sussidio alle famiglie tutte ascritte alla Compa-
« gnia abitanti e domiciliati in Toscana. Ma i confratelli,
« o abitanti o non abitanti in Vernio, e quelli che hanno
« diritto alle annue distribuzioni, non formano che un
« terzo appena della popolazione. Qual legge pertanto
« potrebbe astringere i confratelli a condonare a quei
« due terzi di popolazione il debito dei fitti e canoni
« qualora la percezione di questi formasse il correspet-
« tivo della cessione, che la Compagnia avesse fatto dei
« suoi beni ai Conti Bardi? D'altronde con quai mezzi
« potrebbe la Compagnia sostenere il peso delle annue
« distribuzioni e degli altri sussidii a quelli che abitano
« in Toscana? Non co' redditi dei suoi beni, perchè ce-
« duti ai Bardi: non colla esazione de' fitti e canoni,
« perchè veggendo le cose sopra esposte non sarebbe
« realizzabile. Dunque alieneranno eglino i confratelli
« abitanti in Vernio le proprie sostanze private, ven-
« deranno le loro persone, ipotecheranno la propria in-
« dustria e i loro sudori per pagare ai confratelli abitanti
« in Toscana un debito, a cui fecero fronte finora coi
« fondi comuni, di cui sono stati spogliati?

« In una parola. Ove il retto esame si intraprenda,
« come rispettosamente s'implora, del vero stato delle
« cose, sarà forza il convenire che il contratto in que-
« stione è del pari fatale e rovinoso, sia che la Com-
« pagnia succeduta in luogo de' Bardi portando la de-
« solazione nelle famiglie tentasse di esigere il preteso
« credito degli annui fitti e canoni, sia che soverchia-

Digitized by Google

« mente generosa ne condonasse ai singoli il preteso de-
« bito. E verrà poi un Ministro tutto pietà, tutto reli-
« gione, tutto culto a far fede all' A. V. I. che la per-
« muta sarà un rimedio salutare a molti disordini, ed
« a quello principalmente della emigrazione? La emigra-
« zione pur troppo diverrebbe indispensabile e necessa-
« ria, ove il contratto fosse in tutti i suoi rapporti ef-
« fettuato. La emigrazione per lo più è figlia della dispe-
« razione, poichè la natura ha assegnato i confini alla
« somma de' mali, che un uomo può tollerare.

« Ma il contratto, si dice, se non è utile agli inte-
« ressi della Compagnia (poichè niuno uomo imparziale
« può considerarlo diversamente) è certamente invocato
« da alcune viste politiche. Questo pretesto, A. I. è il
« resultato dell' artificio più maligno de' nostri nemici.

« Fino da antichissimi tempi la Compagnia sommi-
« nistrava scudi 24, metà a titolo di mera largizione,
« metà a titolo di solo prestito, a coloro che andavano
« a vestire abito religioso in Toscana. Questo sussidio
« però proveniva dalle Ordinazioni testamentarie del Con-
« te Ridolfo Bardi delle quali la Compagnia, erede del di
« lui intero asse, non potere essere refrattaria. Ma la con-
« suetudine rimase interamente abolita, e niun sussidio
« più si è dato dal momento che il Governo per viste
« politiche ne ha fatto proibizione, vale a dire da un
« anno e mezzo circa a questa parte. Falso adunque
« che la permuta, che ora avesse effetto, possa esser
« rimedio salutare di un disordine, che già molto tempo

Digitized by Google

« prima restò perento, e che nei tempi passati era troppo
« dalle leggi giustificato.

« Si dirà forse che la Compagnia presta sussidi a
« favore alla emigrazione di quelli che sono prossimi
« alla coscrizione, o alla diserzione di coloro che già
« vi sono soggetti? Questa sarebbe, A. I., una apertis-
« sima calunnia, a riparar la quale noi ci riserveremmo
« le azioni criminali contro chiunque fosse pur anche in
« alto grado di dignità costituito. Che se un così ingiu-
« rioso sospetto potesse per un momento coltivarsi, co-
« me poi potrebbe credersi che la permuta fosse per es-
« sere un riparo a tanto male, qualora veramente con
« quella andassero a realizzarsi, come si vorrebbe far
« credere, altrettanti effetti, o altrettanti redditi nel terri-
« torio del Regno?

« Si pretenderà forse piuttosto che i giovani prossimi
« o soggetti alla coscrizione trovino più facile il rifugio
« in Toscana, in grazia dell'accidentalità del possesso che
« ha la Compagnia nel territorio Etrusco delle tre fatto-
« rie? Non si è mai dato il caso, che alcuno siasi rifu-
« giato ad alcuna delle fattorie, e perchè colà non sa-
« rebbe ricevuto, e perchè essendo situate le fattorie in
« luoghi più frequentati della Toscana, non troverebbe
« colà che un fatale rifugio. Coloro che si sottraggono
« alla coscrizione, vanno lungi in Maremma, ove a tut-
« t'altri sconosciuti trovano da lavorare, ed ove alcuni di
« essi si sono ammogliati ed hanno famiglia. Si degni
« l'A. V. I. di prendere sott'occhio i certificati, che si

Digitized by Google

« umiliano alla Lett. A B C D E, da' quali si rileva la
« verità delle cose finora esposte. Resterà pure qualche
« dubbio ancora? Si degni del pari l' A. V. I. di esaurire
« o per mezzo di questa Prefettura, o di suo speciale
« Delegato le più minute indagini in proposito, che men-
« tre serviranno esse a formare la più consolante giu-
« stificazione della condotta della Compagnia, faranno co-
« noscere del pari quanto siano insussistenti i pretesti di
« viste politiche, col presidio dei quali i nemici della
« Compagnia medesima hanno osato di implorare la san-
« zione di un contratto per tutti i rapporti rovinoso.

« Ad ogni modo, si replica, giova per viste politiche
« il realizzare gli effetti nel territorio del Regno, onde
« rendere più sicura e meno inceppata la percezione delle
« rendite, onde disciplinarne meglio l' erogazione, in una
« parola onde potere regolare la economica amministra-
« zione delle rendite a modo, che niuna parte resti o
« vada a persone di estero dominio. A tale oggetto prin-
« cipalmente si caricarono i Bardi a' termini dell' Art. 13,
« 14, 15 del Progetto 28 Settembre 1805 di ottenere
« dal Governo Etrusco la sanzione del Contratto di per-
« muta (1).

(1) Ecco il testo dei citati Articoli:

« 13. I Beni che si danno reciprocamente in permuta saranno
« dalle respettive Supreme Potestà dei due Stati Italiano ed Etru-
« sco liberati da tutti i pesi, ipoteche, e vincoli tanto noti, che
« ignoti, ai quali potessero essere soggetti sino a questo giorno,

Digitized by Google

« Ma la sanzione (si degni l'A. V. I. di riflettere so-
« pratutto a questa importantissima circostanza) la san-
« zione, dicesi, che pure hanno riportata i Bardi dal
« Governo Etrusco, non è già, qual promisero, pura,
« semplice, assoluta. Essa anzi è alligata a condizione
« tale, che distrugge tutte le viste politiche, da cui il
« nostro Governo potesse essere stato animato. Il Gover-
« no Etrusco accorda la sanzione del contratto a condi-
« zione però, che le famiglie ascritte alla Compagnia

« e saranno tali ipoteche, pesi, e vincoli trasportati nei respettivi
« stabili che si ricevono, come se fino dal suo principio i pesi e
« vincoli suddetti pesanti sui Beni dati in permuta fossero stati im-
« posti sopra quelli che si ricevono sotto l'obbligo della reciproca
« manutenzione in forma comune e di ragione.

« 14. Sarà a carico de' Conti Bardi ottenere la sanzione della
« presente convenzione specialmente pel trapasso ed estinzione dei
« vincoli e pesi suddetti dal Governo Etrusco, come lo sarà della
« Confraternita ottenerla dal Governo Italiano, e dal Governo l'ac-
« cordarla.

« 15. I Conti Bardi assumono a proprio carico l'ottenere dal
« Governo Etrusco, e dal Capitolo della Cattedrale di Pistoia, e da
« chiunque altro occorresse, la deroga ed abolizione di ogni e qua-
« lunque subordinazione e dipendenza della Compagnia e suoi beni
« in Toscana dal detto Capitolo od altro Esecutore destinato nel
« Testamento del Conte Ridolfo Bardi fondatore, prendendo inoltre
« a carico proprio l'indennizzazione quando sia dovuta del Capitolo
« della Cattedrale di Pistoia per il legato lasciatoli in correspettività
« della sopraintendenza economica alla Confraternita senza ottene-
« re, nè pretendere dalla Compagnia alcun correspettivo per detta
« indennizzazione. » *Istrumento cit.* pagg. 6 e 7.

Digitized by Google

« abitanti in Toscana godano in perpetuo delle annue di-
» stribuzioni, e delle doti e di ogni altro relativo sussidio.
« Eccovi A. I. le precise parole della Sovrana concessione
« del Governo Etrusco in data 11 Maggio 1806: » « Con-
« correndovi l'assenso di S. M. l'Imperatore de' Francesi
« come Re d' Italia, e tenuto fermo il diritto, che hanno
« le famiglie ascritte alla Compagnia di S. Niccolò di
« Bari in Vernio abitanti in Toscana alla percezione delle
« annue distribuzioni, delle doti, e di ogni altro relativo
« sussidio, si permette ai supplicanti Conti Bardi di pro-
« cedere nel preciso sistema da essi esposto al concor-
« dato di cui si tratta, derogandosi in quanto occorra
« per il di lui intero adempimento a ciò che possa essere
« stato in contrario disposto dal Conte Ridolfo Bardi
« fondatore di detto Pio istituto, e ad ogni altra qualsi-
« voglia Legge, ordine, o consuetudine in contrario. »

« Che se tale Rescritto degli 11 Maggio 1806 era
« noto a S. E. il ministro del Culto, come poteva poi
« questi nel giorno 22 Ottobre dello stesso anno insi-
« nuare all' A. V. I. l'approvazione del fatal Contratto
« col prestigio di viste politiche che restano così sfac-
« ciatamente escluse dall' indole del suddetto Rescritto
« del Governo Etrusco? Quando mai questo Governo ha
« impedita, o inceppata la libera erogazione qualunque
« delle medesime? Vedasi in proposito il certificato che
« si umilia alla lettera F. Il Governo Etrusco non ha
« giammai avuto altra pretesa, se non se quella dal
« tempo di Leopoldo a questa parte, che le famiglie

Digitized by Google

« ascritte alla Compagnia benchè domiciliate in Toscana
« godano delle annue distribuzioni e di qualunque altro
« sussidio. Nè poteva ignorare il Ministro del Culto che
« questa pretesa è ingiusta ed irragionevole perchè con-
« traria espressamente alla disposizione testamentaria del
« Conte Ridolfo Bardi, il quale proibì altamente qualun-
« que sussidio a confratelli domiciliati in estero domi-
« nio. Doveva sapere del pari che la pretesa non è di
« lieve entità, poichè le famiglie domiciliate in Toscana
« ascendono ora al numero di 55 e gli individui par-
« tecipanti delle medesime sono attualmente 271, come
« rilevasi dal Certificato che si umilia alla lettera G.
« Doveva conoscere finalmente che la pretesa diverrebbe
« in avvenire la sorgente di più fatali conseguenze con-
« trarie alla buona politica, poichè aprirebbe sicuro il
« campo alla emigrazione dei nostri, i quali non tro-
« vando nel territorio del Regno sicura quella perce-
« zione degli annui sussidi, che vuolsi garantita nel do-
« minio toscano, anderebbero a trasportare colà il loro
« domicilio.

« Nè si dica che il Decreto del Governo Etrusco può
« esser mutato, e che certamente, ove rimanga qual'è,
« non avrà la permuta il suo pieno effetto e non sarà
« consumata.

« Veramente, se al tempo in cui fù stipulato il con-
« tratto fosse stato ignota la natura del Decreto, il bel
« pretesto potrebbe perdonarsi. Ma come poteva un Mi-
« nistro persuadere e consigliare coll' apparenza di viste

Digitized by Google

« politiche la stipulazione del Contratto in quel tempo
« stesso in cui esisteva nel suo officio un documento di
« estero Governo, che direttamente si opponeva a tutte
« le possibili viste politiche? A che far sanzionare de-
« finitivamente dal nostro Governo il Contratto quando
« l'approvazione del Governo estero era notoriamente
« infetta e non ammissibile?

« Oltre di che come si ardisce di dire che il con-
« tratto non sia consumato relativamente allo spoglio di
« nostre sostanze? Forse che non hanno ottenuto i Bardi
« in seguito della solenne stipulazione dell'Istrumento la
« tradizione della cosa? Forse che non ne hanno otte-
« nuto il reale possesso, e non percepiscono le rendite
« dei nostri beni? E cosa altro si è, secondo i principii
« elementari di civile giurisprudenza, la consumazione
« di un contratto? Di qui nasce anzi un nuovo argo-
« mento di enormissima lesione del Contratto di Per-
« muta. I Bardi hanno già ottenuto il possesso delle tre
« Fattorie, e ne percepiscono liberamente le rendite. Ma
« la Compagnia non è già in possesso della percezione
« degli annui fitti e canoni che pure formano parte del
« prezzo della Permuta. Essa è condannata a sperare
« solo in quell'epoca in cui liquidato il preteso diritto
« di esazione in punto di massima ed in punto di patto
« forse astretta a portare la desolazione e la ruina nelle
« famiglie per esercitare il durissimo ceduto diritto.

« Altezza Imperiale! Non è cosa nuova che la fede
« e la rettitudine di un Supremo Governante resti sor-

Digitized by Google

« presa da fallaci esposizioni. Egli è perciò che la po-
« polazione e la Compagnia di S. Niccolò di Vernio rin-
« novando le fervide istanze fatte per mezzo del suo
« Procuratore generale e Mandatario, animata dalla più
« viva fiducia, implora un nuovo esame dell'affare, prin-
« cipalmente nei rapporti sopraccennati in questa sup-
« plica rispettosa. Ove la esazione de' fitti e canoni
« dovesse riputarsi impossibile in fatto, inutile sarebbe
« qualunque questione di diritto La giustizia del Governo
« non vorrebbe certamente condannare una popolazione
« ad un peso insopportabile, nè la Compagnia ricevere
« come prezzo di cosa ceduta un diritto non realizza-
« bile. Ora svanisca il fantasma creato dai nemici della
« Compagnia, e fondato nelle pretese viste politiche, ove
« si abbia riguardo alla speciale indole e natura del
« Decreto del Governo Etrusco, si conoscerà che la san-
« zione accordata dal nostro Governo al contratto deve
« reputarsi come non avvenuta per fatto degli stessi
« Bardi, i quali non riportarono dal Governo Etrusco
« quella pura approvazione che si richiedeva, e a cui
« eglino si obbligarono. Per tali motivi e per gli altri
« esposti nelle passate rispettose rimostranze noi implo-
« riamo di essere restituiti al possesso dei nostri beni
« fino a che sia la gran questione esaurita in tutti i suoi
« rapporti.

« Che se credeste, Altezza Imperiale, che a tale do-
« manda potesse far ostacolo la vostra Decisione ester-
« nata dietro il voto del Consiglio di Stato, vogliate per

Digitized by Google

« la clemenza vostra aprirci voi stesso la strada al Tro-
« no, a cui intendiamo in tal caso di voler portare le
« nostre lagrime, le nostre querele e le nostre ragioni.
« Rammenterà quel Grande, che fino dai primi momenti
« della sua discesa dall' Alpi, noi gli domandammo di
« esser uniti alla Repubblica Cisalpina, da lui creata,
« con petizione sottoscritta da pressochè tutti i padri di
« famiglia, e conoscerà del pari che i mali che soffriamo
« e i maggiori che ci sovrastano derivano da uno spirito
« di vendetta de' nostri antichi dominatori, i quali ma-
« lediscono pur anche quel nostro ricorso fatto in allora
« al conquistatore dell' Italia (1).

Ma la supplica del Masi non ebbe valore di sorta; e fù dimenticata tra la polvere degli Archivi di Stato, mentre i Bardi tra le delizie delle loro tenute deridevano i disgraziati abitanti di Vernio così ingiustamente spogliati.

(1) Filza 48 nell' Archivio Comunale di Vernio pagg. 162-169.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOSETTIMO

Vernio riunito all'Impero francese. — Deliberazione dell'Opera Pia per richiamare i Bardi ad una liquidazione generale. — Il Consiglio di Prefettura del Dipartimento dell'Arno approva tale deliberato. — Ferdinando III ritorna in Toscana. — Legge de' 15 Novembre 1814. — Trattato di Vienna che riunisce Vernio al Granducato di Toscana. — Istanza dei Bardi relativa alle cause fra essi e l'Opera Pia e i Verniotti. — Lite fra i Bardi, la Compagnia e la Comunità di Vernio. — Prima sentenza de' 28 Maggio 1818. — Seconda sentenza de' 5 Settembre 1820. — Terza ed ultima sentenza de' 12 Giugno 1821 contro l'Opera Pia e la Comunità di Vernio. — Fine della lite.

Nel 1811 Vernio veniva staccato dal Regno Italico, e riunito al Dipartimento dell' Arno, facente parte dell' Impero francese (1). L' Opera Pia fidando nella saviezza e giustizia del nuovo Governo che dovea sostenere i manomessi diritti di lei, deliberò di richiamare i Bardi ad una liquidazione generale definitiva per ottenere o i compensi che la Transazione del 1807 le concedeva o, nel caso contrario, il ritorno al possesso dei beni permutati in forza di quel diritto di regresso nascente dalla natura, dallo spirito ed anche della lettera del contestato contratto (2).

(1) Repetti, *Dizionario* cit. Vol. V, pag. 699.

(2) Piccioli, *Memoria della Comunità di Vernio contro i Sigg. Bardi ex Conti di Vernio e LL. CC.* Fir., 1816 in 8.° pagg. 17-18.

Digitized by Google

Sottoposta tale deliberazione all'esame del Consiglio di Prefettura del Dipartimento dell'Arno, composto di dotte e probe persone, fù trovato giusta e conveniente in tutte le sue parti, per cui si autorizzava la Commissione di Beneficenza esistente in Vernio ad adire il competente Tribunale per costringere i Bardi alla prestazione dei conguagli che l'Opera Pia doveva ottenere in cambio dei beni ceduti (1).

Si stipulava frattanto in Parma la Convenzione de' 20 Aprile 1814, e l'esercito napolitano di Giovacchino Murat, sgombrando il territorio toscano, che aveva momentaneamente occupato, ne cedeva il possesso al Regio Commissario, Principe D. Giuseppe Rospigliosi, che veniva in nome del già cacciato Granduca (2). Ferdinando III, dopo quindici anni di assenza, ritornava in Toscana e pubblicava la legge de' 15 Novembre dell'anno predetto, la quale manteneva nel Granducato l'operazione delle leggi francesi in materia di feudi (3). Accadeva quindi la riunione di Vernio alla Toscana stabilita dall'atto di recesso di Vienna de' 9 Giugno 1815, e l'ex feudo dei Bardi divenne una Comunità del Granducato (4).

(1) Filza 23 nell'Archivio dell'Opera Pia.

(2) Ferrini, *Storia della Toscana*. Firenze, 1844 in 8.° pagg. 269-270.

(3) *Motivi della Sentenza proferita sotto di 5 Settembre 1820 dalla Regia Rota Civile di Firenze*. Fir., 1821 in 8.° pagg. 6-7.

(4) *Atto finale del Congresso di Vienna*, Art. 100, N. 4.°

Digitized by Google

I Bardi allora chiesero al Granduca ed ottennero che tutte le cause che essi potevano avere con l'Opera Pia e coi Verniotti fossero delegate al primo Turno del Magistrato Supremo stabilito in Firenze (1).

Ed avanti a questo Turno comparve l'Opera Pia, intentando causa di restituzione sull'intero contro l'ingiusta Transazione de' 26 Maggio 1807; e viceversa i Bardi con la scrittura de' 2 Settembre 1815 domandavano che fossero condannati tutti i fittuari e livellari a proseguire la corresponsione dei fitti ed a pagare nel tempo stesso gli arretrati dei fitti medesimi dall'anno 1797 in poi, cioè dall'anno in cui era succeduta l'abolizione del feudo (2).

Il Magistrato della Comunità di Vernio ben conobbe che la causa iniziata dai Bardi interessava tutta la popolazione di quel territorio. Chiese quindi l'autorizzazione, che gli veniva concessa, di comparire in giudizio nell'interesse de' convenuti livellari e fittuari per poter dedurre tutte quelle ragioni che la necessità richiedeva (3).

Fu agitata quindi davanti il primo Turno del Magistrato Supremo questa causa vertente fra i Bardi e la Comunità di Vernio. Domandavano i Bardi nel promosso giudizio che fosse dichiarato essere essi i veri ed assoluti proprietari con titolo di privato dominio di tutti i beni che erano posseduti dagli abitanti di Vernio e pei quali

(1) *Motivi della Sentenza* cit. pag. 7.

(2) Piccioli, *Memoria* cit. pagg. 21 e segg.

(3) Piccioli, *Memoria* cit. pag. 21.

Digitized by Google

beni gli abitanti stessi pagavano una prestazione sotto il nome di fitti; che fosse denotato, che non ostante la soppressione della feudalità e la cessazione nei Bardi d'ogni giurisdizione, questi avessero tuttora il diritto di esigere le dette prestazioni; che fossero i Verniotti condannati al pagamento dei fitti che si dimostravano mercè l'esibizione dei Campioni o Catasti nei quali erano descritti da antico tempo le famiglie e gli individui di queste obbligati a tal pagamento; che infine l'Opera Pia, in esecuzione della permuta del 1807, fosse astretta, mediante condanna, a ricevere il capitale dei fitti insieme all'ammontare degli arretrati secondo la liquidazione da farsene, come correspettivo del prezzo delle fattorie permutate (1).

Alla loro volta la Comunità di Vernio, nell'interesse di tutti i fittuari, e l'Opera Pia domandavano che gli uni e l'altra fossero assoluti da tutto quello e quanto veniva chiesto dai Bardi e che fosse dichiarato che dal giorno della riunione di Vernio alla Repubblica Cisalpina era cessato negli antichi signori il diritto di esigere i fitti (2).

Tutta la questione adunque si basava sopra un argomento di fatto, nel dimostrare cioè se i beni esistenti in Vernio fossero o non fossero feudali; nell'un caso avrebbero dovuto soccombere i Bardi, nell'altro i Verniotti e l'Opera Pia.

(1) Filza 2.ª nell'Archivio Comunale di Vernio.

(2) Filza 3.ª nell'Archivio suddetto.

Digitized by Google

Noi non possiamo comprendere come i dotti Difensori dei Bardi (1) e della Comunità e Compagnia di Vernio (2), stemprassero le ragioni dei loro mandanti in tante verbose scritture e memorie che per ben cinque anni fecero gemere i torchi della culta Firenze, come spigolassero negli Archivi toscani tanti documenti inutili e come facessero sfarzo di una dottrina della quale si sarebbero potuti giovare con maggior vantaggio in lavori di diversa natura. La difesa dei Verniotti angariati per tanti secoli, spogliati d' ogni loro avere, gravati dal peso di orrendo servaggio, doveva essere la coscienza dei giudici; e quand' anche fosse stato provato a luce meridiana quello che volevano i Bardi, i Verniotti non avrebber dovuto soccomber giammai, giacchè per essi stava lo spirito dell' umanità conculcata, che reclamava un riparo alla barbarie dei tempi trascorsi. Condannando i Verniotti si condannò anche il progresso, la storia e la verità, si disse esser luce le tenebre e si segnò la rovina di quattromila persone e di un pio istituto che aveva diritto alla protezione di un saggio Governo (3).

(1) Difensori dei Conti Bardi erano i più illustri giureconsulti toscani e cioè gli Avvocati Cav. Ottavio Landi, Lorenzo Collini, Ranieri Lamporecchi ed il Dott. Pietro Poggi.

(2) Difensori dell' Opera Pia e Comunità di Vernio erano il chiarissimo Avvocato Luigi Piccioli ed i distinti Procuratori Giuseppe Cosimo Vanni e Luigi Cosci.

(3) La condanna dei Verniotti fece sensazione in Firenze, ove la lite si era resa importante. Un illustre Verniotto, il Senatore

Digitized by Google

Ad ogni modo, il primo Turno del Magistrato Supremo, composto di Giov. Batta Brocchi, Giovanni Andrea Grandi e Luigi Bombicci Auditori, con sua Sentenza del 28 Maggio 1818 esaudì pienamente le istanze dei Bardi, e condannò tutti e singoli i livellari alla continuazione del pagamento dei fitti ed alla soddisfazione degli arretrali, come pure condannò l'Opera Pia a riceverli in pagamento e conguaglio delle fattorie di Celle, Ghireto e Mangona, delle quali era oggetto la transazione del 1807 (1).

L'Opera Pia e la Comunità di Vernio fecer ricorso al Granduca per ottenere la revisione di tale sentenza perchè

Prof. Lorenzo Bartolini, scultore, scriveva a Lodovico Fedeli in proposito di tale condanna: « Lodovico carissimo. Voi avrete di già « saputo come i poveri Verniotti abbiano avuto la peggio davanti « al Tribunale di Firenze senza poter più alzar la testa. Non me « lo sarei mai aspettato. Io non vi posso dire quello che ho pro- « vato a tale notizia, giacchè anch'io, come Verniotto, desideravo « vittoria. Ma l'uomo propone e Dio dispone. Mi hanno detto al- « cuni legali che la sentenza profferita sarebbe vulnerabile in mol- « tissimi punti. Io non dirò nulla perchè affatto profano su questo; « solo dirò che la condanna dei Verniotti fù una patente ingiusti- « zia ed un atto impolitico, degno piuttosto di giudici ostrogoti « che di giudici toscani. Venendo a Firenze, ricordatevi di dare una « scappata da me, e qualora io vi sia, ragioneremo più a lungo « sul soggetto. Frattanto vi saluto caramente. Dalla galera del- « l'Artista. — Bartolini. — » Questa lettera, che non ha data, sembra scritta nella metà di Giugno 1821.

(1) *Motivi della Sentenza del dì 28 Maggio 1818 proferita dai Sigg. Giudici Delegati componenti il primo Turno del Magistrato Supremo di Firenze ecc.* Firenze, Pagani, 1819 in 4.°

Digitized by Google

emanata da giudici delegati. La fatta domanda fu accolta favorevolmente, e con Rescritto de' 24 Ottobre 1818 la causa di revisione fu commessa alla Regia Ruota Civile di Firenze composta dei signori Francesco Maria Mori-Ubaldini, Presidente e Relatore, Francesco Gilles e Francesco Cercignani Auditori. E la Ruota Civile con sentenza proferita li 5 Settembre 1820 dichiarò non essersi competuto, nè competersi ai Bardi alcun diritto di esigere dall'epoca della soppressione della feudalità in Vernio i fitti, ed essersi dovuto e doversi perciò assolvere tutti e singoli i possessori di Vernio dalle cose contro di loro pretese e domandate dai Bardi (1).

I Conti Bardi alla loro volta, non rimanendo appagati dal giudicato ruotale, ne chiesero la revisione e con sovrano dispaccio de' 22 Maggio 1821 fu la causa delegata in terza ed ultima istanza ai signori Cavalieri Bernardo Lessi, Tommaso Magnani e Francesco Cempini. Questi giudici delegati, con sentenza de' 12 Giugno 1821, mentre annullavano quella ruotale del 5 Settembre 1820, confermavano l'altra del primo Turno del Magistrato Supremo de' 28 Maggio 1818 in favore dei Conti Bardi (2).

(1) *Motivi della Sentenza proferita sotto di 5 Settembre 1820 dalla Regia Ruota Civile di Firenze*, cit.

(2) *Motivi della Sentenza de' 12 Giugno 1821* riportata nel *Tesoro del Foro Toscano* di Lorenzo Cantini, Firenze, 1823 in fol. T. VI, pag. 3-78.

Digitized by Google

Così terminava questa causa « celebre, come si espri-
« meva il Relatore dell' ultima Sentenza, per la materia
« alla quale apparteneva, grave per l' importanza del
« soggetto in disputa e clamorosa quant' altra mai per
« l' impegno de' litiganti e per lo zelo di dottissimi di-
« fensori (1); » così terminava questa causa, per la quale
tutto si fece, nulla si tralasciò perchè fosse favorevole ai
Bardi (2).

(1) *Tesoro del Foro Toscano* cit. T. VI, pag. 13.

(2) Il Commissario Leoni offeso e calunniato dai difensori dei Bardi, perchè sostenitore delle ragioni dei Verniotti, è una prova che nella causa famosa non si agì troppo cavallerescamente dai primi. Ma il Commissario repubblicano rispose, come doveva, con franca parola: « Queste calunnie hanno il doppio carattere e di « oltraggiare gli atti di una Autorità pubblica, e la persona che « la rappresentava, perchè senza influenza e senza potere, e sono « generalmente proprie di coloro, i quali hanno la doppia viltà « d' insultare quelli, che credono depressi, e di lambire le scarpe « ai potenti, e sono capaci poi di portarsi a quelli stessi, che « hanno insultati, se un'aura di fortuna li sollevasse. Gli uomi- « ni, i quali hanno dei principii retti e sicuri per guida, sono « sempre tranquilli ed eguali in mezzo alle stravaganze della for- « tuna e dei capricci degli uomini, nella grandezza e nella depres- « sione. Ciò che li circonda non ha forza di cangiar mai i sensi « dell'anima loro nobile e generosa. Rispettano essi, ma non adu- « lano i grandi; compiangono, sollevano, ma non insultano i de- « boli; molto meno vendono a peso d'oro la maldicenza, le ca- « lunnie e l' ingiurie, e fanno mestiere di alterare e mutilare i « documenti al loro Ufizio affidati. Qualche raggio solare investe « talvolta egualmente la gemma, che ciò che vi è di più sozzo in

Digitized by Google

« natura, ma ben presto il curioso che vi si avvicina l'una dal-
« l'altra distingue. » *(Allegazione di fatto a favore dell'ex Commissario straordinario di Vernio contro il Sig. Avv. Ranieri Lamporecchi* ecc. Firenze, Fabbrini, 1820 in 4.° pagg. 10-11). — Negli *Spogli sciolti del P. Tommaso Masi* cit. sono notati alcuni fatti relativi alla lite, che se fossero veri, si dovrebbe senza dubbio concludere non esser falsa la massima popolare che dice: il ricco ha sempre ragione.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOTTAVO

Istruzioni de' 4 Agosto 1819. — Sviluppo di esse. — Governatore e Consiglieri da rinnovarsi ogni anno — Borsa delle elezioni. — Legalità delle adunanze del Corpo governativo. — Prospetto della distribuzione delle elemosine. — Campione delle famiglie dei partecipanti. — Sorveglianza del Magistrato della Comunità sui partiti del Corpo governativo. — La Camera della Comunità tutrice dell' Opera Pia. — Impieghi diversi. — Cappellano. — Camarlingo. — Stipendio degli impiegati dell' Opera Pia, del Cancelliere ed Aiuti e dei Residenti del Magistrato Comunitativo. — Obblighi del Cappellano. — Obblighi ed emolumenti del Camarlingo. — Obblighi dei Ragionieri. — Obblighi degli Infermieri. — Facoltà di stabilire l'erezione di nuovi impieghi. — Annata economica dell' Opera Pia. — Allivellazione di tutti i beni stabili spettanti all'Opera Pia stessa e norme in proposito

Mentre agitavasi la lite fra i Conti Bardi, i Verniotti e l'Opera Pia, il Magistrato Comunitativo di Vernio aveva compilato nuove istruzioni per l'amministrazione dell'Ente morale di S. Niccolò di Bari che gli era sottoposto ai termini dell' Art. 20 del Regolamento locale della Comunità de' 27 Gennaio 1815. Queste istruzioni, approvate provvisoriamente dal Granduca con dispaccio de' 4 Agosto 1819 (1), drizzavano per nuovo cammino l'Opera

(1) *Istruzioni da osservarsi per l'Amministrazione della Compagnia di S. Niccolò di Bari di Vernio, eretta in ordine al Te-*

Digitized by Google

Pia, che mano a mano era sparita come ombra di splendido monumento alla partenza del sole, lasciando dietro di se una quasi invisibile traccia.

Le istruzioni del 1819 stabilivano che l'Opera Pia dovesse essere rappresentata, a tutti gli effetti, da un Governatore e quattro Consiglieri da rinnovarsi ogni anno, e che l'elezione di essi dovesse eseguirsi per via di semplice tratta da farsi da una borsa nella quale dovessero essere inscritti i nomi di tutti i capi di famiglia chiamati a partecipare delle rendite della Compagnia, o di altri individui delle famiglie medesime che agissero come capi di casa (1). La tratta del Corpo governativo doveva eseguirsi annualmente dal Magistrato Comunitativo di Vernio, avanti il quale doveva eziandio farsi l'imborsazione di tutti gli eligibili: la Borsa delle elezioni, conservata nella Casa Comunale, doveva tenersi custodita e serrata a tre chiavi, da consegnarsi separatamente nelle mani del Gonfaloniere di Vernio, dell'Aiuto Residente di Barberino di Mugello e del Vicario Regio di

stamento del Conte Ridolfo de' Bardi de' 17 Febbraio 1693 e sottoposta a quel Magistrato Comunitativo a forma del disposto dell'Articolo 20 del Regolamento locale della Comunità dei 27 Gennaio 1815, state provvisoriamente approvate da S. A. I. e R. con Veneratissimo Dispaccio de' 4 Agosto 1819 partecipato al Provveditore della Camera della Comunità con Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Stato del medesimo giorno. Firenze, presso Giuseppe di Giovacchino Pagani (1819) in 8.°

(1) *Istruzioni* cit. Articoli 1-2.

Digitized by Google

Prato (1). Il Corpo governativo era legittimamente rappresentato dal Governatore e Consiglieri adunati almeno in numero di tre, semprechè fosse assistito dal Cancelliere di Scarperia o da uno de' suoi Aiuti; ed aveva l'amministrazione economica dell'Opera Pia in tutto ciò che concerner potesse l'ordinario andamento degli affari secondo le tavole di fondazione, compresa la distribuzione delle solite elemosine ai partecipanti, il Prospetto delle quali doveva essere esaminato e approvato dal Magistrato Comunitativo (2). Perchè poi constasse in perpetuo in modo non equivoco delle famiglie partecipanti, il Corpo Governativo, per mezzo di due probe e capaci persone, veniva incaricato a procedere alla formazione di un Campione nel quale fossero descritte tutte le famiglie, che o per disposizione del Testatore, o per consuetudine, avessero fino allora partecipato delle rendite dell'Opera Pia, perchè considerate nel numero dei fratelli; ed il Campione dopo che fosse formato ed approvato dal Governatore e Consiglieri doveva essere depositato nella Cancelleria di Barberino di Mugello per lo spazio di due mesi per gli opportuni reclami al Magistrato Comunitativo, contro le cui decisioni era dato ricorrere al Trono (3). Nel prescritto Campione occorreva notare tutte le variazioni ulteriori avvenute o per morte dei capi di famiglia

(1) *Istruzioni* cit. Art. 2.
(2) *Istruzioni* cit. Art. 3-5.
(3) *Istruzioni* cit. Art. 6.

o per divisioni seguite nelle medesime, o per qualunque legittima causa; e tali variazioni vi si dovevano eseguire dall' Aiuto residente di Barberino di Mugello in seguito di votazione del Corpo Governativo e di susseguente approvazione del Magistrato della Comunità soprintendente (1). Tutti i partiti per spese straordinarie, non previste cioè nelle Tavole di fondazione, non dovevano avere nessun effetto se non fossero state precedentemente approvate dal Magistrato suddetto; e se trattavasi di spese superiore alle cento lire, il Cancelliere era in obbligo di renderne conto al Provveditore della Camera delle Comunità per l'opportuna superiore approvazione (2). Non poteva l' Opera Pia intraprendere, come attrice, cause e liti contro chiunque e per qualunque dependenza senza permesso del Provveditore della Camera delle Comunità da domandarsi per mezzo del Cancelliere di Scarperia, e in difetto di tal permesso i Ragionieri della Camera medesima erano autorizzati a non ammettere in saldo le spese di tal sorta, le quali restavano a carico di chi ne fosse stato cagione (3). Con questa disposizione peraltro non intendevasi proibito di fare anche senza la licenza in parola quelli atti giudiciarii, la mancanza o procrastinazione de' quali fosse stata per arrecare del pregiudizio agli interessi dell' Opera Pia; ma dovevasi darne imme-

(1) *Istruzioni* cit. Art. 7-8.
(2) *Istruzioni* cit. Art. 9.
(3) *Istruzioni* cit. Art. 10.

Digitized by Google

diatamente parte al Provveditore della Camera con tutti quelli schiarimenti che potessero essere necessari per far constare la necessità delle trasmesse intimazioni (1). Potevasi eziandio, senza il permesso del Provveditore, agire contro i debitori liquidi dell' Opera Pia per richiamarli al pagamento del loro debito con tutti quelli atti che fossero di ragione (2). Potevano conservarsi gli impieghi di Cappellano, di Camarlingo, dei due Ragionieri, dei due Infermieri e di Servo o Donzello, conforme era stato per lo addietro praticato; e tali impiegati, eccettuato il Camarlingo e il Cappellano, dovevano esser tratti dalla Borsa dei fratelli capi di famiglia, e restare in uffizio per un anno e non più; ed alla fine di esso doveva farsene la nuova tratta fino a tanto che non fosse vuota la Borsa, dovendosi allora fare nuovo squittinio per riempirla (3). Per l' impiego di Cappellano dovevansi affiggere pubblici editti per invitare quei Sacerdoti, membri dell' Opera Pia, che volessero concorrere, a presentare le loro istanze per essere partitati dal Corpo Governativo, che era in dovere di proclamare eletto colui che avesse riportato maggior numero di voti (4). Il Cappellano durava in carica un' an-

(1) *Istruzioni* cit. Art. cit.

(2) *Istruzioni* cit. Art. cit.

(3) *Istruzioni* cit. Art. 11.

(4) *Istruzioni* cit. Art. 12. Quando però verun sacerdote, membro dell' Opera Pia, dopo l' affissione degli editti, non avesse domandato l' impiego di Cappellano, potevano essere ammessi al

Digitized by Google

no e poteva essere confermato annualmente, qualora nella partitazione avesse ottenuto la pluralità di voti favorevoli (1). Per l'elezione poi del Camarlingo dell'Opera Pia dovevano estrarsi dalla Borsa sopraricordata tre individui da partitarsi una volta dal Corpo Governativo; ed era eletto colui che otteneva maggior numero di voti favorevoli; e non restandone vinto alcuno, si doveva procedere all'estrazione di altra terna e partitarsi col metodo indicato; e se anche di questa seconda terna non fosse stato vinto alcuno si doveva fare l'estrazione di una terza ed ultima terna (2). Quolora poi nessuno individuo delle terne suddette fosse rimasto vinto, in tal caso il Corpo Governativo, per mezzo del Cancelliere di Scarperia, doveva rimettere al Provveditore della Camera delle Comunità la tratta e partitazione dei suddetti impiegati con la debita informazione per le relative determinazioni (3). Il Camarlingo poteva nominare un sostituto per il disimpegno delle sue incombense, purchè questo sostituto fosse tutto a suo rischio e schiena (4). L'elezione degli impiegati dell'Opera Pia doveva cadere in persone che ne fossero membri, salvo l'eccezione in quanto al Cappellano, e che avessero

concorso anche i Sacerdoti estranei al pio istituto. *Istruzioni* cit. Art. cit.

(1) *Istruzioni* cit. Art. 13.

(2) *Istruzioni* cit. Art. 15.

(3) *Istruzioni* cit. Art. 16.

(4) *Istruzioni* cit. Art. 17.

Digitized by Google

l' età di venticinque anni compiti, escluso il Servo o Donzello, che poteva essere di qualunque età (1). Veniva incaricato il Corpo Governativo a fissare una volta per sempre, salva l'approvazione della Camera delle Comunità, lo stipendio di tutti gli impiegati, ed anche quello del Governatore e dei Consiglieri, con la facoltà di stabilire una quota maggiore pel Governatore, in ricompensa delle maggiori incombense che gli erano state assegnate (2). Tale stipendio doveva essere distribuito alla fine di ogni anno in proporzione del numero delle seguite adunanze (3). Anche il Cancelliere ed i suoi Aiuti che sarebbero intervenuti alle adunanze del Corpo governativo, dovevano avere un compenso fisso a titolo di rimborso di spese vive (4), come pure dovevano avere un annuo compenso in Lire Dieci il Gonfaloniere, e gli altri residenti del Magistrato Comunitativo (5).

Gli obblighi del Cappellano consistevano nel procurare che fossero eseguite con decente esattezza e spirito religioso, tutte le funzioni di Chiesa prescritte dal Testatore Conte Ridolfo de' Bardi, e di render conto al Corpo Go-

(1) *Istruzioni* cit. Art. 18.

(2) *Istruzioni* cit. Art. 19.

(3) *Istruzioni* cit. Art. 19. Qualora però il Presidente od i Consiglieri avessero mancato d' intervenire a qualche adunanza dovevasi lor ritenere lo stipendio in rate proporzionali. *Istruzioni* cit. Art. cit.

(4) *Istruzioni* cit. Art. cit.

(5) *Istruzioni* cit. Art. 20.

Digitized by Google

vernativo di tutte le irregolarità che vi fossero commesse per quei provvedimenti che prescrivevano le Tavole di fondazione (1).

Era obbligo del Camarlingo di riscuotere a suo carico indistintamente tutte le entrate dell' Opera Pia di qualunque natura esse fossero, e da qualunque debitore, benchè dimorante fuori della Toscana, salvo a favore del medesimo l' abbuono di quelle partite che avesse giustificato inesigibili, nonostante l' escussione fattane per via giuridica, nel modo stabilito dal Motuproprio del dì 28 Marzo 1815 (2). Il Corpo Governativo doveva stabilire una volta per sempre l' emolumento da corrispondersi al Camarlingo, regolato ad un tanto per cento sull' incasso, escluso qualunque aggravio all' Opera Pia per le spese che potessero occorrere al medesimo per l' esazione delle rendite costituite fuori del territorio di Vernio, od in estero Stato (3). Il Camarlingo era obbligato pagare, in sfogo di mandati del Cancelliere muniti del visto del Governatore dell' Opera Pia, tutte le spese ordinarie e straordinarie, ma approvate nel modo prescritto più sopra; e doveva esser tenuto del proprio per tutti quei pagamenti che avesse fatto irregolarmente, e che non gli fossero stati ordinati con precedente mandato, rilasciato e vidimato nei modi prescritti (4). Doveva render conto annualmente ai

(1) *Istruzioni* cit. Art. 21.
(2) *Istruzioni* cit. Art. 22.
(3) *Istruzioni* cit. Art. 23.
(4) *Istruzioni* cit. Art. 24.

Digitized by Google

Ragionieri dell' Opera Pia della tenuta Amministrazione; ed all' oggetto che potesse procedersi alla formazione del Saldo colla dovuta celerità, era in obbligo, dentro il mese di Gennaio di ciascun anno, consegnare, previa ricevuta, ai Ragionieri della Compagnia, tutti i recapiti dei pagamenti fatti, non meno che tutte le carte e libri necessari a procedere alla formazione del Saldo stesso: qual termine trascorso, doveva incorrere nella pena di Lire Due al giorno, da andare a benefizio dell' Opera Pia (1). Il Camarlingo, per la sicurezza degli interessi dell' Amministrazione, doveva dare idoneo mallevadore, da approvarsi dal Magistrato Comunitativo, per quella somma che dal medesimo fosse stabilita; e tanto il Camarlingo quanto il mallevadore, erano in obbligo di ipotecare uno o più fondi nella forma medesima che veniva praticato relativamente alle obbligazioni dei Camarlinghi Comunitativi (2).

I Ragionieri della Compagnia poi dovevano sottoporre all' esame del Governatore e Consiglieri, col mezzo del Cancelliere, lo Stato delle distribuzioni delle consuete elemosine a tutti i partecipanti nel modo di sopra tracciato, e con le regole e proporzioni prescritte dal Conte Ridolfo de' Bardi (3). Non appena tale Stato era rimasto approvato dal Corpo Governativo e dal Magistrato Comunitativo, il Cancelliere doveva far mandato dell' in-

(1) *Istruzioni* cit. Art. 25.
(2) *Istruzioni* cit. Art. 26.
(3) *Istruzioni* cit. Art. 27.

Digitized by Google

tiero ammontare dello Stato o Nota come sopra approvata; e qualunque distribuzione fosse stata fatta senza questa formalità, non veniva, come irregolare, ammessa in saldo dai Ragionieri della Camera delle Comunità, e restava conseguentemente a carico del Camarlingo (1). Era inoltre obbligo dei Ragionieri di non includere nello Stato dei partecipanti quelli individui che abitassero permanentemente fuori della Toscana; e nel formare la Nota dei partecipanti in occasione delle solite distribuzioni dovevano lasciare nel foglio un margine sufficente per farvi apporre la firma a ciascun partecipante, se sapeva scrivere, ed in difetto da persona di sua confidenza (2). Erano altresì i Ragionieri obbligati a procedere annualmente, sotto la vigilanza e direzione del Cancelliere, alla formazione del saldo annuale del Camarlingo, che doveva essere ultimato dentro il mese di febbraio di ciascun anno; qual termine spirato, dovevano incorrere nalla penale di Lire Due il giorno, metà per ciascuno, da andare a benefizio dell'Opera Pia (3). Il Cancelliere, tostochè avesse ricevuto il saldo, doveva esaminarlo in tutte le sue parti, e sottoporlo all' approvazione del Corpo Governativo, e quindi trasmetterlo, nel mese di Marzo, alla Ragioneria della Camera delle Comunità per l' opportuna revisione (4).

(1) *Istruzioni* cit. Art. cit.
(2) *Istruzioni* cit. Art. 28-29.
(3) *Istruzioni* cit. Art. 30.
(4) *Istruzioni* cit. Art. 31.

Digitized by Google

I due Infermieri avevano, come pel passato, l'inconbensa di visitare una volta la settimana tutti i fratelli infermi per esercitare verso di loro quelli atti di carità prescritti dal pio Testatore, e somministrar loro la solita elemosina di Lire due per ogni settimana (1).

Oltre gli impieghi sopraccennati poteva il Corpo Governativo, di concerto e coll' approvazione del Magistrato Comunitativo, crearne dei nuovi, qualora fossero creduti utili e necessarii per l' Opera Pia, e salva sempre l' approvazione del Provveditore della Camera delle Comunità (2).

L' annata economica dell' Opera Pia doveva avere il suo principio ed il suo fine con l' anno comune; ed all' oggetto di porre in pari il tempo rotto ed intermedio, la prima amministrazione doveva cominciare dal giorno in cui fosse fatto la prima tratta del Corpo Governativo, e durare per tutto l' intero anno successivo: nel quale spazio di tempo dovevano rimanere sempre in carica lo stesso Governatore e Consiglieri, come pure gli altri impiegati,

(1) *Istruzioni* cit. Art. 32. Per l' ammissione in saldo di tali elemosine settimanali non era necessario il mandato del Cancelliere, ma serviva che il certificato medico fosse vidimato dal Governatore dell' Opera Pia, e che il pagamento medesimo venisse convalidato dalla ricevuta dell' infermo, o di persona di sua relazione o confidenza legalizzata dal Governatore stesso. Vedi Art. 33 di dette *Istruzioni*.

(2) *Istruzioni* cit. Art. 34.

Digitized by Google

che venissero tratti, ed eletti dopo l'attivazione delle nuove Istruzioni (1).

Per rendere poi più semplice, e regolare l'amministrazione delle rendite del pio Istituto, doveva procedersi immediatamente all' allivellazione di tutti i beni stabili a questo appartenenti; e tutte le allivellazioni, prima di sottoporle all' approvazione sovrana, dovevano essere non solo proposte dal Governatore e Consiglieri, ma sanzionate ancora dal Magistrato Comunitativo (2).

Nelle respettive alienazioni in livello poi dovevano essere sempre preferiti i fratelli dell' Opera Pia, qualora esibissero il dieci per cento sopra le stime; e nel caso che più di tali membri facessero la stessa offerta, doveva esprimentarsi un incanto fra i detti offerenti il dieci per cento (3). Le offerte degli estranei non dovevano essere ammesse che nel caso in cui niuno dei fratelli dell' Opera Pia fosse concorso all' acquisto in livello di tali stabili col metodo sopra indicato, o qualora si trattasse di alienazione di beni situati fuori del territorio di Vernio, e nel caso ancora che il fratello del Opera Pia non somministrasse le necessarie cautele (4).

(1) *Istruzioni* cit. Art. 35.
(2) *Istruzioni* cit. Art. 36.
(3) *Istruzioni* cit. Art. 37.
(4) *Istruzioni* cit. Art. 38.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMONONO

Le Istruzioni del 4 Agosto 1819 suscitano malcontento. — Ammutinamento de' 16 Settembre 1819 contro la Magistratura Comunitativa. — Sue conseguenze. — Abusi del Corpo Governativo. — L'istruzione a Vernio. — Pio Legato Frilli. — Istituzione di un posto di studio a carico dell'Opera Pia. — Relativa Deliberazione del Corpo Governativo de' 5 Novembre 1821. — Modificazione alla medesima proposta dal Magistrato Comunitativo. — Altre modificazioni ordinate dal Granduca.

Le nuove Istruzioni del 4 Agosto 1819 suscitarono in molti Verniotti un grande malcontento, essendochè dopo la promulgazione di quelle, venissero a sparire molti privilegi ed abusi, che pel passato erano stati l'origine di men che laudabili lucri. Il principale motivo del disgusto fù l'ordine dell'allivellazione dei beni stabili dell'Opera Pia, dai quali varie famiglie del Comune ritraevano non poche annuali risorse (1). Dietro ciò, diversi Verniotti si rivolsero con calde suppliche al Granduca perchè abrogasse quelle provvisorie Istruzioni, facendo conoscere i danni che il nuovo ordine di cose avrebbe apportato all'Opera Pia (2). Ma niuno effetto ebbero gli avanzati ricorsi, giacchè le autorità del paese riferirono occorrere

(1) Filza 17 nell'Archivio dell'Opera Pia.

(2) Filza 25 nell'Archivio del Comune di Vernio, pag. 102.

Digitized by Google

l'ordinata riforma, che a tutta possa era richiesta dalla parte più culta ed intelligente fra i membri del pio sodalizio (1). Tali informazioni vennero a notizia dei fanatici amatori degli antichi abusi, e spargendo nel Comune i semi della discordia, e della insubordinazione, fecer credere che con le vie coattive si avrebbe ottenuto quello che, chiesto legalmente, era stato negato.

E quando il 16 Settembre 1819, sotto la presidenza del Gonfaloniere Luigi Nutini, la Magistratura Comunitativa si adunò nel Casone per trattare i modi coi quali si sarebbero eseguite le emanate Istruzioni, molti confratelli dell' Opera Pia si presentarono nella piazza sottostante al palazzo delle comunali riunioni. Dopo aver gridato: Abbasso il nuovo Regolamento! Abbasso il Magistrato! Viva il Conte Ridolfo! la folla ammutinata s' introdusse a forza nella sala dell' adunanza, e con piglio minaccioso fece sospendere il dibattimento sull' allivellazione dei beni dell' Opera Pia. Il Gonfaloniere Nutini e l' Aiuto residente, Leonardo Soriani, sebbene protestassero contro questo inqualificabile fatto, pure furono astretti a firmare una Deliberazione che ordinava a Giuseppe Vestri, già nominato perito stimatore, a desistere dagli incominciati lavori di allivellazione (2).

(1) Filza cit. pag. 117.

(2) *Protocollo delle Deliberazioni e Partiti del Magistrato e Consiglio generale della Comunità di Vernio,* Filza N. 4 nell' Archivio Comunale di Vernio, pagg. 40 tergo e segg. — Filza 17 cit. pag. 120.

Digitized by Google

Non appena disciolta la folla, il Nutini indignato dell' ardire e della prepotenza degli ammutinati confratelli, d' accordo col Soriani, corse a Firenze, si presentò al Soprintendente della Camera delle Comunità, Luigi Pratesi, e gli narrò l' avvenuto, facendo istanza affinchè i riottosi fossero severamente puniti, per impedire la ripetizione di simili inconvenienti (1).

Il Pratesi scrisse al Presidente del Buon Governo, che assunse tosto informazioni sul fatto. Ordinò quindi l' arresto dei promotori, e con Decreto economico del dì 12 Ottobre 1819, fece condannare alcuni di essi alla relegazione nella Provincia inferiore di Siena, altri in quella di Volterra, e altri infine all' esilio dal Vicariato di Prato, a seconda della partecipazione all' ammutinamento contro il Magistrato di Vernio (2).

Dopo queste esemplari misure, il Regolamento fù pubblicato ed eseguito, senza che per parte dei confratelli si procedesse ad ulteriori vie di fatto. Si formò il Corpo Governativo e si devenne alla nomina degli impiegati, in conformità di quanto prescrivevano le nuove Istruzioni (3). Queste però presentavano molti difetti e lagune, e le dilapidazioni pel passato lamentate sembravano non essere del tutto sparite. Di qui nuovi reclami

(1) Filza 17 cit. pag. 122.

(2) *Lettere e Affari degli* anni *1819, 1820, e 1821* nell' Archivio dell' Opera Pia.

(3) *Lettere* e *Affari* cit.

Digitized by Google

alle autorità, nuove dissensioni in Vernio, nuove proteste contro gli arbitrii degli Amministratori (1).

In mezzo ai disordini e rinnovamenti amministrativi, non mancò chi propose al Corpo Governativo una istitu-

(1) Il Gonfaloniere di Vernio richiamato dall'Aiuto residente di Barberino di Mugello a riferire sopra gli arbitrii del Corpo Governativo scriveva : « In esecuzione dell'ingiuntami incombensa colla « pregiatissima sua dei 29 Agosto p. p. ho chiamato presso di me « tutte quelle persone che ho credute più atte ad informarmi del « vero stato della cosa, ed ho ritrovato prove non equivoche, dimo- « stranti che i nuovi ufiziali della Compagnia di S. Niccolò si pren- « dono delli arbitrj al di sopra dell'autorità attribuitali dal Gover- « no, e questi indipendentemente e senza saputa di V. S. e del Magi- « strato, mediante i quali ne soffre tutto il Corpo dei partecipanti. « — Questi arbitrj consistono nell'appropriarsi, e nel vendere og- « getti di valore anche di somme vistose, ed appropriarsene il « prezzo in danno della totalità della fratellanza, nello stralciare « e recedere dal diritto di crediti dell'azienda in vista di vile e « particolare interesse, e più ed altre cose di simil fatta che mo- « strano, che torna a rivivere l'antico spirito dell'Ufizialità pas- « sata, che fù destituita appunto per le troppe e vistose dilapida- « zioni. La massima troppo nota oramai, che i medesimi si sono « sempre messi in capo dicendo: *È roba mia*, è stata quella che « ha sempre autorizzato tutte le ruberie, e le autorizzerà fin tanto « che vi saranno Ufiziali anche di solo nome. Così si esprimono « tutti gli interessati, ai quali ho parlato, e si raccomandano ge- « neralmente che anche i nuovi Ufiziali siano tolti di mezzo, e sia « dato un nuovo Regolamento dal Governo, che escluda dall'inge- « rirsi nell'Amministrazione tutti quelli che hanno diritto a parte- « ciparne. » Lettera del Gonfaloniere Luigi Becheroni in data 5 Settembre 1821 nelle *Lettere* e *Affari* cit.

Digitized by Google

zione utilissima alla popolazione di Vernio, l'istituzione cioè di un posto di studio a carico dell'Opera Pia.

Sentitissimo era in Vernio il bisogno dell'istruzione, che i principii dispotici del feudalismo avevan sempre negletta. Se sotto il regime dei Conti Alberti la Badia di Montepiano fù un piccolo centro di studio, questo non fù utile che ai monaci ivi addetti, o a qualche laico che si fosse proposto seguire vita ecclesiastica (1). Quando poi l'ira di Piero de' Bardi ebbe costretto i frati di Montepiano ad esulare da Vernio, cessò affatto ogni istruzione, e se qualche volta balenò un lampo di luce del genio, che

(1) Dalla Badia di Montepiano uscì forse quel Lorenzo diacono, che in un poema latino cantò la conquista delle Isole Baleari fatta dai Pisani negli anni 1113 e 1114. Incerta è la patria di lui; l'Ughelli lo fa di Verona, altri di Varna o Vorno nel Lucchese. Il Muratori (*Rer. Italic. Scrip.* T. VI. pag. 97) parlando di questo poeta dice: « ne certo quidem resciri posse Laurentius ille (poeta profecto « pro aevi sui conditione magni faciendus) Veronensis fuerit, ut « titulus praefert. Si quidem ille idem in supra memorata pag. 428 « appellatur *Laurentius*, non *Veronensis* sed quidem *Vernensis*, « suspicione mihi non levi injecta cum in aliquo Tusciae oppido « aut pago, cui *Vernae*, seu *Verniae*, sive etiam *Vurnii* nomen « foret, natum potius fuisse quam in Veronensi urbe. » In calce di un Codice membranaceo segnato di N.° 1 che conservasi nell'Archivio Comunale di Vernio leggesi: *Laurentius poeta magnus ex comitatu Vernii in civitate Pisarum mortuus est.* Il carattere con cui sono scritte tali parole, a dire il vero, non è antico; ma molti argomenti storici, che qui non è il caso di riferire, sembrano comprovare che questo Lorenzo, uno dei migliori poeti del secolo XII, fosse di Vernio.

Digitized by Google

a qualunque ostacolo si oppone, andò a propagarsi in paesi ove l'intelligenza era rispettata e protetta. A tale inconveniente pensò in qualche modo riparare un pio Verniotto, il Sacerdote Andrea Frilli; e col suo testamento de' 12 Decembre 1703, ricevuto ai rogiti di Ser Antonio Domenico Meucci, prescrisse che la Compagnia del Corpus Domini di Mercatale di Vernio, erede sostituita di tutti i suoi beni, provvedesse alla bisogna. Il benemerito Testatore infatti obbligò « detta Compagnia e « suoi fratelli, e loro pro tempore in quella successori, « di spendere tutta l'entrata di detta sua eredità ogni « anno in perpetuo in mantenere tanti giovani poveri e « ben nati della Contea di Vernio de' Sigg. Bardi in un « Seminario di Pistoia o Prato, o in altro luogo, secondo « porti l'occasione del giovane, o giovani da eleggersi, « con assegnarsi per ciaschedun giovane annualmente « stando in Seminario di Pistoia o Prato scudi cinquanta, « o andando in altro luogo, o a Pisa, a ragione di scudi « sessanta l'anno; e dandosi il caso, che di detta en- « trata da erogarsi, e spendersi tutta sempre, come so- « pra, fosse qualche somma d'avanzo, intende e vuole « che di detto avanzo se ne faccia un cumulo per po- « tersi mandare altri giovani a studio come sopra, e « con l'assegnamento annuo alla ragione che sopra ecc. « volendo e dichiarando che la detta Compagnia della « sua eredità e beni e loro rendita non possa appro- « priarsi cosa alcuna, ma il tutto si spenda come so- « pra ecc. altrimenti gravò e grava la coscienza delli

Digitized by Google

« Sigg. Ufiziali pro tempore di detta Compagnia e di
« ogni altro, che sopraintenderà e maneggerà detta sua
« Eredità e beni, e da renderne conto al supremo Tri-
« bunale del Signore Iddio, e da ritenersi detto Legato
« per detti giovani che saranno eletti per lo spazio e
« tempo di anni otto per ciascheduno, e da cominciare
« detto termine dal giorno che entreranno in Seminario,
« e che anderanno a studio per quivi dimorare detto
« tempo continuatamente, studiare ed approfittarsi nelli
« studii, con dovere detti fratelli, e ciascheduno di loro
« che sarà sopra di ciò deputato invigilare che attendino
« alli studii, e faccino l' obbligo loro, e non permettino
« mai in detto tempo piglino alcuna libertà, se non
« quella che gli viene concessa dalle costituzioni, et
« ordini de' Seminari e Luoghi, e che quivi perman-
« ghino senza studiare, ma che sempre attendino alli
« studi, altrimenti facendo venghino a nuova elezione
« di altri giovani, essendo intenzione del Sig. Testatore,
« che detto Legato si conseguisca da chi ha voglia di
« studiare, non già da quelli che si vogliano dare bel
« tempo e così ecc., e dandosi il caso che quei giovani,
« che saranno stati ne' Seminari detti anni otto, e che
« dipoi voglino andare a Pisa, per quivi dottorarsi, o
« in altro luogo similmente per dottorarsi, intende e vuole
« detto Sig. Testatore, che possino conseguire, e con-
« seguischino per altri anni quattro il detto legato alla
« ragione di scudi sessanta l'anno per dovere essere
« eletto dai fratelli di detta Compagnia, riconosciuta però

Digitized by Google

« prima la di loro abilità dalle persone da deputarsi . . .
« e con obbligo di doversi dottorare, e dottorandosi li
« siano pagati per una volta tanto per conseguire la lau-
« rea dottorale Scudi cinquanta da stanziarseli dai fra-
« telli di detta Compagnia, riconosciuta prima l'abilità,
« sufficenza e dottrina del detto giovane, che vorrà dot-
« torarsi, per relazioni da procurarsi da Dottori e Per-
« sone che ne possino dare sufficiente relazione e noti-
« zia e così ecc. altrimenti gravò e grava la coscienza
« di quegli Uffiziali e Deputati sopra di ciò strettamen-
« te e così ecc. (1). »

Ma quantunque il pio fondatore gravasse la coscienza de' suoi eredi sostituiti per ottenere una regolare amministrazione delle rendite che lasciava, pure le rendite stesse in brevissimo tempo, furono depauperate in modo da permettere l'istituzione di un solo posto di studio, insufficientissimo per un paese di oltre quattromila abitanti.

La proposta quindi fatta al Corpo Governativo dell'Opera Pia per istituire un secondo posto di studio fù accolta favorevolmente, e con Deliberazione de' 5 No-

(1) *Testamento del Sac. Andrea Frilli* nella Filza 10 dell'Archivio Comunale di Vernio. In questo testamento sono sancite eziandio le norme da tenersi nella nomina del giovane o giovani da istruirsi. Attualmente però tal nomina è riservata al Consiglio Comunale, subentrato nei diritti della Compagnia del Corpus Domini.

Digitized by Google

vembre 1821 ne fu fatto il progetto (1). Tale Deliberazione stabiliva, che a datare dall'anno 1822 in perpe-

(1) Questa istituzione trovò appoggio nelle ultime volontà del Testatore. Nel *Testamento* (pagg. 12 e 13) del Conte Ridolfo de' Bardi infatti si legge: « Siano parimente incapaci della detta società, e « privi delle dette Carità, e distribuzione quei sudditi e Vassalli, « che abiteranno fuori della Contea di Vernio, o altrimenti se fos- « sero privi dei Beni, et abbandonata la loro solita stanza, e per- « manenza; sia però ai medesimi lecito il repatriare, e dopo anni « cinque, che saranno repatriati, e non prima, siano ammessi « alla detta Confraternita, e resi capaci della carità. Non s'intenda « però questa privazione rispetto a quelli, che per causa di stu- « dio di Leggi, Medicina, o altre Lettere Laicali, o Esercizi Civili, « per militare, per causa di mercatura, e per tirarsi avanti ono- « ratamente si trovassero lontani o assenti dalla Contea, e dalla « loro propria Casa, ma non ostante tale assenza devino per lo « spazio di anni cinque partecipare di dette Carità, e distribuzioni, « et anco se passati detti cinque anni durasse tuttavia la loro as- « senza per approfittarsi, ed avanzarsi nei loro impieghi, possino « detti Fratelli della Compagnia prolungare dette Carità, e par- « tecipazioni per quel tempo, che più li parrà opportuno, secondo « che li detterà la loro carità, e coscenza, mentre però ci sia « speranza che questi tali possino una Volta repatriare, e tornare « alle loro case, potendo questa facilità servire di motivo, et im- « pulso, acciò detti Benefiziati, anco nella loro assenza possino « rendersi obbligati maggiormente a corrispondere con gratitudine « alla detta Compagnia, mentre fossero disposti a far legati, et « altre opere pie in salute dell'anime loro, e benefizio di detta « Confraternita, et alla conservazione ed augumento dello stato « della medesima; anzi impongo a detti miei Eredi di essere in « ciò indulgenti, e caritativi con detti assenti, e prestarli aiuto « largamente, perchè stiano fuori, e si portino bene per acqui-

Digitized by Google

tuo venisse, con tanta rata delle pie rendite, mantenuto a studio in uno dei Collegi, Seminari, o Università della Toscana, un giovane appartenente alle sole famiglie dei Confratelli partecipanti, comprese nel Circondario o distretto della Comunità di Vernio, con l'annua retta di scudi sessanta; che tal posto di studio fosse conferito per concorso dai rappresentanti l'Opera Pia per mezzo di loro legittimo partito da approvarsi in seguito dalla Magistratura Comunitativa e, nel caso di discrepanza, da sottoporsi alla cognizione e giudizio del Provveditore della Camera delle Comunità di Firenze; che non si ammettessero al concorso i giovani minori di anni quindici, e che non avessero già fatto il corso della Grammatica Latina, e che non fossero di una buona condotta e moralità; che la buona condotta e moralità dovesse esser giustificata per mezzo di un Certificato autentico da rilasciarsi dal Parroco respettivo e da tre delle più oneste e probe persone del popolo; che la capacità in rapporto al già fatto corso grammaticale, dovesse risultare da un attestato di quella persona che tempo per tempo venisse nominata con opportuno partito del Corpo Governativo, e giudicata abile ad esaminare i concorrenti sulla loro cognizione della Grammatica Latina; che in caso di pa-

« stare scienza, e senno, e facoltà, e reputazione, per poterne « al loro ritorno istruire gli altri del Paese, che secondo l'esem- « pio dello stato presente, averanno ancora allora estremo bisogno « di tali ammaestramenti. »

Digitized by Google

rità di meriti fra diversi concorrenti, dovesse esser preferito quello che fosse appartenuto alla famiglia meno comoda e di meno felice situazione delle altre; che il tempo in cui il giovine mantenuto potesse godere di un tal benefizio, restasse determinato in anni otto e non più; che gli scudi annui sessanta venissero pagati dall'Opera Pia anno per anno o a rate o tutti in una volta secondo la consuetudine del Collegio, Seminario, o Università dove il giovane stesso facesse i suoi studi, ma non mai anticipatamente; che il giovane mantenuto perchè potesse godere in tutto il tempo degli anni otto, come sopra fissato, della somministrazione degli scudi sessanta, dovesse indispensabilmente ogni anno alla fine degli studi esibire al Corpo Governativo dell'Opera Pia un Certificato autentico del Superiore del luogo, ove avesse atteso alle discipline scolastiche, comprovante la condotta e moralità di lui nell'anno decorso; e che finalmente acciò un tal obbligo avesse rigorosamente il suo pieno adempimento, come quello che doveva assicurare il Luogo Pio del buon effetto della somma da esso pagata, restasse in modo il più positivo stabilito, che passato un mese dal giorno della chiusura delle scuole per compimento dell'anno scolastico, senza che dal giovane fosse stato presentato il Certificato predetto, fosse subito decaduto dal godimento di un tal benefizio, e si dovesse dar luogo a nuovo concorso a favore di altro giovane (1).

(1) *Deliberazioni del Corpo Amministrativo della Compagnia*

Digitized by Google

Sottoposta la Deliberazione del Corpo Governativo all' approvazione del Magistrato Comunitativo, questo con partito del giorno stesso 5 Novembre 1821, emesse parere favorevole in tutto, tranne che volle ridotti a sei gli anni otto stabiliti per il godimento del posto di studio, dietro la considerazione, essere un tal periodo di tempo più che sufficiente per ottenere lo scopo prefisso, e potersi così dar luogo, in un lungo corso di anni, ad un numero maggiore di giovani di godere del benefizio dell' istruzione (1).

Inviato l' affare a Firenze per la sanzione del Granduca, con Rescritto de' 14 Decembre 1821 veniva definitivamente approvato con alcune variazioni ed amplificazioni. Queste volevano che, quando il posto di studio venisse richiesto per studiare in un Collegio o in un Seminario, dovesse il postulante essere esaminato sulla Grammatica Latina; che niuno potesse ottare in questo caso al surriferito posto di studio se non avesse compito l' età di anni dieci ed oltrepassato gli anni quattordici; che la durata del sussidio si estendesse ad anni sei; che dovendo servire il posto per studiare in una Università

di S. Niccolò di Bari in Vernio dal 1819 al 1827, nell' Archivio dell' Opera Pia, pagg. 31-32.

(1) *Libro di Deliberazioni della Comunità di Vernio per l'anno 1820 a tutto Dicembre 1825.* Filza 5 nell' Archivio Comunale di Vernio, pag. 25.

Digitized by Google

della Toscana non potesse conferirsi a verun giovane che non avesse compiti gli anni quindici; che l'esame non dovesse limitarsi alla sola Grammatica Latina, ma essere eguale a quello, cui sono soggetti i giovani aspiranti ai posti di studio nella R. Sapienza di Pisa; che il godimento del posto per studiare in una Università dovesse essere limitato ad anni sei, essendo quattro sufficienti per conseguire la laurea dottorale, e potendo gli altri due essere impiegati nelle pratiche; che non potesse esser dato divieto dal concorrere al posto di studio in una Università toscana a quel giovane che avesse precedentemente goduto del sussidio per anni sei, o per minor tempo, per studiare in un Collegio o Seminario, affinchè questo giovane non fosse privato dei mezzi di perfezionarsi in qualche scienza; che lo stesso sistema per la collazione del posto da servire agli studi in una Università, venisse pur praticato se il postulante lo domandasse per attendere alla Chirurgia in uno dei principali Spedali della Toscana, alla qual professione dovesse essere esteso il posto medesimo; che tal posto potesse conseguirsi eziandio per lo studio dell' Arti Liberali in Firenze; che in questo caso fosse sufficiente che il postulante sapesse leggere correttamente e conoscere la calligrafia e l'aritmetica; che per lo studio di dette arti liberali il godimento del posto dovesse estendersi a sei anni, ma non potesse conferirsi se non ai giovani che avesser campita l'età di quattordici anni; e che finalmente per qualunque studio venisse con-

Digitized by Google

ferito quest' alunnato, il relativo atto di collazione fosse sottoposto alla sovrana approvazione (1).

Con tali norme il posto di studio dell' Opera Pia cominciò a propagare i suoi benefici influssi, ed aprì alla povertà quella via, che quasi sempre in addietro era stata battuta dall' opulenza.

(1) *Lettera del Provveditore della Camera delle Comunità de' 18 Decembre 1821*, nelle *Lettere e Affari cit.*

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMO

La Sentenza de' 12 Giugno 1822. — Sgomento dei Verniotti. — Il Governo toscano teme nuovi tumulti. — Provvedimenti in proposito. — L' Opera Pia soccorre gli abitanti del Comune. — Progetto del Corpo Governativo del 2 Luglio 1822. — Basi di questo Progetto. — È approvato dal Magistrato Comunitativo. — Motuproprio granducale de' 30 Gennaio 1823 che sanziona il ricordato Progetto.

I Giudici delegati con la Sentenza de' 12 Giugno 1822, profferita a favore dei Bardi contro l' Opera Pia ed il Comune di Vernio, avean condannato i possidenti di questo paese a pagare i fitti e canoni arretrati, che, secondo le pretese degli ex Conti, sommavano a circa sessantasettemilascudi, o Lire italiane trecentonovantatremilanovecentosessanta (1). Oltre a ciò la sentenza medesima condannava i Verniotti a pagare in perpetuo a titolo di canone l' annualità pretesa di L. 2670, 05 e dichiarava al tempo stesso soggetti al vincolo di livello laicale e maschile tutti i beni posti nel territorio di Vernio, investendo l' Opera Pia di tutti i diritti, azioni e ragioni che già spettavano ai Bardi (2).

(1) Filza 50 nell' Archivio Comunale di Vernio, pag. 115.
(2) Fiza cit. pag. 117.

Digitized by Google

Alla notizia di tale sentenza uno sgomento, che si avvicinava alla disperazione, s' impossessò degli abitanti di Vernio. Quel giudicato impolitico, gittato come il vaso di Pandora in mezzo ad una popolazione disgraziata, sembrava dovere apportare malefici effetti, che forse non erano stati previsti. Il Governo toscano si accorse tosto che la quiete era per turbarsi nuovamente a Vernio, giacchè l' esistenza e l' avvenire di un popolo, sopra cui pesava ancora la potenza feudale, erano compromessi contro ogni giustizia e diritto. E mentre il governo toscano da un lato preparava le armi per affogar forse nel sangue le rimostranze di un oppresso Comune, dall' altro scriveva alle dipendenti autorità: studiassero i modi per mitigare la trista condizione di Vernio; s' interponessero perchè l' ordine non venisse turbato; cercassero di promettere benefizi futuri, e specialmente esenzioni di tasse e balzelli; vedessero di trarre la beneficenza pubblica e privata a prestare quei soccorsi che richiedevano le eccezionali circostanze del paese; adoprassero insomma tutti i mezzi necessari per scongiurare la tempesta che parea di tratto in tratto minacciare le montagne di Vernio (1). Ma queste erano parole, ed occorrevano fatti.

In tanto frangente di cose, l' Opera Pia non restò silenziosa ed inerte. Noi la vediamo porger pietosa la mano ai disgraziati abitanti di Vernio, sollevarli dalla

(1) Filza cit. pag. 119.

Digitized by Google

loro posizione infelice, impiegare per loro le proprie risorse, e rinunziare, con disinteresse inaudito, ai propri diritti per un correspettivo d'incerta riuscita, sotto il velo del quale essa giustificava il benefico atto.

Adunatosi il Corpo Governativo il 2 Luglio 1822, deliberò di approvare un Progetto col quale veniva stabilito di accordare per parte dell'Opera Pia, domina diretta dei beni ricordati nella sopracitata Sentenza, a favore dei proprietari e possessori, la piena ed assoluta libertà ed allodialità di tutti i beni stessi; di concedere a tal benefizio quella retroattività anche anteriore alla soppressione della feudalità di Vernio, che l'Opera Pia stessa, come rivestita delle ragioni degli ex Conti Bardi, poteva accordare con rinunzia abdicativa e traslativa nel modo il più esteso; di rinunziare espressamente a tutte le caducazioni che potessero essersi varificate da tempo remotissimo fino al giorno dell'attuazione del Progetto; e di condonare a tutti i suddetti possessori di beni livellari provenienti dagli ex Conti di Vernio, e contemplati implicitamente nella prefata Sentenza, gli affitti e canoni arretrati, correnti e futuri (1). Soggiungeva il Progetto, che i possessori dei beni surriferiti dovessero pagare del proprio tutte le imposizioni regie e comunitative, ordinarie e

(1) *Protocollo delle Deliberazioni emesse dal Corpo Governativo dalla Venerabil Compagnia di S. Niccolò di Bari in Vernio cominciando dalla sua prima seduta del dì 23 Novembre 1819*, nell'Archivio dell'Opera Pia, pagg. 49 e 50.

Digitized by Google

straordinarie; che tanto per il passato, quanto per il futuro, gli stessi possessori non dovessero domandare nè pretendere verun defalco, quali defalchi sarebbero chiesti dall' Opera Pia contro i Bardi; che tutto ciò che per tal titolo essa conseguirebbe nella liquidazione generale da farsi con gli ex Conti di Vernio, anderebbe a suo intero profitto; che in correspettività della progettata condonazione dei canoni, ed affitti arretrati, correnti e futuri e della precitata allodialità dei beni, gli abitanti di Vernio non ascritti all' Opera Pia e non ammessi alla distribuzione delle sue entrate, dovessero rinunziare ad ogni diritto e speranza di potere in avvenire esser fatti partecipi delle dette entrate, e ciò anche quando l' Opera Pia o per la realizzazione di antichi assegnamenti o per altre inaspettate risorse venisse ad avere un' annua rendita molto superiore agli scudi 4000, nel qual caso, per gli obblighi assunti, avrebbe dovuto chiamare a parte delle distribuzioni tutti i Verniotti indistintamente; che la Comunità di Vernio dovesse erogare nelle spese della causa coi Conti Bardi (1), decisa con la Sentenza più volte citata, tutto

(1) L' Opera Pia non si dimenticò de' suoi difensori; e nel Progetto de' 2 Luglio 1822 statuì « che per testificare la general sod-« disfazione avutasi dalla difesa fatta dai Sigg. Dott. Giuseppe Co-« simo Vanni, Avvocato Luigi Piccioli ed Abate Tommaso Masi « Antiquario istruttore, doversi i medesimi rimborsare delle spese « sofferte, pagarsi delle respettive loro fonzioni secondo i conti « non tarabili, e gratificarsi discretamente. E siccome è difficile

Digitized by Google

quello che per questo titolo avesse ritratto fino allora col mezzo delle imposizioni; e che quanto fosse rimasto a pagarsi per tal dipendenza, compresa la refazione dovuta ai Conti Bardi e loro consorti, dovesse restare a carico dell'Opera Pia, che a ciò doveva supplire o col prodotto de' suoi beni alienabili o coll'importare de' laudemi ed annate anticipate per i fondi da allivellarsi, od in qualsiasi forma diversa (1). Stabiliva ancora il Progetto che venisse supplicato il Granduca a condonare ogni diritto di Registro che fosse dovuto per le concessioni contenute nel Progetto stesso; che i Bardi non potessero nella liquidazione amministrativa o giudiciale da farsi con l'Opera Pia, trar profitto delle progettate proposizioni sia che venissero approvate sia che venissero disapprovate, giacchè di fronte ad essi le proposizioni medesime si dovessero avere come non esistenti; che si autorizzassero e pregassero i ministri incaricati di esaminare e sottoporre alla sovrana approvazione l'esteso Progetto di fare al medesimo tutte quelle addizioni, modificazioni e dichiarazioni che potessero condurre più sicuramente al conseguimento del

« e quasi impossibile avere per difensori nella liquidazione ammi-
« nistrativa e giudiciale da farsi con la Consorteria Bardi più one-
« ste, più intelligenti e più attive persone dei prefati Sigg. Avvocato
« Piccioli, Dott. Vanni e Abate Masi, così i medesimi rimangono
« nelle loro respettive attribuzioni fin d'adesso incaricati di tal
« commissione. » *Protocollo* cit. pagg. 51 e 51 tergo.

(1) *Protocollo* cit. pagg. 50 tergo e 51.

Digitized by Google

fine cui tendeva l'Opera Pia; e che finalmente si dovessero intender trasfuse nell'Opera Pia stessa, tutte le ragioni spettanti al Comune ed uomini di Vernio, per poter ritentare la revoca della emanata Sentenza suddetta o con la revisione, o con la nullità, o con qualunque altro rimedio ordinario e straordinario, e per valersi, occorrendo, del nome del Comune ed Uomini prefati (1).

Questo Progetto fu nel giorno stesso, 2 Luglio 1822, approvato dal Magistrato Comunitativo e immediatamente trasmesso a Firenze per la legale sanzione, come quello che avea per oggetto « di ridonare la calma e la tran- « quillità a tutti i Comunisti dalla Sentenza del dì 12 Giu- « gno passato percossi (2). »

Il Granduca Ferdinando III riconoscendo che le sostanziali disposizioni del Progetto erano « pienamente con- « formi allo spirito della legislazione del Granducato e « che le remissioni, rinunzie e condonazioni da farsi dalla « Compagnia come investita dei diritti dei Conti Bardi a « favore dei livellari, servivano al più completo adempi- « mento della benefica volontà del Conte Ridolfo suo isti- « tutore (3), » lo sanzionava con Motuproprio de' 30 Gennaio 1823, dichiarando, che i beni dei quali l'Opera

(1) *Protocollo* cit. pagg. 51 tergo e 52.

(2) *Libro di Deliberazioni della Comunità di Vernio* cit. pag. 32 tergo.

(3) *Motuproprio de' 30 Gennaio 1823*, Firenze, Stamperia Granducale 1823 in fol.

Digitized by Google

Pia era divenuta padrona diretta per la Transazione de' 26 Maggio 1807 si dovessero considerare, a qualunque effetto, pienamente liberi ed allodiali negli attuali possessori, assumendo la natura di beni indifferenti, non ostante il vincolo che potesse essere indetto sopra i medesimi con le pazioni enfiteutiche; che rispetto all' Opera Pia e per ogni e qualunque diritto, le potesse competere, nella qualità di cessionaria dei già Conti di Vernio, i beni predetti si dovessero riguardare come stati sempre di assoluta proprietà de' loro possessori; che ritenuta per l' avvenire la piena libertà di questi beni, restassero, quanto al tempo passato, preservati ai terzi i diritti che potessero loro competere da esperimentarsi avanti i Tribunali competenti; che in vista della generale utilità di quel paese e a riflesso ancora delle condonazioni e renunzie dell' Opera Pia in favore degli abitanti di Vernio, quelli tra i detti abitanti, che non fossero ascritti all' Opera Pia medesima nè ammessi alla distribuzione delle sue rendite, non avessero diritto di esserne fatti partecipi nemmeno nell' evento che la Compagnia, fosse venuta, per qualsivoglia causa, ad avere una entrata superiore agli scudi quattromila, derogando in questa parte alla volontà del pio fondatore; che rimanessero accollate all' Opera Pia le spese incontrate nella causa contro i Bardi; ed infine che avendo riguardo ai dispendi sofferti dai possessori di Vernio, e considerato che il Progetto di che si trattava era diretto ad attivare l' industria di una intera popolazione e ad animare l' agri-

Digitized by Google

coltura in un intero Comune, venissero condonati tutti i diritti che potessero essere dovuti all' Amministrazione del Registro e Gabelle sulle renunzie, remissioni ed altre disposizioni relative al precitato Progetto (1).

(1) *Motuproprio* cit. Art. 7.

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMOPRIMO

L'Opera Pia cerca di sistemare i propri interessi. — Il Magistrato di Vernio ricorre al Granduca per ottener la revisione della Sentenza de' 22 Giugno 1822. — Concordato fra i Conti Bardi e l'Opera Pia. — È approvato con deliberazione de' 7 Maggio 1823. — Il Granduca rigetta il ricorso del Magistrato di Vernio. — Il concordato fra i Conti Bardi e l'Opera Pia è eseguito. — Nuove disposizioni regolamentari de' 17 Settembre 1830. — Tenore di esse. — Gli abusi continuano. — Il Governo toscano non provvede come sarebbe stato suo dovere. — Ragione di ciò. — L'Opera Pia spera nel nuovo Regno d'Italia.

Dopo la sistemazione del 1823 col Comune e gli abitanti di Vernio, l'Opera Pia si applicò a studiare il modo atto a salvare per l'avvenire il suo patrimonio, residuato oggimai a meschinissima cifra (1). Procurò anzitutto che l'allivellazione dei beni di sua spettanza le rendesse tutta l'utilità per l'innanzi sperata, restrinse i sussidii caritativi alle sole persone veramente bisognose, su di che prima eransi a lamentare molti abusi, e pose ogni

(1) Nella Filza 22 dell'Archivio dell'Opera Pia esiste un Conteggio, dal quale risulta che le rendite del patrimonio di quella erano indietreggiate a L. 27,000 circa.

Digitized by Google

cura affinchè gli impiegati dipendenti facessero scrupolosamente il loro dovere (1).

Il Governo eziandio non mancò, almeno per questa volta, di provvedere agli interessi dell' Opera Pia, ingiungendo alla Camera delle Comunità di Firenze d' interporsi coi Conti Bardi per una amichevole composizione nella liquidazione generale da farsi ai termini della Transazione e Permuta de' 26 Maggio 1807, giacchè vedeva essere impossibile di annullare la Sentenza contro la quale si era ricorso dal Magistrato di Vernio fino dal 23 Luglio 1822. Il Provveditore della Camera delle Comunità chiamò a se i Bardi e fece sì che questi proponessero un Concordato nel caso che venisse denegata la revisione della Sentenza de' 12 Giugno 1822 (2), conforme era stato domandato. Con tale Progetto il Conte Girolamo de' Bardi non tanto in proprio quanto come Procuratore irrevocabile della eredità beneficiata del fù Conte Flaminio de' Bardi suo zio, i Conti Vincenzo, Cammillo e Enrico Bardi-Serzelli, e i Conti Francesco e Ferdinando Guicciardini come eredi del fù Conte Piero de' Bardi dichiararono, salva sempre l' approvazione sovrana in ciò che concerneva l' interesse dell' Opera Pia, che la liquidazione generale per quello che riguardava le operazioni numeriche e di scritturali che potessero aver luogo, dovessero effettuarsi da un Computista o Ragioniere della Camera delle Comu-

(1) Filza 28 nell' Archivio dell' Opera Pia.

(2) *Protocollo delle Deliberazioni* cit. pag. 67.

Digitized by Google

nità da eleggersi dal Provveditore di detta Camera, in concorso del Computista che per l'effetto medesimo i Conti Bardi avrebbero nominato nel loro interesse; che qualunque questione di diritto o anche di fatto che potesse insorgere nella surriferita liquidazione, nessuna esclusa nè eccettuata, dovesse esser decisa e risoluta senza alcuna forma di procedura, sentite però le respettive parti o loro difensori e Computisti, occorrendo, da tre Arbitri proposti dal predetto Provveditore, approvati e accettati dalle parti; che le questioni suscitate potessero essere decise e risolute dagli Arbitri in uno o più Lodi come fosse creduto dai medesimi più conveniente; che il loro giudizio e lodo o lodi che fossero come sopra proferiti, dovessero essere eseguiti inappellabilmente, rinunziando quindi le parti ad ogni rimedio tanto ordinario quanto straordinario; che nel caso, che nell'esame delle questioni che venissero sottoposte alla decisione degli Arbitri sorgesse qualche grave difficoltà, potessero il Provveditore della Camera delle Comunità per interesse dell'Opera Pia e i Conti Bardi e Guicciardini conferire ai medesimi la facoltà di arbitrare e stralciare ogni qual volta lo credessero di loro interesse e di reciproca loro soddisfazione; che la liquidazione non potesse essere incominciata nè il Concordato avere effetto fino a che non fosse risoluta la supplica stata presentata fino dal 23 Luglio 1822 dal Magistrato di Vernio per mezzo del Dott. Giuseppe Cosimo Vanni diretta a domandare la revisione della Sentenza 12 Giugno 1822, e che finalmente qualora fosse approvato il Concordato, dovesse

Digitized by Google

essere il medesimo ridotto in buona e valida forma per interesse delle Parti e per l'esecuzione del Concordato stesso (1).

Il Corpo Governativo dell'Opera Pia approvò il Concordato con Deliberazione de' 7 Maggio 1823 (2), che nel giorno medesimo fù ratificata dal Magistrato Comunitativo (3), nella speranza però che il Granduca accogliesse favorevolmente l'istanza per revisione della più volte citata Sentenza. Ma il 29 Luglio successivo il Granduca poneva il visto all'avanzata domanda, per cui convenne all'Opera Pia devenire alla liquidazione generale coi Conti Bardi e Guicciardini (4), che fù eseguita sulle norme del Concordato proposto (5).

Avvenuta questa liquidazione, l'Opera Pia ritornò nella calma amministrativa, senza peraltro ottenere un miglioramento finanziario. Si tentò allora di rivedere il Regolamento o Istruzioni del 1819, ma non si ottennero dal Granduca se non alcune modificazioni e addizioni alle Istruzioni stesse. Queste nuove disposizioni regolamentari, approvate il 17 Settembre 1830, prescrivevano che la Borsa ove si custodivano i nomi dei fratelli dell'Opera

(1) *Protocollo delle Deliberazioni* cit. pagg. 67 e 68.

(2) *Protocollo* cit. pag. 68 tergo.

(3) *Libro di Deliberazioni della Comunità di Vernio* cit. pag. 51.

(4) *Protocollo* cit. pag. 74.

(5) Vedi *Lettere ed affari dell'anno 1823*, Filza 34 nell'Archivio dell'Opera Pia.

Digitized by Google

Pia fosse conservata tale e quale si trovava, e nelle forme prescritte dalle Istruzioni del 1819 e soltanto avessero divieto dall' Uffizio di Governatore i Capi di famiglia illetterati per l' incapacità in cui erano di firmare le deliberazioni, i certificati e tutti quelli atti nei quali richiedevasi la firma del Governatore stesso (1), che i fratelli della Compagnia estratti a comporre il Corpo Governativo se domiciliati fuori del territorio di Vernio avessero la facoltà di sostituire altri fratelli abitanti in Vernio per non aver l' aggravio di una spesa maggiore della corresponsione loro concessa per occasione di frequenti e lunghi viaggi (2); che in caso di mancanza di alcuno dei Consiglieri o del Governatore alle adunanze dell' Opera Pia senza legittima causa da giustificarsi nella seduta alla quale si fosse mancato, si incorresse nella penale di Lire Dieci per ciascuna volta (3); che la propina del Governatore a datare dal primo Gennaio 1831, venisse ridotta dalle Lire Novantotto a Lire cinquanta annue, e quello dei Consiglieri dalle Lire Settanta alle Lire Cinquanta (4); che anche dall' impiego di Camarlingo avessero divieto gli

(1) *Addizioni e modificazioni alle Istruzioni de' 4 Agosto 1819 normali per la Venerabile Compagnia di S. Niccolò di Bari, approvate con veneratissimo Rescritto de' 12 Settembre 1830.* In Firenze (1830), in fol. Art. 1.

(2) *Addizioni* cit. Art. 2

(3) *Addizioni* cit. Art. 3.

(4) *Addizioni* cit. Art. 4.

Digitized by Google

illetterati (1); che fosse soppressa la carica ed Uffizio dei Ragionieri dell'Opera Pia, essendo divenuti affatto superflui, dopo che l'annuale pia Amministrazione era tenuta da un Computista salariato, ed era sottoposta all'Uffizio dei Ragionieri della Camera di Soprintendenza Comunitativa (2); che venisse soppressa dal giorno suddetto la carica ed uffizio degli Infermieri, e in quella vece per la distribuzione dei sussidii da accordarsi per l'avvenire in natura o in contanti, a seconda dei bisogni, dovesse esibirsi il certificato del Medico costatante la malattia, del Parroco respettivo e del Governatore dell'Opera Pia costatante la miserabilità e la necessità di sussidio, da rendersi tali certificati esecutori colla firma del Giusdicente locale (3); che qualora fosse stata trovata falsa qualche fede del Medico, dovesse ritenersi sopra la provvisione che questo ritirava dall'Opera Pia in scudi annui cinquantuno, l'importare delle distribuzioni che in conseguenza di questa fede fossero state somministrate (4); che con l'appoggio di tali Certificati non si potessero rilasciare sussidii per un tempo più lungo di giorni sette (5); che il Correttore dell'Opera Pia dovesse formare un esatto Inventario degli affissi, mobili, sacre suppelletili ecc. esistenti nella Chiesa e nella Sagrestia di S. Niccolò di Bari,

(1) *Addizioni* cit. Art. 5.
(2) *Addizioni* cit. Art. 6.
(3) *Addizioni* cit. Art. 7.
(4) *Addizioni* cit. Art. 8.
(5) *Addizioni* cit. Art. 9.

Digitized by Google

della conservazione dei quali fosse sempre tenuto responsabile, e a tale effetto al medesimo appartenesse per l'avvenire la nomina del Servo addetto all'Opera Pia, da parteciparsi al Corpo Governativo, perchè ne rimanesse informato (1); che il Correttore stesso avesse l'obbligo di eccitare il Governatore e fratelli a quelli atti di pietà e di religione che il Testatore aveva prescritti (2); e che finalmante per non dissestare l'economia della pia Amministrazione, e per non privarla dei mezzi di supplire alle altre sue indispensabili spese, siccome l'esazione delle sue rendite scadeva ad epoche determinate nel corso dell'anno, le doti da soddisfarsi alle figlie dei confratelli nell'atto di maritarsi, dovessero esser pagate nel corso di mesi sei dal dì del contratto matrimonio (3).

Queste addizioni e modificazioni regolamentari, che andarono in vigore col 1 Gennaio 1831, non apportarono all'Amministrazione dell'Opera Pia nessun giovamento. Sempre troviamo i soliti abusi, le solite dilapidazioni, i soliti lamenti fino al 1859: abusi, dilapidazioni e lamenti che il Governo toscano pareva non curare. Sotto il dispotismo le opere pie sono neglette, perchè fautrici di nobili e liberi sensi, e perchè sotto l'ombra di esse lo spirito nazionale prende vigore e grande diventa. La storia dimostra che la beneficenza hà raggiunto il suo

(1) *Addizioni* cit. Art. 10.
(2) *Addizioni* cit. Art. 11.
(3) *Addizioni* cit. Art. 12.

Digitized by Google

scopo solo quando il regime di liberi governi non ne ha inceppato il progresso. Ecco perchè il Governo toscano anzichè tutelare energicamente l' Opera Pia di S. Niccolò di Bari, la lasciò in balia di incapaci amministratori che ne segnarono la deploranda rovina.

Così il Pio Istituto sempre cadendo in basso, vide finalmente spuntare un alba novella, quando la Toscana, dopo i fatti gloriosi del 1859, fù riunita al regno d' Italia.

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMOSECONDO

Il Governo italiano protegge gli istituti di carità. — Legge de' 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie. — Regolamento del 27 Novembre 1862 per l'esecuzione della Legge stessa. — Nuovo statuto organico dell' Opera Pia approvato con R. Decreto de' 3 Settembre 1868. — Sviluppo di esso. — Regolamento amministrativo de' 4 Marzo 1870. — Scopo del presente studio. — Conclusione.

Cura precipua d'ogni Governo liberale si è quella di proteggere e far prosperare gli istituti di beneficenza che apportano immenso vantaggio al sociale consorzio. Costituitosi quindi il nuovo Regno d'Italia, i Ministri di questo pensarono subito di porre un'argine agli inconvenienti che presentavano, nella maggior parte, gli istituti di carità, specialmente in Toscana, ove « la tutela « governativa risolvevasi in inefficaci controlli (1) ». Si emanava perciò la Legge del 3 Agosto 1862, la quale mentre provvedeva agli urgentissimi bisogni delle varie istituzioni di beneficenza, saviamente prescriveva che

(1) Salvagnoli *Relazione* premessa alla *Statistica delle Istituzioni di beneficenza compilata per cura della Deputazione Provinciale di Firenze*. Firenze 1870. in 4. pag. VII.

Digitized by Google

quando fosse venuto a mancare il fine di una Opera Pia, o al suo fine più non avessero corrisposto gli statuti, l'Amministrazione o la direzione dell'Opera medesima, il fine potesse esser mutato, e gli statuti, le amministrazioni o le direzioni riformate (1). Si pubblicò anche il Regolamento del dì 27 Novembre 1862 per l'esecuzione della legge citata, ed anzi tutto stabiliva che la sorveglianza dell'Opere Pie del Regno spettasse all'autorità governativa, alle Deputazioni provinciali, ed ai Consigli Comunali (2).

Dietro ciò il Consiglio Comunale di Vernio, vedendo che le disposizioni regolamentari dell'Opera Pia di S. Niccolò di Bari erano nel caso prescritto dalla Legge del 1862, propose un nuovo Statuto organico che venne approvato con R. Decreto de' 3 Settembre 1868. Questo Statuto determinava che l'Opera Pia di S. Niccolò di Bari avesse per scopo di soccorrere con elemosine gli infermi, dotare le fanciulle in occasione di matrimonio, mantenere un giovane agli studi in un Seminario, Collegio, o Università, sussidiare coloro che si dedicavano alla carriera ecclesiastica, e ripartire fra i chiamati al godimento della beneficenza le rendite che avanzavano dopo soddisfatti gli altri oneri imposti dal Testatore (3); che l'Opera Pia

(1) *Legge sull'Opere Pie de' 3 Agosto 1862*. Art. 23.

(2) *Regolamento de' 27 Novembre 1862 per l'esecuzione della legge sulle Opere Pie*. Art. 1.

(3) *Regolamento organico dell'Opera Pia di S. Niccolò di Bari in Vernio*. Prato 1869 in 4. Art. 1.

Digitized by Google

avesse la sua sede in Vernio, e provvedesse ai bisogni pei quali fù istituita con le rendite relitte dal Conte Ridolfo de' Bardi (1); che fossero ammessi al godimento della beneficenza i discendenti degli antichi abitanti di Vernio, già vassalli del pio Fondatore, e coloro i quali vi fossero stati ammessi secondo il disposto del Testamento del di 17 Febbraio 1693 ed i loro discendenti in infinito tanto maschi che femmine, esclusi gli abitanti e le femmine maritate a persone estranee (2); che l' Amministrazione dell' Opera Pia fosse composta di un Presidente e di quattro Consiglieri nominati dal Municipio nella Sessione autunnale fra gli ammessi alla beneficenza, esclusi gli analfabeti (3); che fossero addetti all' Amministrazione un Segretario, un Cappellano, un Camarlingo, ed un Custode pel disimpegno degli Ufficii che fossero affidati col Regolamento amministrativo (4); che il Presidente rimanesse in carica quattro anni e i Consiglieri si rinnovassero un quarto per anno e fossero rieligibili; che nel primo anno la scadenza di essi fosse determinata dalla sorte, in appresso dall' anzianità, e che tali ufficii fossero gratuiti (5); che il Segretario, il Cappellano ed il Camarlingo fossero soggetti a conferma annuale, e venisse loro corrisposto un

(1) *Regolamento* cit. Art. 2.
(2) *Regolamento* cit. Art. 3.
(3) *Regolamento* cit. Art. 4.
(4) *Regolamento* cit. Art. 5.
(5) *Regolamento* cit. Art. 6.

Digitized by Google

onerario da fissarsi col Regolamento amministrativo (1). Prescriveva inoltre il detto Statuto che il Consiglio amministrativo si adunasse ordinariamente due volte al mese, e straordinariamente quando il Presidente lo credesse opportuno o due Consiglieri ne facessero domanda (2); che le adunanze del Consiglio di Amministrazione non fossero valide senza l'intervento di tre Consiglieri almeno, e le Deliberazioni venissero prese a suffragio segreto ed a pluralità di voti (3); che il Consiglio amministrativo deliberasse sopra i Bilanci attivi e consuntivi, e sopra tutti gli atti e contratti che interessassero l'Opera Pia, che nominasse, fra i chiamati al godimento della beneficenza, il Segretario, Cappellano, Camarlingo e Custode, e li sospendesse e rimuovesse, occorrendo dal posto; che stabilisse l'ammontare e la qualità della cauzione da prestarsi dal Camarlingo; che formasse e rivedesse ogni anno il Ruolo delle persone aventi diritto al godimento della beneficenza; che ammettesse alla beneficenza stessa coloro che vi avesser diritto, stabilisse annualmente l'ammontare dei sussidii e ne regolasse la distribuzione; e che in generale adottasse tutti quei provvedimenti che fossero opportuni pel buono andamento dell'Amministrazione (4). Stabiliva eziandio questo Statuto che per tutto quanto ri-

(1) *Regolamento* cit. Art. 7.
(2) *Regolamento* cit. Art. 8.
(3) *Regolamento* cit. Art. 9.
(4) *Regolamento* cit. Art. 10.

Digitized by Google

flettesse l' Amministrazione patrimoniale, fossero osservate le disposizioni della Legge 3 Agosto 1862 e del Regolamento relativo 27 Novembre, anno stesso (1); che al Presidente si spettasse l' esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio dell' Opera Pia, tenesse il carteggio, ricevesse le istanze, provvedesse nei casi d' urgenza, dandone conto al Consiglio suddetto nella prima adunanza, firmasse i mandati di Entrata e di Uscita, previa verificazione della loro regolarità (2); che nel caso d' impedimento o di assenza del Presidente fosse surrogato dal Consigliere più anziano (3); che i Consiglieri potessero essere incaricati dal Presidente medesimo di invigilare al regolare andamento dei servigi, ed alla retta distribuzione dei sussidii (4); e che le norme speciali d' Amministrazione, doveri, attribuzioni e stipendii degli impiegati, dovessero essere determinati con apposito Regolamento da approvarsi dalla Deputazione provinciale (5).

Dopo la pubblicazione dello Statuto de' 3 Settembre 1868, una viva questione nacque in Vernio per affari personali. Si dubitò che l' ordine pubblico fosse per esser turbato: e lo sarebbe stato senza dubbio, se il Commissario straordinario, spedito dal R. Governo a riordi-

(1) *Regolamento* cit. Art. 11.
(2) *Regolamento* cit. Art. 12.
(3) *Regolamento* cit. Art. 13.
(4) *Regolamento* cit. Art. 14.
(5) *Regolamento* cit. Art. 15.

Digitized by Google

nare l' Amministrazione Comunale, non avesse, con gentili maniere, scongiurato l' uragano che stava sul punto di funestare il paese (1).

Di ciò, peraltro, non intendiamo parlare, per « non « evocare memorie di ardenti questioni e di dissidi fortunatamente sopiti (2). »

Il Regolamento Amministrativo approvato dalla Deputazione provinciale di Firenze con Decreto de' 4 Marzo 1870 prescrisse norme per l' Ufficio dell' Opera Pia, per gli impiegati, per gli stipendi (3), pel Consiglio, pel posto di studio, per le doti, sussidii e distribuzioni, e per altri oggetti (4); e migliorò l' Amministrazione.

E quì ci arrestiamo, stanchi della strada percorsa, che quasi sempre ritrovammo scabrosa, irregolare e di difficile accesso. Ma ora che l' Opera Pia ha rivolto il passo nella via del progresso, vogliamo sperare che non

(1) Vedi l'accuratissima ed elaborata *Relazione letta dal R. Delegato Straordinario Avv. Alfonso Badini-Confalonieri Applicato presso il Ministero dell' Interno nell' atto che insediava il nuovo Consiglio Comunale addì 4 Aprile 1869*. Firenze 1869 Tip. Fodratti in 8. pagg. 12-13.

(2) Sono queste le parole che il nostro distinto amico Cav. Avv. Badini-Confalonieri scriveva, nell' identico caso, nella citata *Relazione* a pag. 13.

(3) Furono accordate annualmente al Segretario L. 200, al Cappellano L. 344, 40, al Custode L. 56.

(4) *Regolamento Amministrativo dell' Opera Pia di S. Niccolò di Bari in Vernio*. Prato Tip. Aldina 1870 in 8.

Digitized by Google

muli cammino, per non ritrovarsi in « una selva selvag-
« gia, aspra e forte » simile a quella cantata dal fuggiasco Ghibellino. Rivolgiamo quindi preghiera al Governo italiano ed agli Amministratori che d'ora innanzi si succederanno, perchè procurino che sieno conservate le reliquie di questo grandioso monumento, che Governi dispotici ed Amministratori incapaci, quasi totalmente distrussero. Avvertiamo finalmente che scopo del nostro lavoro fù, dimostrare il male arrecato all'istituto caritativo di S. Niccolò di Bari in tempi di barbarie, affinchè sia provveduto al bene di esso in tempi di libertà. Se sarà raggiunto questo scopo, noi saremo lieti delle nostre fatiche, tanto utilmente impiegate nell'interesse dei poveri e degli infelici.

FINE

Digitized by Google

INDICE

Digitized by Google

CAPITOLO QUARTO

CAPITOLO QUINTO

CAPITOLO SESTO

Digitized by Google

CAPITOLO OTTAVO

CAPITOLO NONO

CAPITOLO DECIMO

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOPRIMO

CAPITOLO DECIMOSECONDO

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOTERZO

CAPITOLO DECIMOQUARTO

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOTTAVO

CAPITOLO DECIMONONO

CAPITOLO VENTESIMO

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMOPRIMO

CAPITOLO VENTESIMOSECONDO

Digitized by Google

ERRATA					CORRIGE
pag.	8	lin.	24	*Lucum*	*Lucus*
»	17	»	12	li	l'
»	29	»	21	domonio	dominio
»	32	»	6	benigne	benigna
»	ivi	»	24	CLI	CXI
»	47	»	7	vanar	vantar
»	70	»	23	arrogava	arrogeva
»	84	»	12	potuto	potuti
»	86	»	27	reellemente	réellement
»	117	»	20	(1)	(2)
»	ivi	»	21	(2)	(1)
»	118	»	12	inchiavasi	inchinavasi
»	133	»	12	direttori	direttari
»	136	»	7	contemplato	contemplate
»	150	»	10	1821	1822
»	ivi	»	21	della	dalla
»	153	»	2	denotato	decretato
»	155	»	27	1821	1822
»	156	»	18	1821	1822
»	162	»	6	spese	spesa
»	170	»	20	del	dell'
»	203	»	8	gli abitanti	gli altri abitanti
»	204	»	1	onerario	onorario

Digitized by Google